

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 4 al 17 ottobre 2007)

### INDICE

ALLEGRI: sulla riapertura del Distaccamento Vigili del fuoco di Tarquinia (4-02107) (risp. ROSATO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	Pag. 1753	sulla formazione di operatori socio-sanitari (4-01052) (risp. PATTA, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i> )	Pag. 1768
AMATO: sulla Commissione prestiti opere d'arte (4-00457) (risp. MARCUCCI, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i> )	1755	DE PETRIS: sui rischi derivanti dall'uso alimentare umano di mais geneticamente modificato (4-01564) (risp. PATTA, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i> )	1771
BERSELLI: sul sistema della sicurezza in Italia (4-01620) (risp. ROSATO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	1757	sulle associazioni relative ai cavalli da sella (4-02463) (risp. DE CASTRO, <i>ministro delle politiche agricole alimentari e forestali</i> )	1774
BRUNO: sui lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (4-02512) (risp. DI PIETRO, <i>ministro delle infrastrutture</i> )	1759	DONATI: sul palazzo di giustizia di Mantova (4-01215) (risp. MASTELLA, <i>ministro della giustizia</i> )	1777
BULGARELLI: su un detenuto ad Iglesias (4-00145) (risp. MASTELLA, <i>ministro della giustizia</i> )	1761	FERRANTE: sulla potabilità delle acque della rete idrica di Palermo (4-01825) (risp. PATTA, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i> )	1780
sulla osservanza da parte degli insegnanti del copyright (4-01271) (risp. MARCUCCI, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i> )	1763	FUDA: sul disaccoppiamento totale degli aiuti nel comparto dell'ortofrutta (4-02525) (risp. DE CASTRO, <i>ministro delle politiche agricole alimentari e forestali</i> )	1784
CAPRILI: su una malattia professionale contratta da lavoratori di una impresa metalmeccanica in provincia di Lucca (4-02168) (risp. RINALDI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> )	1766	GAGGIO GIULIANI ed altri: su di un detenuto a Rebibbia (4-00851) (risp. MASTELLA, <i>ministro della giustizia</i> )	1790
DE GREGORIO: su alcune misure di protezione (4-00986) (risp. CHITI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali</i> )	1767	GHIGO: sull'assegnazione ad altra sede del personale di Polizia penitenziaria (4-02459) (risp. MASTELLA, <i>ministro della giustizia</i> )	1794
		GRAMAZIO ed altri: sulla prevenzione degli incendi dolosi (4-02506) (risp. ROSATO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	1795

MARTINAT, FLUTTERO: sul possesso di cani pericolosi (4-01845) (risp. PATTA, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i> ) Pag. 1798	SODANO: sulla costruzione di uno svincolo sulla strada statale Flaminia (4-02262) (risp. DI PIETRO, <i>ministro delle infrastrutture</i> ) Pag. 1822
NEGRI: sulle difficoltà finanziarie delle scuole nel reperimento dei supplenti (4-01914) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i> ) 1799	SOLIANI, PIGNEDOLI: sulle difficoltà finanziarie delle scuole nel reperimento dei supplenti (4-02200) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i> ) 1824
PARAVIA: sulla procedura per l'adozione degli «Aiuti di Stato» (4-01703) (risp. DAMIANO, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) 1804	sui ritardi dell'ANAS nella realizzazione della variante di Boretto (Reggio Emilia) (4-02541) (risp. DI PIETRO, <i>ministro delle infrastrutture</i> ) 1829
PARAVIA, VIESPOLI: sull'utilizzo dei depuratori nella provincia di Napoli (4-01906) (risp. CHITI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali</i> ) 1806	STIFFONI: sui compensi dei componenti degli organi dell'Istituto per il credito sportivo (4-01644) (risp. LOLLI, <i>sottosegretario di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive</i> ) 1831
PELLEGATTA: sulle difficoltà finanziarie delle scuole nel reperimento dei supplenti (4-01607) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i> ) 1809	STORACE: sulla cattiva gestione dell'Acquedotto Pugliese (4-02420) (risp. DI PIETRO, <i>ministro delle infrastrutture</i> ) 1832
PICCONE: su una scuola per terapisti della riabilitazione in Abruzzo (4-02394) (risp. PATTA, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i> ) 1814	TURIGLIATTO: su un istituto scolastico italiano di San Paolo del Brasile (4-01936) (risp. INTINI, <i>vice ministro degli affari esteri</i> ) 1833
QUAGLIARIELLO: sull'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (4-02104) (risp. DE CASTRO, <i>ministro delle politiche agricole alimentari e forestali</i> ) 1817	VALPIANA ed altri: sul rifiuto del tesseramento di bambini stranieri da parte della Federazione italiana giuoco calcio (4-01190) (risp. LOLLI, <i>sottosegretario di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive</i> ) 1835
SCARPETTI: sulla promozione di un ufficiale della Polizia penitenziaria (4-01723) (risp. MASTELLA, <i>ministro della giustizia</i> ) 1820	VICECONTE, TADDEI: sul personale docente in Basilicata (4-01395) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i> ) 1837

ALLEGRI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il Distaccamento Vigili del fuoco di Tarquinia, esistente negli anni '30-'40, fu definitivamente chiuso il 14 aprile 1945. Nel 1960 le necessità d'intervento rapido ed i numerosi interventi eseguiti lungo il litorale, suggerirono di richiederne l'apertura. La necessità di poter contare su una caserma dei Vigili del fuoco a Tarquinia aumentò sempre di più negli anni a seguire e nel 1977 fu inoltrata alle autorità competenti una seconda richiesta e poi una terza nel 1999, senza ottenere mai alcun successo;

nel 2003, sulla base di un'apposita convenzione tra la Direzione regionale dei Vigili del fuoco del Lazio e la Regione, è stato reso possibile finanziare l'apertura solo diurna (8/20) di un presidio provvisorio dei Vigili del fuoco a Tarquinia, utilizzando appositi locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale;

nell'arco dell'anno 2004, sono stati espletati dal distaccamento diurno di Tarquinia oltre 700 interventi (dati forniti dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Viterbo), di cui circa il 50 per cento concentrati durante il periodo estivo, quando la popolazione subisce un notevole incremento, passando dai 16.000 abitanti agli 80.000 solo nel comune di Tarquinia, senza contare poi il notevole incremento della popolazione nel comune limitrofo di Montalto di Castro e di altri comuni del comprensorio;

il carico di lavoro relativo agli interventi del Distaccamento provvisorio di Tarquinia lo rende per lo meno paritetico al distaccamento permanente di Gradoli che espleta annualmente 600 interventi in media (dati forniti dal Comando provinciale Vigili del fuoco di Viterbo), e copre l'area nord della provincia;

l'apertura del Distaccamento diurno a Tarquinia viene assicurata attualmente grazie a prestazioni straordinarie dei Vigili del fuoco in regime economico, rese nel giorno in cui risultano liberi dal servizio;

l'alluvione verificatasi sul litorale di Tarquinia in data 5 dicembre 2004 ha posto all'attenzione la rilevante opera di soccorso messa in atto dai Vigili del fuoco di Viterbo, unitamente ad altri Vigili del fuoco intervenuti in rinforzo da altri Comandi della Regione Lazio, ponendo l'accento sull'importanza di avere una presenza di Vigili del fuoco stabili *in loco* 24 ore su 24;

inoltre in questa occasione ci si è resi conto del fatto che, potendo disporre di Vigili del fuoco 24 ore su 24 con base nel Comune di Tarquinia, in caso d'intervento nei territori limitrofi (Montalto di Castro, Canino, Cellere, Tuscanica, Monte Romano e Blera), si garantirebbero tempi d'in-

tervento più rapidi di circa 20/25 minuti rispetto ai soccorsi provenienti da Viterbo;

a seguito delle predette considerazioni, oggetto di apposita richiesta inoltrata dal Sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi al Ministero dell'interno ed altre autorità istituzionali competenti, lo stesso Sindaco rendeva disponibili idonei locali per una sede stabile in attesa che il Ministero decretasse l'apertura di un Distaccamento permanente;

la risposta del Ministero dell'interno inoltrata al Sindaco di Tarquinia recitava testualmente: «Nell'ambito del progetto – Soccorso Italia in 20 minuti – la Sede di Tarquinia è stata individuata di concerto con i vertici del Corpo e con le OO.SS. regionali, quale sede di futuro distaccamento permanente Vigili del fuoco nell'ambito del potenziamento previsto dalla legge finanziaria 2004 però, a fronte di altre più contingenti problematiche a livello nazionale, non si è potuto provvedere all'assegnazione al Comando di Viterbo delle necessarie dotazioni organiche, per cui l'apertura di detta sede potrà avvenire a seguito di opportuni aumenti di organico che saranno previsti dai prossimi dispositivi di legge»,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare provvedimenti volti a prevedere l'apertura del Distaccamento permanente dei Vigili del fuoco a Tarquinia e che lo stesso sia provvisoriamente gestito continuando ad attingere tra personale in turno di riposo con corresponsione del trattamento economico di straordinario, in attesa del reperimento dei fondi necessari per adeguare l'organico dei Vigili del Comando provinciale di Viterbo.

(4-02107)

(6 giugno 2007)

RISPOSTA. – Nell'ambito del progetto «Soccorso Italia in venti minuti» la situazione delle sedi di servizio del Comando di Viterbo è stata oggetto di studio da parte di questo Dipartimento, da cui è emersa la necessità di potenziare il suddetto Comando anche mediante l'istituzione del distaccamento permanente di Tarquinia.

Tale soluzione si è resa necessaria quale risposta alla necessità di garantire il soccorso tecnico urgente nella provincia di Viterbo in tempi certi ed accettabili e con costi sostenibili per l'amministrazione.

Il distaccamento di Tarquinia è stato istituito, in particolare, nell'ambito della convenzione antincendi boschiva stipulata nel corso dell'anno 2006 tra la Regione Lazio e la Direzione Regionale VVF del Lazio, mediante la quale il personale permanente del Comando di Viterbo ha prestatato servizio presso il citato distaccamento, in orario straordinario diurno dalle ore 8.00 alle ore 20.00 a spese della Regione.

Tale convenzione è stata rinnovata per l'anno 2007 consentendo di proseguire l'attivazione del distaccamento di Tarquinia sino al 31 dicembre 2007 con le medesime modalità e lo stesso orario.

L'assegnazione definitiva di nuovo personale operativo del Comando di Viterbo, con la conseguente istituzione definitiva del distaccamento per-

manente di Tarquinia, è subordinata, viceversa, alle nuove assunzioni che saranno realizzate con le modalità previste dalla legge finanziaria 2007.

Al riguardo, la legge finanziaria, oltre ad allocare le risorse per un'immediata assunzione di 600 vigili del fuoco, cui si aggiungeranno ulteriori unità dal fondo appositamente istituito per le assunzioni, ha avviato un'importante processo che, mediante procedure autonome appositamente previste nella citata normativa, porterà alla stabilizzazione, nel prossimo triennio, di una parte di vigili del fuoco selezionati tra quei soggetti che prestano servizio volontario nel Corpo Nazionale stesso.

In conclusione, la situazione in esame sarà tenuta in debita considerazione compatibilmente con le priorità di livello nazionale e con le determinazioni che verranno adottate in ordine alla distribuzione territoriale del personale di prossima assegnazione.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

ROSATO

(25 settembre 2007)

---

AMATO. – *Al Ministro dei beni e delle attività culturali.* – Premesso che in data 29 agosto 2006, la dott.ssa Cristina Acidini, già soprintendente dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, in predicato di rivestire la carica di soprintendente del Polo Museale Fiorentino, è divenuta, per nomina ministeriale, membro della neocostituita «Commissione prestiti opere d'arte»;

considerato che:

la «Commissione prestiti opere d'arte» valuta se e come le opere d'arte possono essere prestate, e trasferite quindi al di fuori delle loro sedi, per andare ad arricchire eventuali mostre;

la dott.ssa Cristina Acidini è attualmente membro del Consiglio di amministrazione della «Fondazione Palazzo Strozzi»;

tale fondazione ha per oggetto sociale, tra le altre cose, anche la «organizzazione di mostre, eventi ed iniziative di tipo culturale»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo:

fosse a conoscenza del ruolo ricoperto dalla dott.ssa Acidini all'interno della «Fondazione Palazzo Strozzi»;

non ritenga che ciò configuri un evidente conflitto di interessi;

intenda adottare provvedimenti per sanare la situazione succitata e quali;

non ritenga inoltre che la «Commissione prestiti opere d'arte» si sovrapponga alla valutazione tecnica dei direttori dei musei e dei soprintendenti, rischiando di generare conflittualità di merito e di competenza all'interno dell'amministrazione;

non ritenga, infine, che sarebbe stato preferibile istituire, in luogo della «Commissione prestiti opere d'arte», un organismo preposto al coor-

dinamento delle varie mostre, come indicato dall'assessore alla cultura del Comune di Milano Vittorio Sgarbi.

(4-00457)

(1° settembre 2006)

RISPOSTA. – Si rende noto che questo Ministero era a conoscenza del ruolo ricoperto dalla dott.ssa Cristina Acidini all'interno della Fondazione Palazzo Strozzi. Infatti, la stessa dottoressa il 21 giugno 2006 comunicava al Capo dell'ex Dipartimento R.I.O. di aver accettato l'invito rivolto dal Sindaco di Firenze di entrare a fare parte del consiglio di amministrazione della Fondazione. Il Dipartimento rispondeva con propria nota del 14 agosto 2006, a firma del Direttore del servizio I, dott. Raffaele Sassano, concedendo il nulla osta «considerate le finalità perseguite dalla Fondazione Culturale e l'utilità della presenza di un rappresentante del Ministero presso tale organo».

Sulla seconda questione sollevata dall'interrogante, e cioè sul fatto che la dott.ssa Acidini si troverebbe in una situazione di evidente conflitto di interessi in quanto essa è anche un membro della commissione ministeriale per il prestito delle opere d'arte, si chiarisce che:

– tale commissione, istituita con decreto ministeriale 5 settembre 2006, è una commissione di studio, composta da otto membri con professionalità diverse, che ha il compito di elaborare uno schema di provvedimento recante linee guida per il rilascio delle autorizzazioni al prestito da sottoporre alle valutazioni e determinazioni del Ministro;

– la dott.ssa Acidini è chiamata perciò a partecipare all'elaborazione di un documento di carattere generale in ragione delle competenze maturate nel campo della conservazione di opere d'arte, della museologia, della museografia e dell'esposizione;

– la commissione non ha compiti operativi e non entra nel merito di casi specifici.

Sulla terza questione relativa al rischio di sovrapposizione dell'operato della commissione sulla valutazione tecnica dei direttori dei musei e dei soprintendenti che potrebbe generare conflittualità di merito e di competenza all'interno dell'amministrazione, si ribadisce che è una commissione di studio e svolge pertanto attività di consulenza con il fine di formulare proposte che potranno essere assunte dal Ministro con apposito provvedimento. Questa attività non interferisce con i compiti degli uffici dell'amministrazione, in particolare dei direttori dei musei i quali, qualora il Ministero decidesse di adottare le linee guida proposte dalla commissione, avrebbero il compito di condurre la loro azione, in relazione alle autorizzazioni per mostre, nel rispetto degli indirizzi generali fissati con l'emanazione del provvedimento recante le dette linee guida.

Infine, in merito all'ultima questione sollevata dall'interrogante, si fa presente che la funzione di coordinamento tra i diversi uffici dirigenziali generali dell'amministrazione, a ciascuno dei quali fa capo, in ragione delle specifiche competenze, un particolare settore di attività in materia

di mostre, sono già assicurate dal Segretario generale al quale la legge demanda il coordinamento delle attività dell'amministrazione.

*Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*

MARCUCCI

(4 ottobre 2007)

BERSELLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

a tutti è nota la grave situazione in cui versa l'intero apparato della sicurezza in Italia;

relativamente ai Vigili del fuoco la situazione è oramai al collasso;

l'organico operativo previsto di 28.000 unità, a fronte di un'esigenza di circa il doppio, per effetto di concorsi interni e pensionamenti si è notevolmente ridotto, ed a fine 2008 dovrebbe ridursi a 24.000 unità;

questa carenza viene gestita quotidianamente con l'assunzione, per periodi di 20 giorni fino ad un massimo di 160 giorni all'anno, di personale discontinuo, il cui costo è mediamente pari ad euro 1.000,00 di stipendio, oltre ai contributi ed alla spesa relativa al sussidio di disoccupazione, pari a circa euro 3.000,00 netti l'anno corrisposto dall'INPS agli aventi titolo;

in risposta all'interpellanza dell'on.le La Loggia 2-00391, il Sottosegretario di Stato per l'interno, Ettore Rosato, nella seduta dell'8 marzo 2007 della Camera dei deputati ha fornito un quadro complessivo della situazione, annunciando, oltre all'assunzione nel triennio 2007-2009 di 2.600 unità, insufficienti comunque a garantire il recupero del *turn-over*, una totale inversione di tendenza rispetto a quanto avvenuto in passato,

l'interrogante chiede di sapere:

che cosa intenda il Governo «per totale inversione di tendenza rispetto a quanto avvenuto in passato»;

se non si ritenga preferibile, anziché utilizzare ingenti somme per i richiami di cui sopra, stabilizzare celermente il personale discontinuo, assicurando al medesimo serenità e certezze;

quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo in merito alla proposta avanzata dalle organizzazioni sindacali di categoria di utilizzare, in alternativa a quanto sopra proposto, l'intero stanziamento previsto per il personale discontinuo per il richiamo in servizio del personale permanente «in stato programmato».

(4-01620)

(27 marzo 2007)

RISPOSTA. – Fra gli impegni prioritari di questa amministrazione vi è la soluzione al problema generale della carenza degli organici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nella prospettiva di un progressivo ripianamento degli stessi e, in conseguenza, del superamento delle difficoltà che ne derivano sotto il profilo operativo.

Peraltro, va detto che le carenze attualmente esistenti sono il riflesso delle scelte politiche adottate nel corso della precedente legislatura, ove le varie finanziarie emanate nel corso di cinque anni, a fronte di sporadici interventi di aumento di organico, non hanno previsto autorizzazioni alla copertura del *turn-over* del personale posto in quiescenza, il che ha determinato l'impossibilità di mantenere l'organico reale al passo con la copertura dei pensionamenti effettuati.

Si è infatti già avuto modo di sottolineare, in risposta ad altri atti di sindacato ispettivo, che l'attuale situazione degli organici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è la conseguenza della mancata autorizzazione, negli ultimi anni, alla copertura dei vuoti in organico (*turn-over*) che ha prodotto così una progressiva riduzione delle capacità operative del Corpo e della sua presenza sul territorio, a fronte di documentati incrementi delle situazioni potenzialmente pericolose.

È quindi evidente che, l'attuale situazione in cui versa il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è frutto di una disattenzione alle esigenze dell'organico del Corpo stesso perpetuata nelle ultime leggi finanziarie.

Sotto questo profilo – per rispondere al primo quesito dell'interrogante – l'attuale Governo ha operato una «totale inversione di tendenza rispetto a quanto avvenuto passato», avendo proposto l'introduzione di norme, poi recepite dal Parlamento nella legge finanziaria 2007, tese a migliorare progressivamente la situazione, sia attraverso l'immediata assunzione di 600 unità di vigili del fuoco per far fronte al *turn-over*, sia grazie alla previsione di un percorso *ad hoc* per la stabilizzazione del personale precario.

Nel recepire le proposte del Governo – per rispondere al secondo quesito – la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha infatti previsto la possibilità, anche per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di procedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale in possesso di specifici requisiti, avviando così, entro i limiti temporali e finanziari stabiliti, la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato della forma di organizzazione precaria del lavoro espletato dal personale volontario.

Detta normativa quindi, oltre ad allocare le risorse per un'immediata assunzione di 600 vigili del fuoco, cui si aggiungeranno ulteriori unità dal fondo appositamente istituito per le assunzioni, ha avviato un'importante processo che, attraverso regole e procedure *ad hoc*, porterà alla stabilizzazione, nel triennio 2007-2009, di una parte dei vigili del fuoco selezionati tra quei soggetti che prestano servizio volontario nel Corpo nazionale stesso, iscritti negli appositi elenchi da almeno tre anni e con almeno centoventi giorni di servizio.

Tale importante scelta, oltre ad avviare un processo di stabilizzazione di giovani che prestano servizio discontinuo nel Corpo nazionale, senza quindi poter contare su un sicuro progetto di vita, assicurerà allo Stato l'immissione di personale già altamente qualificato e che quindi potrà immediatamente dare un proprio contributo al fondamentale ruolo del Corpo



nazionale preordinato ad assicurare la salvaguardia della vita delle persone.

In relazione alle disposizioni contenute nella stessa legge finanziaria, si prevede, per l'anno corrente, la stabilizzazione di detto personale nei limiti del contingente che sarà autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (Funzione pubblica).

Si soggiunge, infine, che nell'esercizio finanziario in corso le risorse stanziare sul pertinente capitolo di bilancio per il trattamento economico del personale volontario discontinuo, sono state interamente impegnate per il finanziamento del piano annuale dei richiami del personale stesso, predisposto dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Al riguardo, si osserva che con un'eventuale diversa utilizzazione delle risorse assegnate al Corpo nazionale per il richiamo dei vigili volontari verrebbe a mancare uno strumento essenziale per la gestione delle criticità che annualmente interessano il Corpo.

Il richiamo di volontari a servizio discontinuo costituisce, infatti, lo strumento di flessibilità con cui affrontare le emergenze di protezione civile, garantendo, nel contempo, il congedo del personale permanente nel periodo estivo.

Tenuto conto dell'avviato processo di stabilizzazione dei precari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco attraverso l'utilizzazione delle risorse appositamente previste in finanziaria 2007, il 50 per cento delle risorse assegnate per il richiamo dei discontinui potrebbe essere in futuro destinato, attraverso idoneo strumento normativo, al potenziamento dell'organico attuale che, come è noto, risulta insufficiente per l'assolvimento dei compiti di istituto.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

ROSATO

(25 settembre 2007)

BRUNO. – *Al Ministro delle infrastrutture.* – Premesso che:

la situazione di disagio e di precarietà che si vive sull'autostrada A3, nonostante il lodevole impegno del Governo in carica, che ha finalmente definito impegni finanziari certi, si protrae ormai da decenni;

la A3 è un unico interminabile cantiere, le cui continue deviazioni costringono i viaggiatori a stare per ore in coda, senza neppure poter programmare una sosta o un ristoro; una tale situazione logistica, indubbiamente, rappresenta una perdita economica, basti pensare quanto questo nuoccia al turismo;

inoltre, l'arteria autostradale in oggetto è sostanzialmente una strada «esclusiva», mancando qualsiasi altra forma di alternativa stradale, tanto da far parlare di limitazione del diritto alla mobilità;

persino il Cardinale Renato Raffaele Martino, Presidente del Pontificio Consiglio, riferendosi alle esigenze della «mobilità umana» ha manifestato pubblicamente il suo sdegno per la situazione viabile della A3 ed ha esortato i cittadini ad incalzare i politici e a pretendere il rispetto degli impegni presi;

i lavori di ammodernamento, avviati da decenni, procedono con una lentezza esasperante e gli utenti protestano ormai quotidianamente con le istituzioni preposte e con gli esponenti politici;

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga utile, considerata l'estrema delicatezza della questione, sollecitare l'Anas e le imprese appaltanti e disporre affinché su tutti i cantieri di ammodernamento della A3, così come avviene già per qualcuno di essi, siano operativi turni continui e senza alcuna interruzione, per poter procedere all'esecuzione dei lavori durante tutte le 24 ore;

quali altri provvedimenti ed accorgimenti il Ministro intenda adottare per risolvere in tempi brevi l'annosa questione.

(4-02512)

(26 luglio 2007)

RISPOSTA. – I lavori di ammodernamento ed adeguamento per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria interessano l'intero tracciato compreso tra Salerno (svincolo di Fratte) e Reggio Calabria per un'estesa complessiva pari a circa 443 chilometri. Complessivamente il progetto generale di ammodernamento comprende 57 interventi (inclusi i riappalti di lavori stralcio), suddivisi in 10 macrolotti e 47 lotti, tra cui 4 nuovi svincoli non previsti nell'originario piano di adeguamento, ma successivamente richiesti da Regioni e enti locali.

I lavori ultimati, in corso o in fase di appalto riguardano complessivamente circa 320 chilometri, pari al circa il 73 per cento dell'intero tracciato autostradale.

Gli interventi con progetto approvato nell'ultimo periodo, per i quali sono state avviate o sono in corso di avvio le procedure di gara, interessano complessivamente circa 58 chilometri, pari al 12,5 per cento dell'intero tracciato.

L'ANAS informa che, allo stato attuale, i lavori in corso si sviluppano su circa 100 chilometri e, laddove le condizioni di sicurezza e la tecnica costruttiva lo consentono, gli stessi proseguono in più turni.

È opportuno, nel merito, distinguere le attività in sotterraneo da quelle all'aperto. I lavori in sotterraneo che generalmente interessano tratte in «variante», ossia esterne al tracciato autostradale esistente, vengono sempre eseguiti su due, tre ed anche quattro turni.

È importante sottolineare che proprio tali lavori, avendo una maggiore durata e una incidenza temporale preminente sullo sviluppo dello stesso, hanno condizionato maggiormente i tempi dell'appalto.

Anche i lavori all'aperto vengono organizzati su più turni, ma con maggiori limitazioni imposte da vincoli di compatibilità con i tempi complessivi dell'appalto e di resa tecnica dell'esecuzione. Vi sono lavorazioni che, per esigenze tecniche, di controllo e sicurezza, non possono essere efficacemente eseguite nelle ore notturne. In ogni caso, i lavori all'aperto accompagnano, in genere, quelli in sotterraneo nei tempi di realizzazione dell'appalto.

L'ANAS evidenzia infine che, proprio in considerazione dell'importanza che l'autostrada Salerno-Reggio Calabria rappresenta per il territorio, l'esecuzione dei lavori di ammodernamento viene condotta con la massima attenzione spingendo le turnazioni fino ai limiti consentiti dalla legge al fine di ridurre i tempi di realizzazione.

*Il Ministro delle infrastrutture*

DI PIETRO

(5 ottobre 2007)

---

BULGARELLI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

le agenzie di stampa in data 31 maggio 2006 riportavano la notizia del suicidio di un detenuto di 50 anni, di cui non venivano fornite le generalità, avvenuto nel carcere di Iglesias; la morte sarebbe risalente a molti giorni prima ma la notizia è trapelata soltanto in data 31 maggio;

l'uomo, la cui pena sarebbe scaduta tra un anno, era stato rinchiuso per circa due mesi in cella di isolamento perché trovato in possesso di un telefono cellulare; risulterebbe inoltre che dopo il reclamo presentato alla direzione del carcere, questa abbia espresso parere favorevole per il reinserimento nel regime ordinario di detenzione, ma il Tribunale di sorveglianza avrebbe accolto l'istanza solo dopo 2 mesi e il detenuto, poco dopo essere uscito dall'isolamento, ormai provato psicologicamente, si è dato la morte impiccandosi,

si chiede di sapere:

quali siano le generalità del detenuto deceduto;

per quale motivo la direzione del carcere non abbia dato subito notizia del decesso e di esso si sia saputo solo alcuni giorni dopo per vie informali;

se corrisponda al vero che la direzione del carcere, dietro istanza del detenuto, abbia dato parere favorevole al suo reinserimento nel regime ordinario di detenzione;

se corrisponda al vero che il Tribunale di sorveglianza abbia vagliato l'istanza solo due mesi dopo la sua presentazione;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno disporre un'ispezione presso il carcere di Iglesias per fare luce sull'esatta dinamica dell'episodio e per appurare se vi siano state negligenze da parte della direzione;

se non ritenga opportuno interpellare nelle forme proprie il Tribunale di sorveglianza per acclarare se si siano effettivamente verificati ritardi ingiustificati nel vaglio dell'istanza presentata dal detenuto.

(4-00145)

(27 giugno 2006)

RISPOSTA. – Si comunica che gli elementi forniti portano ad individuare in Sandro Vittorio Fadda, nato a Sassari il 9 ottobre 1956, il detenuto cui si riferisce l'interrogante.

Il predetto detenuto, condannato in via definitiva per violazione della legge sulla droga e maltrattamenti in famiglia, con fine pena previsto per il 27 dicembre 2006, era ristretto presso la caserma dei carabinieri di Iglesias dall'11 febbraio 2006.

Già sottoposto al regime della sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-*bis* O.P. con decreto datato 22 marzo 2006, ne aveva ottenuto, a seguito di reclamo, la revoca da parte del competente Tribunale di Sorveglianza in data 16 maggio 2006.

Risulta, peraltro, che sin dall'inizio della detenzione il Fadda aveva messo in atto talune manifestazioni di protesta a scopo dimostrativo, come lo sciopero della fame ed alcuni gesti autolesionistici di lievissima entità che, tuttavia, avevano indotto gli operatori sanitari a tenerlo sotto costante controllo.

In data 29 maggio 2006, senza che fosse dato ravvisare alcun sintomo delle intenzioni autosoppressive, il detenuto si suicidava mediante impiccagione.

Sull'evento è stata immediatamente disposta una indagine amministrativa, all'esito della quale non sono emerse responsabilità di sorta a carico degli operatori in servizio presso l'istituto di Iglesias.

Dagli atti trasmessi dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, si rileva, peraltro, che la comunicazione del decesso è stata data alle autorità competenti nello stesso giorno.

Per quanto concerne il secondo quesito posto dall'interrogante, si precisa che la Direzione della caserma dei carabinieri di Iglesias non ha trasmesso alcun parere al Tribunale di Sorveglianza, né tanto meno avrebbe potuto, posto che ai sensi della normativa vigente la citata autorità giudiziaria non è chiamata, in sede di reclamo avverso il decreto di sottoposizione alla sorveglianza particolare, ad esprimere valutazioni di merito, ma solo a vagliare la legittimità dell'azione amministrativa ed il rispetto dei limiti imposti dalla legge per l'applicazione del citato regime penitenziario.

L'atto cui l'interrogante si riferisce è probabilmente la relazione comportamentale redatta dall'educatore in data 8 maggio 2006 – documento senza il quale non sarebbe stato possibile da parte del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari giungere ad una ponderata decisione – che riferiva sulla posizione del condannato in relazione alla violazione disciplinare at-

tribuitagli, sulle sue condizioni personali e di salute ed esprimeva un giudizio sulla funzione special-preventiva della pena applicata al Fadda.

Per quanto concerne il lasso di tempo trascorso fra la proposizione del reclamo presentato dal Fadda in data 25 marzo 2006 e la decisione del Tribunale di Sorveglianza, intervenuta il 16 maggio 2006, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari ha fatto presente che il tempo medio intercorrente fra la presentazione dell'istanza e la decisione è stato in questi ultimi anni ridotto a quattro mesi e mezzo per tutti i detenuti, grazie al raddoppio delle udienze previste tabellarmente, cui devono partecipare il magistrato di sorveglianza competente e gli esperti previsti, non potendosi convocarle *ad hoc*. Nel caso di specie, il citato Presidente ha evidenziato che il tempo medio è stato dimezzato. Infatti dal 27 marzo, data in cui pervenivano al citato Tribunale i motivi a sostegno del reclamo (richiesti a pena di inammissibilità) al 16 maggio (data dell'udienza) sono trascorsi 49 giorni, inclusi i 10 giorni liberi antecedenti l'udienza, richiesti dall'articolo 666 del codice di procedura penale a pena di nullità.

Tali tempi sono stati occupati, come risulta da quanto sopra riferito, ad acquisire, nel rispetto delle procedure, gli atti necessari a decidere.

Pertanto, si fa presente che non appaiono emergere, nel caso di specie, profili suscettibili di valutazione in sede disciplinare in merito all'operato dei magistrati che si sono occupati della vicenda in questione.

*Il Ministro della giustizia*

MASTELLA

(12 ottobre 2007)

---

BULGARELLI. – *Ai Ministri della giustizia, della pubblica istruzione e per i beni e le attività culturali.* – Risultando all'interrogante che:

l'ufficio Arti figurative della SIAE ha inoltrato varie denunce, con richiesta di ingenti somme pecuniarie, al sig. Enrico Galavotti, insegnante di Cesena, autore di ipertesti pubblicati sul sito *Internet* di didattica e cultura *non-profit* di Cesena [www.homolaicus.com](http://www.homolaicus.com), da lui realizzato e gestito attivamente da un decennio; Galavotti, meglio conosciuto in rete col *nickname* di Galarico, è uno dei fondatori del *web* didattico nazionale, ed è stato denunciato per l'utilizzo di immagini digitali riproducenti 74 dipinti protetti dai diritti d'autore;

la decisione della SIAE induce a forti preoccupazioni per l'aver introdotto un precedente che potrebbe avere forti ripercussioni negative sull'operato di tutti quegli insegnanti autori di siti *Internet* e divulgatori di preziosi materiali didattici e culturali; la SIAE, infatti, applicando a giudizio dell'interrogante in maniera distorta una legge le cui origini risalgono all'anteguerra (legge del 22 aprile 1941, n. 633, e successivamente adeguata con la cosiddetta «Legge Urbani», legge 22 maggio 2004, n. 128) e non individuando alcuna differenza tra uso didattico-formativo-istituzionale e uso commerciale, pretende il pagamento di cifre rilevanti relative a

diritti d'autore su opere protette realizzate da artisti viventi o scomparsi da meno di 70 anni;

in particolare la SIAE, applicando impropriamente solo ed esclusivamente l'art. 3 della legge 633 del 1941, sostiene discrezionalmente che l'utilizzazione, anche parziale, di un'opera costituisca lesione del diritto morale dell'autore e che la riproduzione non autorizzata delle opere in questione leda gli esclusivi diritti patrimoniali che la legge riconosce a quest'ultimo; al tempo stesso la SIAE trascura, però, l'applicazione dell'art. 70 della stessa legge del 1941, che prevede massima libertà per l'uso di immagini a scopo didattico non commerciale e di insegnamento senza finalità di lucro, a patto di citare la fonte (cosa che è avvenuta regolarmente nel sito in questione);

sono innumerevoli le conseguenze dirette che si potranno verificare interpretando in maniera distorta la norma:

qualsiasi sito scolastico o *blog* didattico che utilizza per puro scopo didattico *file* sonori, immagini protette, citazioni d'autore rischia ingenti sanzioni e quindi la chiusura immediata;

le rappresentazioni teatrali, i saggi di fine anno caratterizzati da sottofondi musicali alla presenza di pubblico o dei genitori diverrebbero insostenibili dal punto di vista economico;

la realizzazione di *cd-rom* didattici e la creazione di ipertesti risulterebbe estremamente costosa;

la libertà didattica e le specifiche competenze professionali degli insegnanti ne risulterebbero pesantemente condizionate;

il comportamento della SIAE, in sostanza, appare limitare fortemente la funzione formativa della scuola e la libertà didattica degli insegnanti; a tale proposito, si fa presente che la legislazione statunitense sul *fair use* permette di pubblicare materiali sotto *copyright* senza autorizzazione, purché vi siano fini e intenti educativi; il principio del *fair use*, infatti, rende i lavori protetti dal diritto d'autore disponibili al pubblico come materiale grezzo senza la necessità di autorizzazione, a condizione che tale libero utilizzo soddisfi le finalità della legge sul diritto d'autore, che la Costituzione degli Stati Uniti d'America definisce come promozione «del progresso della scienza e delle arti utili»; la dottrina tenta in questo modo di equilibrare gli interessi dei titolari di diritti individuali con i benefici sociali o culturali che derivano dalla creazione e dalla distribuzione dei lavori derivanti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno – attraverso specifici provvedimenti di competenza – esentare gli insegnanti, nell'ambito della propria specifica funzione educativa, formativa e didattica, dall'osservanza del *copyright*, operando essi in un contesto palesemente senza fini di lucro e di alta utilità sociale;

se non ritengano opportuno introdurre anche in Italia, in materia di diritto d'autore, il principio del *fair use*.

(4-01271)

(7 febbraio 2007)

RISPOSTA. – Per quanto di competenza, questa amministrazione chiarisce quanto segue:

a) quanto all'opportunità di esentare dall'osservanza del *copyright* «gli insegnanti, nell'ambito della propria specifica funzione educativa, formativa e didattica, operando essi in un contesto palesemente senza fini di lucro e di alta utilità sociale» si fa presente che l'articolo 70 legge sul diritto d'autore prevede che il riassunto, la citazione, la riproduzione di brani o parti di opera sono liberi se effettuati per uso di critica o discussione nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza con l'utilizzazione economica dell'opera. Inoltre, la norma chiarisce che le operazioni sopra esemplificate (riassunto, citazione e riproduzione dell'opera o di sue parti) quando effettuate per fini di insegnamento o di ricerca scientifica devono avvenire per finalità illustrative e non commerciali. Inoltre, le dette operazioni (riassunto, riproduzione e citazione) debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

L'applicazione dei principi dell'articolo 70 sopra ricordati, rivestendo tale norma carattere di eccezionalità rispetto alla generale regola del diritto al compenso scaturente dallo sfruttamento di opera altrui è di stretta interpretazione e, in tal senso, si è sempre orientata la giurisprudenza. Ne consegue perciò che, in difetto anche di uno solo dei presupposti dettati dalla norma, la fattispecie di utilizzazione rientra nell'ipotesi generale di cui all'articolo 3.

Ciò premesso, la richiesta inviata dall'Ufficio arti figurative sezione opere letterarie e arti figurative della Direzione generale della SIAE al titolare del sito *Internet* [www.homolaicus.com](http://www.homolaicus.com) era tesa al recupero dei diritti di riproduzione per avere il sito pubblicato, per un lungo periodo di tempo, opere appartenenti al repertorio delle arti figurative amministrato dalla SIAE. L'ente ha riferito di aver proceduto, nel caso di specie, all'ordinaria applicazione della normativa vigente in quanto non ricorrevano in tal caso i presupposti previsti dal richiamato articolo 70 per l'esenzione. Più specificamente, l'utilizzazione nel citato sito *web* di opere dell'arte figurativa intere o per parti significative di esse è stata ritenuta suscettibile di creare concorrenza all'ordinaria utilizzazione economica dell'opera, trattandosi di un sito accessibile a tutti i navigatori della rete indistintamente e nel quale sono presenti anche espliciti messaggi di promozione commerciale che sono stati letti dall'ente competente come segni di una finalità commerciale del sito seppur di tipo indiretto o collaterale.

b) quanto poi all'opportunità di «introdurre anche in Italia, in materia di diritto d'autore, il principio del *fair use*, si fa presente che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, recante «Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione», è stato modificato l'articolo 70 della legge sul diritto d'autore. Pertanto, il testo oggi vigente di tale disposizione, che è quello sopra sin-

tetizzato, riproduce nella sostanza la disciplina statunitense sul *fair use*. Infatti, i quattro elementi che caratterizzano tale disciplina, come rinvenienti nella Section 107 del *Copyright Act*, e cioè: – finalità e caratteristiche dell'uso (natura non commerciale, finalità educative senza fini di lucro); – natura dell'opera tutelata; – ampiezza ed importanza della parte utilizzata in rapporto all'intera opera tutelata; – effetto anche potenzialmente concorrenziale dell'utilizzazione ricorrono a ben vedere anche nell'articolo 70 della legge sul diritto d'autore.

Pertanto, a giudizio di questa amministrazione l'ordinamento civile italiano in materia del diritto d'autore risulta oggi conforme, negli assetti fondamentali, non solo a quello degli altri paesi dell'Europa continentale ma anche a quello dei Paesi dell'area del *copyright* anglosassone.

*Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*

MARCUCCI

(3 ottobre 2007)

---

CAPRILI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che:

l'azienda FAPIM con sede in Altopascio (Lucca) è un'impresa metalmeccanica che produce accessori per serramenti in alluminio con un totale di 437 dipendenti (di cui 71 a domicilio);

molte lavoratrici risultano operate al tunnel carpale a causa dei ritmi di lavoro e ad alcune di esse è stata riconosciuta la malattia professionale,

si chiede di sapere quanti lavoratori e lavoratrici FAPIM risultino iscritti all'INAIL di Lucca perché affetti da tunnel carpale.

(4-02168)

(14 giugno 2007)

RISPOSTA. – Si comunicano i risultati dell'ispezione effettuata dalla Direzione provinciale del lavoro di Livorno, presso la sede legale della Fapim S.p.A., nel mese di luglio 2007.

Durante l'accertamento ispettivo è stata richiesta alla ditta l'esibizione delle denunce presentate all'INAIL per malattia professionale e delle relazioni annuali redatte dal medico competente, nonché di ogni altra documentazione idonea.

Sono stati esibiti i seguenti documenti:

– fascicolo concernente la malattia professionale, riconosciuta dall'INAIL, ad una dipendente, manifestatasi in data 17 maggio 2005, con diagnosi di epicondilite al gomito destro e periartrite al braccio sinistro (tunnel carpale);

– fascicolo concernente la denuncia di malattia professionale di una dipendente manifestatasi in data 3 febbraio 2006, con diagnosi di tendino-



patia avambraccio destro (tunnel carpale), definita negativamente dall'INAIL;

– fascicolo concernente la denuncia di malattia professionale di una dipendente, manifestatasi in data 9 febbraio 2005, con diagnosi di stato ansioso depressivo, definita negativamente dall'INAIL per assenza della malattia denunciata.

Inoltre, da un riscontro effettuato presso la locale sede INAIL è emerso che le denunce di malattia professionale ad oggi presentata dalla FAPIM S.p.A. sono in tutto cinque.

Infatti, oltre alle tre denunce sopra indicate, ne risultano altre due:

– denuncia di un dipendente, relativa a malattia professionale manifestatasi in data 22 agosto 2001, con patologia non diagnosticata, definita negativamente dall'INAIL;

– denuncia di un dipendente, relativa a malattia professionale manifestatasi il 20 novembre 2001, con patologia di ipoacusia, definita negativamente dall'INAIL.

Da quanto sopra indicato emerge che dei due casi relativi a «sindrome del tunnel carpale», soltanto per uno è stata riconosciuta la malattia professionale, con una percentuale di invalidità pari al 6 per cento.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DAMIANO

(8 ottobre 2007)

DE GREGORIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e dell'interno.* – Premesso che:

l'interrogante, Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) del Senato e *leader* del movimento politico «Italiani nel mondo», ha potuto constatare che, a più riprese, negli ultimi mesi, ha subito pedinamenti e riprese fotografiche da parte di soggetti che, a piedi o a bordo di potenti motociclette, lo hanno seguito anche in occasioni nelle quali era in compagnia di alti funzionari dello Stato e delle forze armate della Repubblica ed una volta, in particolare, del direttore del sismi Nicolò Pollari;

lo stesso è al corrente del fatto che i Servizi abbiano informato il Governo della circostanza e che abbiano indagato sui numeri di targa delle moto, oltre che sui misteriosi soggetti che svolgevano le illecite attività di controllo ai suoi danni;

considerata la delicatezza degli argomenti che l'interrogante, nella qualità di Presidente della Commissione Difesa del Senato, tratta quotidianamente con grave rischio della propria incolumità e l'illiceità dei comportamenti di tali oscuri soggetti,

si chiede di conoscere:

quale esito abbiano sortito gli approfondimenti investigativi posti in essere;

quali azioni intendano intraprendere i Ministri in indirizzo dinanzi alla limitazione della libertà individuale di un parlamentare della Repubblica;

se per caso tali azioni siano da ascrivere alla torbida contrapposizione di poteri segnalata dal Presidente emerito della Repubblica, Francesco Cossiga, atteso che lo scrivente si è più volte occupato della vicenda relativa alle indagini sul sequestro di Abu Omar.

(4-00986)

(12 dicembre 2006)

RISPOSTA. – La Segreteria generale del CESIS ha reso noto di aver appositamente interpellato i Servizi i quali hanno comunicato di non avere elementi investigativi da segnalare per gli aspetti di specifica competenza.

Si fa, altresì, presente che anche gli approfonditi esami istruttori condotti, in sede locale, dai Prefetti di Roma e di Napoli non hanno evidenziato alcun elemento di riscontro in ordine ai fatti segnalati dall'interrogante, né l'esistenza di indicatori rilevanti sotto il profilo della sicurezza personale.

Sulla base di tali valutazioni è stato, quindi, istituito un servizio di vigilanza generica radio-collegata presso la sua abitazione, non ravvisando, in sede locale, elementi di rischio riconducibili nella fattispecie, di cui all'articolo 1 della legge n. 133 del 2002.

*Il Ministro per i rapporti con il Parlamento  
e le riforme istituzionali*

CHITI

(11 settembre 2007)

DE GREGORIO. – *Ai Ministri della giustizia, dell'interno e della salute.* – Risultando all'interrogante che:

il 27 marzo 2006, presso l'Hotel Royal Continental di Napoli, l'Assessore alla sanità della Regione Campania, Angelo Montemarano, ha promosso un convegno per lanciare, in Campania, la figura dell'operatore socio sanitario (O.S.S.);

al convegno hanno partecipato autorevoli esponenti della Margherita, ed è stata annunciata la partecipazione dei direttori generali delle ASL, delle aziende ospedaliere di rilevanza nazionale e delle organizzazioni sindacali del settore in Campania;

il convegno – singolarmente, a giudizio dell'interrogante – è stato promosso alla vigilia della competizione politica nazionale e delle elezioni amministrative;

nel *dépliant* di presentazione del convegno si ringraziavano alcune scuole di formazione (tra cui qualcuna finanziata dalla Regione Campania), che venivano indicate quali *sponsor* dell'iniziativa (Multicenter School; A.C.I.I.E.F.; Assofram; F.T; Tecnoscuola);

in quel convegno è stata illustrata la legge regionale n. 13 del 17 luglio 2002 che istituiva la figura professionale dell'operatore socio-sanitario che, munito di qualifica al termine di una specifica formazione professionale, avrebbe potuto operare in un contesto sociale e sanitario, alle dipendenze di strutture ospedaliere, enti pubblici e privati, soddisfacendo il fabbisogno annuale, indicato da un fantomatico «Piano sanitario regionale» che la Giunta Regionale della Campania avrebbe dovuto determinare;

dal marzo 2006 ad oggi si sono iscritti a tali corsi di formazione per la qualifica di operatore socio-sanitario oltre 20.000 giovani della Campania, che hanno provveduto a «formarsi» a pagamento presso scuole di formazione, le quali hanno lasciato immaginare che la qualifica sarebbe stata utile per essere assunti presso strutture ospedaliere che avrebbero ampliato le proprie piante organiche per far spazio a questa nuova ed indispensabile figura professionale;

il 14 ottobre 2006, con legge regionale n. 21, la Giunta regionale della Campania ha sancito nuovamente la necessità della qualificazione di questa figura professionale sostenendo, all'art. 1, l'esistenza di un fantomatico fabbisogno delle strutture sanitarie pubbliche della Regione, lasciando intravedere nuovamente lo sbocco lavorativo per i corsisti qualificati e qualificandi;

in tal modo, a giudizio dell'interrogante, si è creato un «infame» mercato della speranza, alimentato da politici «senza scrupoli» e da sindacalisti, questi ultimi spesso in accordo con le scuole di formazione, dalle quali hanno ricevuto favori e prebende;

gli operatori socio-sanitari, ormai certi di essere stati trattati in inganno dalla inesistenza assoluta di sbocchi lavorativi, irretiti peraltro da partiti politici che hanno promesso loro l'immissione nella pubblica amministrazione, hanno manifestato pubblicamente, chiedendo di essere ricevuti dal Prefetto di Napoli,

si chiede di sapere:

se la Regione Campania ed il suo Presidente Antonio Bassolino ritengano di dover interrompere tale, a giudizio dell'interrogante, turpe mercato della speranza;

se la Magistratura abbia ritenuto di dover approfondire l'eventuale scempio determinato dal ricorso a quello che appare, a giudizio dell'interrogante, un vero e proprio voto di scambio.

(4-01052)

(15 dicembre 2006)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione in oggetto a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli ha comunicato al riguardo che gli aderenti al «Comitato corsisti Operatori socio-sanitari» hanno attuato in data 6 dicembre 2006 una manifestazione di pro-

testa, raggiungendo in corteo la sede della Prefettura, dove è stata ricevuta una loro delegazione.

Nel corso dell'incontro sono stati segnalati i sacrifici economici, sostenuti dai partecipanti ai corsi di formazione svolti presso strutture private, per ottenere la qualifica di operatore socio-sanitario, in vista di un futuro inserimento nel mondo del lavoro.

Si precisa che la legge regionale della Campania del 14 ottobre 2006, n. 21, ha stabilito che, previa determinazione del fabbisogno formativo, la qualificazione avviene attraverso corsi svolti dalle strutture pubbliche e, pertanto, gratuiti per i partecipanti.

Con decreto dirigenziale dell'11 dicembre 2006, è stato approvato il bando per l'ammissione al programma di formazione professionale per Operatore socio-sanitario per soggetti non dipendenti da strutture sanitarie.

La Prefettura ha precisato che tale ultima iniziativa, pur condivisibile in linea di principio, si traduce di fatto – ad avviso dei delegati intervenuti – «in una vera e propria beffa per quei corsisti che, dopo aver dovuto pagare la propria formazione, non hanno trovato ancora una collocazione lavorativa e vedono pertanto minacciata tale prospettiva, considerato che i nuovi corsi consentiranno ad altre persone di acquisire il titolo professionale di operatore socio-sanitario, per cui, alla fine, il numero degli abilitati a svolgere detta attività diventerebbe di gran lunga superiore all'effettivo fabbisogno».

Quanto sopra è stato portato all'attenzione del Presidente della Regione Campania e dell'Assessore alla formazione e lavoro della Regione Campania.

L'Assessore regionale alla sanità ha precisato che il decreto dirigenziale dell'11 dicembre 2006, con il quale è stato approvato il citato bando, è stato annullato con un successivo provvedimento sulla base di quanto rilevato dal Presidente della Regione in merito all'inosservanza dell'art. 1, comma 4, della legge regionale del 14 ottobre 2006, n. 21, il quale stabilisce che l'amministrazione regionale deve sentire le competenti commissioni consiliari prima di adottare il bando annuale di selezione pubblica, utile a individuare i destinatari dei corsi di formazione; nel caso in esame, le commissioni non sono state sentite.

Il bando annullato aveva comunque ad oggetto un programma di formazione destinato a soggetti disoccupati o inoccupati, e non un programma di reinserimento lavorativo.

All'epoca dell'emanazione del provvedimento dirigenziale, nell'impossibilità di procedere alla quantificazione del fabbisogno formativo per l'anno 2006 per l'imminente scadenza dell'anno, si è reso necessario assumere, quale base numerica per la programmazione regionale, le potenzialità formative stimate dalle strutture sanitarie coinvolte.

Per il primo anno sono stati previsti 1.200 soggetti da avviare al citato programma di formazione, in possesso dei seguenti requisiti:

– essere inoccupato o disoccupato ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (quindi iscritto al Centro per l'impiego di appartenenza territoriale);

- essere residente nella regione Campania e nella provincia per la quale si partecipa al bando (non risultando valida ai fini della partecipazione al concorso l'eventuale richiesta di cambio di residenza in atto);
- essere in possesso del diploma della scuola dell'obbligo;
- aver compiuto il diciassettesimo anno d'età alla data di scadenza del bando.

La formulazione della graduatoria è stata affidata alle cinque Aziende sanitarie di «riferimento», una per ciascuna provincia, e sulla base dell'ordine di protocollo delle istanze pervenute.

Il competente Settore regionale sta effettuando una ricognizione del numero di istanze pervenute alle Aziende capofila del progetto formativo annullato; tale dato sarà oggetto di verifica anche da parte dei firmatari dell'accordo, in base al quale venne dato avvio all'attività di formazione degli Operatori socio-sanitari, al fine di poter determinare il fabbisogno di formazione, che dovrà considerare, quale parametro di riferimento, l'arco temporale degli anni 2006-2007.

Al termine di tale procedimento, la Regione procederà all'adozione dei conseguenti adempimenti, in esecuzione della legge regionale n. 21 del 14 ottobre 2006, allo scopo di dare risposta alle legittime aspirazioni degli interessati.

In merito a quanto richiesto dall'atto parlamentare circa possibili interventi dell'autorità giudiziaria sulla vicenda in esame, si precisa che non sono pervenute notizie dal competente Ministero della giustizia.

*Il Sottosegretario di Stato per la salute*

PATTA

(10 ottobre 2007)

DE PETRIS. – *Ai Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

risulta attualmente autorizzato nell'Unione europea, per uso alimentare umano e nei mangimi zootecnici, il mais geneticamente modificato denominato MON863, brevetto registrato dalla soc. Monsanto;

il mais suddetto produce una tossina artificiale (Cry3Bb1) che dovrebbe conferire resistenza all'azione di alcuni parassiti (*Diabrotica spp.*);

nel corso della procedura che ha condotto all'autorizzazione comunitaria, esperti della Commissione francese sull'ingegneria genetica (CGB) avevano già sollevato dubbi e critiche in merito al contenuto dello studio, allegato alla documentazione fornita per l'istruttoria, condotto dalla soc. Monsanto sui topi di laboratorio alimentati per 90 giorni con il prodotto in questione, con particolare riferimento al rischio di tossicità;

la rivista scientifica «Archives of Environmental Contamination and Toxicology» ha pubblicato nei giorni scorsi una nuova valutazione indipendente, condotta da esperti del CRIIGEN (Comitato per l'informazione e la ricerca indipendente sull'ingegneria genetica), dei dati forniti

dalla soc. Monsanto nel citato studio sull'alimentazione delle cavie di laboratorio con il MON863, dalla quale si evincono nuovi elementi di preoccupazione in ordine agli effetti sul metabolismo;

in particolare la nuova valutazione ha evidenziato: segni evidenti di anomalia nelle funzioni di fegato e reni degli animali esaminati, desumibili dalle analisi del sangue e delle urine; anomalie nella crescita e nel peso, con variazioni significative nei due sessi, tali da far supporre differenze ormonali indotte nel metabolismo;

il mais MON863 circola attualmente sul territorio nazionale, sia nell'ambito di prodotti alimentari trasformati destinati al consumo umano (anche se non indicato in etichetta in relazione alla soglia di tolleranza ammessa allo 0,9 per cento) che nell'ambito di mangimi destinati all'alimentazione zootecnica;

l'art.25 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, prevede che i Ministri cui compete la vigilanza, qualora sussistano fondati motivi di ritenere che un organismo geneticamente modificato possa costituire un rischio per la salute umana, animale o per l'ambiente, possano applicare la cosiddetta «clausola di salvaguardia» prevista dalla normativa comunitaria per vietare temporaneamente l'immissione sul mercato, l'uso e la vendita sul territorio nazionale del prodotto in questione;

desta preoccupazione che prodotti geneticamente modificati possano essere stati autorizzati sul territorio europeo sulla base di valutazioni analitiche insufficienti, al termine di procedure istruttorie non in grado di garantire adeguatamente l'innocuità per la salute pubblica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritengano opportuno ed urgente, alla luce delle risultanze di ricerca pubblicate dalla rivista «Archives of Environmental Contamination and Toxicology» sul rischio di tossicità del mais MON863, disporre la sospensione dell'immissione sul mercato nazionale di tale prodotto, applicando la clausola di salvaguardia di cui all'art.25 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

se non ritengano necessario intraprendere le necessarie iniziative in tutte le sedi comunitarie affinché si provveda ad una approfondita revisione dei processi autorizzativi dei prodotti geneticamente modificati, tale da assicurare l'intervento di valutazioni scientifiche indipendenti e di un approfondito esame dei rischi tossicologici ed allergenici, oltre che delle conseguenze dal punto di vista ambientale.

(4-01564)

(20 marzo 2007)

RISPOSTA. – Preliminarmente appare opportuno riportare una sintetica «storia cronologica» dell'*iter* di commercializzazione del mais linea MON 863 della ditta Monsanto.

Nel 2002, su richiesta della citata società la Germania presentò, ai sensi della direttiva 2001/18/CE relativa all'emissione deliberata nell'am-

biente di organismi geneticamente modificati (OGM), la notifica n. C/DE/02/09 per la commercializzazione del mais citato.

Nel giugno 2003, tale notifica venne discussa dalla Commissione interministeriale per le biotecnologie (CIB), che espresse una serie di obiezioni, formulando alla Monsanto la richiesta di fornire ulteriori e più approfondite informazioni.

Nel frattempo, l'*European Food Safety Authority* (EFSA), con il parere del 2 aprile 2004, ha asserito che, in considerazione dei dati forniti, non emergono motivi per ritenere che il MON 863 potesse avere, nel contesto dell'uso proposto, un effetto negativo sulla salute umana ed animale o sull'ambiente.

Secondo il parere dell'EFSA, sul piano della salute dei consumatori, il mais MON 863 ed i prodotti derivati sono altrettanto sicuri delle varietà di mais convenzionale e dei prodotti derivati.

Nel novembre 2004, le repliche della Monsanto, alla richiesta di informazioni formulata dal CIB, sono pervenute al Ministero dell'ambiente, autorità competente in materia ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, di attuazione della direttiva 2001/18/CE, e coordinatore della Commissione interministeriale di valutazione (CIV).

L'analisi della documentazione pervenuta confermò la valutazione negativa espressa in precedenza.

Nel mese di febbraio 2005, la Commissione europea ha riunito il Comitato regolamentare degli Stati membri, ai sensi dell'art. 30 della direttiva 2001/18/CE, per esprimere il parere in merito alla proposta di commercializzazione del mais MON 863.

Sulla proposta, posta in votazione, emerse il mancato raggiungimento della maggioranza qualificata (a favore voti 104, contrari voti 103, fra i quali quello dell'Italia, astenuti voti 114); l'esito della votazione obbligò la Commissione europea (ai sensi dell'art. 54, par. 4) della decisione del Consiglio n. 1999/468/CE), a presentare il *dossier* sul tavolo del Consiglio dei ministri dell'ambiente.

Il 24 giugno 2005 si è riunito il Consiglio ambiente ed anche in quella occasione non è stata raggiunta la maggioranza qualificata necessaria per l'approvazione o il rigetto della proposta di decisione avanzata dalla Commissione europea.

La decisione comunitaria 2005/608/CE ha autorizzato l'immissione in commercio del granturco *Zea mays* L. Linea MON 863, per tutti gli usi ad eccezione della alimentazione umana e della coltivazione.

Con decisione n. 2006/68/CE della Commissione europea è stata autorizzata la commercializzazione per l'alimentazione umana ed animale dei prodotti ed ingredienti alimentari derivati dal mais MON 863, ai sensi del regolamento 258/97/CE relativo ai nuovi alimenti ed ingredienti alimentari.

Pertanto, il prodotto è stato iscritto nel registro comunitario degli elementi e mangimi geneticamente modificati, come previsto dal regolamento comunitario CE 1829/2003, e può essere immesso nel mercato come prodotto destinato sia all'alimentazione umana sia a quella animale.

Sulla base di quanto sopra precisato e relativamente alla richiesta di applicazione della clausola di salvaguardia (articolo 25 del decreto legislativo n. 224/2003), deve essere sottolineato che tale norma subordina la possibilità dell'adozione del provvedimento d'urgenza, finalizzato alla limitazione o al divieto temporaneo dell'immissione sul mercato, dell'uso o della vendita sul territorio nazionale di un OGM, come tale o contenuto in un prodotto, alla sussistenza di un fondato motivo per ritenere che detto OGM possa costituire un rischio per la salute umana, animale e per l'ambiente; detto motivo deve trovare la propria fondatezza su nuove informazioni, successive alla data di autorizzazione, che riguardino la valutazione dei rischi ambientali o su una nuova valutazione delle informazioni esistenti, basata su diverse o supplementari conoscenze scientifiche.

In merito alla possibile revisione dei processi autorizzativi dei prodotti geneticamente modificati, si segnala che la Commissione europea, a seguito della pubblicazione dello studio del «Committee for Independent Research and Genetic Engineering», ha invitato l'EFSA ad esprimersi sul denunciato rischio di tossicità del mais MON 863 e sull'opportunità di lasciare o meno in commercio questo prodotto.

Pertanto, i Ministeri competenti sono in attesa del parere dell'EFSA, nonché di quello conseguente della Comunità europea, per poter successivamente valutare l'opportunità di provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del mais MON 863.

*Il Sottosegretario di Stato per la salute*

PATTA

(10 ottobre 2007)

DE PETRIS. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

l'UNIRE con determina n. 134 del 24 maggio 2007 del Segretario generale, riguardante «Modalità di gestione dei rapporti con le realtà associative nel settore del Cavallo da Sella Italiano per le materie tecnico-operative» ha istituito la Conferenza generale sella al fine di analizzare le tematiche del settore nelle linee generali;

con la stessa delibera sono state istituite: la «Commissione per lo studio e le proposte di sviluppo del Piano allevatorio annuale del cavallo da sella italiano»; la «Commissione per i rapporti tecnici con la Fise»;

di tali commissioni sono stati chiamati a far parte (quali componenti permanenti) con poteri le seguenti associazioni: ANACSI (che rappresenta le APA), APICE (proprietari), ANIE (istruttori), Giacche Rosse (cavalieri di salto ostacoli), ANCCE (cavalieri di concorso completo), COE (organizzatori di eventi).

le sigle di dette associazioni si sintetizzano in acronimo «G. A. Sella» (Gruppo Associazioni Sella);

oltre le predette Associazioni anche l'AIPAC (allevatori e proprietari) entra a far parte del cosiddetto «collegio di base»;



le rimanenti associazioni: «ANICA» (allevatori del cavallo puro-sangue arabo); «ANACAAD» (allevatori del cavallo anglo-arabo e derivati); «ANAM» (allevatori cavallo maremmano) sono state, invece confinate in funzione consultiva;

l'Anam dispone di riconoscimento ufficiale da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto detentrica del libro genealogico del cavallo maremmano e il cavallo di razza Anglo-Araba ed i suoi derivati rappresentati dall'ANACAAD costituiscono in termini percentuali oltre il 40 per cento dei cavalli da sella allevati in Italia;

l'ANICA e l'ANACAAD rappresentano ben due delle tre sezioni del libro genealogico del cavallo da sella italiano oggetto della determinazione UNIRE in premessa;

la delibera del Commissario straordinario dell'UNIRE n. 92 del 19 aprile 2006 recante «Regolamentazione riconoscimento da parte dell'UNIRE delle Associazioni rappresentative dei soggetti operanti nel settore ippico» esplica che tra i requisiti delle predette associazioni vi è quello di «rappresentanza di un'unica categoria ippica (...) con esclusione degli organismi portatori d'interessi facenti capo a differenti tipologie di operatori ippici»,

si chiede di sapere:

quali siano stati i criteri individuati dall'UNIRE per l'istituzione della Conferenza generale sella;

se tali criteri non risultino in contrasto con i fini istituzionali dell'Ente;

se per i membri, tutti o in parte, della «Commissione per i rapporti tecnici con la Fise», che prevede la presenza di due rappresentanti del «G. A. Sella» non sia riscontrabile la presenza di conflitto di interessi;

se non esista contrasto tra la deliberazione 92/2006 del Commissario straordinario dell'UNIRE e la determinazione 134/2007 del Segretario Generale UNIRE per quanto attiene i requisiti per il riconoscimento delle Associazioni.

(4-02463)

(24 luglio 2007)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione concernente talune problematiche legate alla determinazione del Segretario generale dell'UNIRE n. 134 del 24 maggio 2007, si evidenzia che il provvedimento in questione contempla la sola facoltà di mera consultazione da parte dell'ente di tutte le associazioni che compongono in maniera permanente la Conferenza generale.

Il provvedimento, invece, non attribuisce poteri di indirizzo ad alcuna associazione.

Un gruppo di associazioni (COE, APICE, ANACSI, GIACCHE ROSSE, ANIE), definite gruppo Associazioni sella e connotate dalla diversità di interessi se pur complementari, hanno sottoscritto tra loro un accordo di *partnership* che permette all'ente di conseguire obiettivi generali

di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, attraverso l'acquisizione rapida di tutti gli elementi utili per una esaustiva istruttoria dei provvedimenti da adottare.

Finalità primaria della Conferenza generale sella è l'attività che l'ente sviluppa nel settore dell'allevamento e della crescita delle qualità sportive dei cavalli destinati alle discipline olimpiche (salto ostacoli, *dressage*, completo).

In tale ottica, l'ANICA non vanta interessi specifici, in quanto i cavalli purosangue arabi sono principalmente destinati alle corse di *endurance* ed alle corse in piano.

Comunque, tenuto conto che il cavallo puro sangue arabo è una componente genetica del cavallo anglo-arabo, l'ente ha coinvolto l'associazione seppure in misura limitata alle tematiche di reale interesse.

L'ANACAAD, sigla recente nel panorama allevatorio, non recluta l'intero mondo dell'allevamento del cavallo anglo-arabo e sebbene prenda parte come uditrice alle assemblee generali della Conferenza internazionale del cavallo anglo-arabo (CCIAA), rappresenta interessi circoscritti e non generali.

Inoltre, l'ANACAAD non detiene il Libro genealogico di razza, tenuto, invece, dall'ente.

Tuttavia, l'ente ha ritenuto importante aggregare alla Conferenza generale sella anche l'ANACAAD, ma come per l'ANICA limitatamente alle attività consultive relative agli aspetti specifici del cavallo anglo-arabo.

Quanto all'ANAM, si evidenzia che il cavallo maremmano è un soggetto selezionato al di fuori dei criteri imposti dal disciplinare del Libro genealogico del cavallo sella-italiano bensì risponde a principi allevatori imposti dal proprio disciplinare.

La presenza dell'associazione nell'ambito della selezione del cavallo sella-italiano è di tipo «contributivo», in quanto è possibile ottenere cavalli registrabili sella-italiano mediante un incrocio di uno stallone effettivamente iscritto nel Libro genealogico del sella-italiano con una fattrice maremmana o da un incrocio di uno stallone maremmano con una fattrice effettivamente iscritta nel Libro genealogico del sella-italiano.

Ne consegue che anche tale associazione non è portatrice di interessi di carattere generale.

Quindi, l'ANICA, l'ANACAAD e l'ANAM sono membri effettivi e permanenti della Conferenza generale sella anche se il loro coinvolgimento si limita a tematiche specifiche, in quanto non portatrici di interessi generali nell'ambito delle predette discipline sportive olimpiche.

Il provvedimento in discussione, comunque, prevede che qualsiasi associazione possa chiedere la convocazione della Conferenza nei limiti degli interessi rappresentati.

Quanto alla esclusione dell'ANICA, dell'ANACAAD e dell'ANAM dalla Commissione consultiva per lo sviluppo dei piani allevatori e per le provvidenze, nel far presente che l'ANICA è già rappresentata nella Commissione tecnica centrale del Libro genealogico del cavallo sella-ita-

liano, si ribadisce che con essa non si attribuisce alcun potere di indirizzo ai rappresentanti delle associazioni chiamate a farne parte.

La Commissione costituisce un punto di contatto tra l'ente e le stesse associazioni per la disamina delle problematiche inerenti allo sviluppo dell'allevamento del cavallo sella-italiano.

Le scelte e le soluzioni da attuare restano una prerogativa dell'ente, che valuterà e stimerà la congruità delle proposte rappresentate nell'ambito della Commissione.

Le rappresentanze attualmente previste (Gruppo Associazioni sella e ANACSI) si connotano per la generalità dei loro interessi.

Allo stato, non si può escludere che, una volta monitorata la qualità e l'universalità dei contributi nell'ambito delle riunioni tematiche della Conferenza generale sella ed in considerazione dell'alto numero di cavalli anglo-arabi allevati in Italia, l'ente possa consentire all'ANACAAD la partecipazione alla Commissione.

Infine, riguardo al possibile conflitto di interessi ingenerato dalla presenza nella Commissione per i rapporti tecnici con la FISE di rappresentanti del Gruppo Associazioni sella, si evidenzia che i nominativi sono stati proposti dallo stesso Gruppo Associazioni sella con una indicazione pervenuta all'ente corredata dalla sottoscrizione di tutte le sigle aderenti.

Poiché il gruppo è portatore di interessi generali diversi ma complementari si presume che abbia effettuato la scelta su presupposti di garanzia.

L'ente da sempre, nei rapporti con la FISE, si è avvalso per lo sviluppo del programma sportivo dei giovani cavalli sella-italiano, di collaborazioni esterne, in quanto per sua stessa natura non è dotato di professionalità tecnico-sportive interne di profilo adeguato.

Quanto ad eventuali contrasti con la delibera 92/2006, si rappresenta che la stessa conserva tutta la sua efficacia ed il suo contenuto originario.

Pertanto, ciascuna associazione di categoria che vanti in proprio condizioni e *status* coerenti con i criteri di selezione per rappresentatività e sia dall'ente riconducibile a quegli stessi criteri mantiene inalterati i propri diritti nei confronti dell'ente.

*Il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali*

DE CASTRO

(12 ottobre 2007)

---

DONATI. – *Ai Ministri della giustizia e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

nella città di Mantova è riscontrabile una inaccettabile condizione dell'edificio in cui sono ubicati gli uffici del Tribunale e parte degli uffici della Procura della Repubblica per la mancanza di funzionalità delle aule di udienze e dei vari ambienti;

gli addetti locali al settore giustizia e l'Associazione nazionale magistrati, nel libro bianco presentato in occasione dell'inaugurazione del-

l'anno giudiziario 2005, hanno segnalato questa difficile situazione in cui gli addetti operano al di sotto del livello minimo di sicurezza;

considerato che:

la realizzazione di un nuovo Palazzo di giustizia per tutti gli uffici giudiziari di Mantova sta seguendo un *iter* amministrativo iniziato nel 1998 e nel 2005 è stato approvato il progetto definitivo;

il nuovo Palazzo di giustizia progettato prevede la costruzione di un edificio *ex novo* nell'area di Fiera Catena che, oltre a produrre un elevato consumo di suolo in un contesto ambientalmente e paesaggisticamente pregevole, implicherebbe una strategia di sviluppo della città che negli ultimi anni ha dato vita ad uno sviluppo urbanistico espansivo e non sostenibile della città di Mantova che presenta valori storici, urbani ed ambientali straordinari;

non è stato mai seriamente considerato un intervento alternativo meno invasivo all'interno del contesto urbano, che preveda la riqualificazione delle strutture esistenti già utilizzate per ospitare le strutture della giustizia a Mantova, eventualmente integrate da altre strutture esistenti da riutilizzare, adeguandole attraverso interventi di ristrutturazione;

i tempi di realizzazione di un nuovo Palazzo di giustizia lascerebbero comunque per lungo tempo inascoltata la domanda di spazi adeguati alle funzioni della giustizia a Mantova,

si chiede di sapere:

se il Ministro della giustizia, anche in considerazione della necessità di operare in tempi brevi, non intenda riconsiderare il progetto definitivo, sentiti gli enti locali, intervenendo, nell'ambito delle proprie competenze, presso le strutture competenti per valutare un progetto meno invasivo all'interno del contesto urbano, che preveda la riqualificazione di strutture esistenti già utilizzate per ospitare le strutture della giustizia a Mantova, eventualmente integrate da altre strutture esistenti ed adeguandole attraverso interventi di ristrutturazione;

se il Ministro per i beni e le attività culturali non intenda effettuare una verifica del progetto presentato per il nuovo Palazzo di giustizia di Mantova e verificarne la coerenza con i beni ambientali, paesaggistici e storici circostanti, sia in relazione alla localizzazione e sia rispetto alla qualità del manufatto architettonico.

(4-01215)

(31 gennaio 2007)

RISPOSTA. – Si fa presente che, ai sensi della legge n. 392 del 1941, il Comune è tenuto a fornire i locali necessari per gli uffici giudiziari e, come titolare delle scelte urbanistiche, ha il potere di individuare l'ubicazione della sede giudiziaria.

Pertanto, è il Comune che, in prima battuta, nell'effettuare la scelta in ordine alla sede degli uffici, valuta gli impatti di carattere ambientale ed urbanistico, anche in relazione a contesti storici di rilevante interesse.

Nella specie, peraltro, poiché per la realizzazione del nuovo palazzo di giustizia di Mantova è stato richiesto un finanziamento statale, gli aspetti tecnico-urbanistici sono stati anche valutati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il quale in data 30 luglio 2003 ha espresso parere favorevole al progetto, pur imponendo prescrizioni e raccomandazioni.

Sulle opere di edilizia giudiziaria finanziate per il tramite della Cassa depositi e prestiti, il Ministero della giustizia si limita ad esprimere il parere tecnico-funzionale di cui all'articolo 19 della legge n. 119 del 1981 che attiene, essenzialmente, alla utilità dell'edificio rispetto alle esigenze dell'amministrazione della giustizia.

Nel caso in esame il Ministero non ha espresso il parere di cui all'articolo 19 della legge n. 119 del 1981 necessario perché il Comune di Mantova ottenesse un finanziamento statale per il tramite della Cassa depositi e prestiti poiché, nel momento in cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto finanziabile la sola acquisizione dell'area, i fondi per l'edilizia giudiziaria erano esauriti.

A tutto ciò si aggiunga che, attualmente, l'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza per i beni ed attività culturali ha perso efficacia per il decorso del termine.

Inoltre, l'area è sottoposta a tutela paesaggistica ed è nelle immediate vicinanze del complesso medievale del Gradaro.

La Soprintendenza, per di più, ha manifestato la propria contrarietà al rilascio di ulteriori pareri favorevoli e ha, altresì, comunicato di avere avviato contatti con la proprietà, su richiesta di quest'ultima, per la definizione di un progetto alternativo pienamente rispettoso dei luoghi e delle testimonianze monumentali presenti.

Successivamente è stata interessata anche la Prefettura di Mantova – oltre che il Comune – affinché potesse essere presa in considerazione l'opportunità, in alternativa alla possibile locazione di nuovi locali, di procedere a provvedimenti ablativi di immobili idonei, viste le motivate ragioni di urgenza e di pericolo che giustificerebbero un provvedimento in tal senso.

Si precisa che, allo stato, non può essere concesso alcun finanziamento, né per qualsiasi intervento edilizio sull'attuale palazzo di giustizia, né per un eventuale stralcio del progetto del nuovo palazzo di giustizia, in considerazione dell'esaurimento, presso la Cassa depositi e prestiti, dei fondi destinati all'edilizia giudiziaria e del loro mancato rifinanziamento per l'anno in corso.

Peraltro, le competenti articolazioni ministeriali non hanno mancato di rilevare che il solo acquisto del suolo, senza certezza di poter completare in tempi brevi l'intera opera o un settore funzionale, non risolveva il problema logistico e pratico degli uffici giudiziari mantovani, ma determinava una immobilizzazione a tempo indefinito di risorse.

Nel momento in cui saranno disponibili nuove risorse, sarà possibile riesaminare le richieste di finanziamento del Comune di Mantova, tenendo conto, in termini di urgenza e di efficacia dell'intervento edilizio, della

comparazione con le numerose richieste di finanziamento di lavori di edilizia giudiziaria formulate da altri Comuni.

*Il Ministro della giustizia*

MASTELLA

(12 ottobre 2007)

FERRANTE. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

si apprende da notizie di stampa («la Repubblica», 14 marzo 2007, pagine locali di Palermo) della denuncia fatta da parte di Legambiente e del Movimento difesa del cittadino circa l'alto livello di solfati nell'acqua della città di Palermo, nonostante «il sindaco minimizza e l'Amap annuncia, a seguito di alcuni controlli interni, che (...) la presenza dei solfati è rientrata nella norma: 247 milligrammi, tre in meno del massimo»;

dalle stesse notizie di stampa si apprende che l'Amap, l'azienda municipalizzata che gestisce la risorsa acqua a Palermo, ritiene che «il problema degli sforamenti è destinato a ripetersi in futuro, tanto che l'Amap e il Comune ribadiscono l'intenzione di chiedere alla Regione e al Ministero della sanità una deroga sui limiti di legge»;

il Sindaco di Palermo, si legge nell'articolo, avrebbe dichiarato, che «non c'è mai stato alcun allarme né emergenza sui livelli di solfato (...) anzi (...) la situazione è sotto controllo e lo è sempre stata» ma anche che «nelle scorse settimane (...) i rilevamenti dell'Ausl 6 hanno accertato un dato compreso tra 300 e 350 milligrammi, superiore alla soglia di legge, ma inferiore a quanto consentito in altre regioni che hanno ottenuto la deroga ministeriale come il Veneto e il Lazio»;

lunedì 12 marzo 2007, secondo il Comune e l'Amia, società per l'igiene cittadina, nell'acqua erogata ai cittadini palermitani c'erano 270 milligrammi per litro, che ieri sono scesi a 247. Il quantitativo di solfati presenti nell'acqua varia però da zona a zona. Non esiste, dunque, un'analisi che possa accomunare tutti i quartieri di Palermo;

buon senso e saggia amministrazione avrebbe voluto che i cittadini palermitani fossero prontamente informati dei rischi derivanti dall'utilizzo dell'acqua distribuita nella rete cittadina ed ancor di più sarebbe stata opportuna l'emissione di un'apposita ordinanza al fine di non utilizzare l'acqua per il consumo umano; tutto questo a preventiva tutela della salute pubblica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda attivare tutte le procedure tecnico amministrative che portino immediatamente alla realizzazione di analisi sulle acque della rete idrica di Palermo per verificare la potabilità dell'acqua a tutela della salute dei cittadini di Palermo;

se non ritenga di dover intervenire per verificare se ci sono stati comportamenti omissivi da parte degli organi preposti alla tutela e controllo della salute pubblica.

(4-01825)

(2 maggio 2007)

RISPOSTA. – Con riferimento a quanto segnalato nell'interrogazione parlamentare, preliminarmente si precisa che il parametro solfati è inserito nell'allegato 1, parte C «Parametri indicatori», del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, di attuazione della Direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, quali sostanze «che in sé e ai valori proposti, non rappresentano un rischio per la salute umana: essi sono stati inseriti per fornire un'indicazione tempestiva delle variazioni nella qualità dell'acqua e dell'eventuale necessità di adottare azioni correttive».

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nelle proprie linee guida del 2004, non ha ritenuto di identificare un livello di solfati nelle acque potabili correlato ad effetti sanitari a rischio per la popolazione; tuttavia viene raccomandato che le autorità sanitarie debbano essere a conoscenza dell'eventuale esistenza di acque con contenuto di solfati superiore a 500 mg/L (valore, peraltro, indicato come *intake* giornaliero da tutte le fonti).

Inoltre, l'OMS ha evidenziato che a una concentrazione superiore a 250 mg/L, i solfati possono essere percepiti organoletticamente (sapore) e possono causare corrosione del sistema di distribuzione.

L'US Environmental Protection Agency (U.S.EPA) inserisce il parametro solfati nel «Secondary Drinking Water Regulation» ad una concentrazione di 250 mg/L (SMCLs), come *guideline*, in quanto possono influenzare gli aspetti organolettici senza costituire rischio per la salute umana.

In merito a quanto richiesto, si precisa che la gestione degli eventuali casi di non conformità ai valori indicati per tali parametri, è esercitata, nel caso segnalato, dalla Agenzia regionale acque e rifiuti e dall'AMAP spa (ente gestore dell'erogazione idrica nella città di Palermo), sentito il parere della Azienda USL n. 6 di Palermo, mentre la concessione di deroghe ed i conseguenti adempimenti sono di competenza dell'Assessorato per la sanità della Sicilia.

Nel merito, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Palermo ha comunicato che l'ente gestore, nel quadro delle fonti di approvvigionamento per uso urbano previste dalle apposite autorizzazioni e nell'ambito del piano di riparto predisposto dall'Agenzia regionale acque e rifiuti, utilizza per l'approvvigionamento idrico anche le acque provenienti dalla sorgente Presidiana (sita nel territorio di Cefalù) e dall'invaso di Rosamarina (sito nel territorio di Caccamo).

L'utilizzo dell'invaso di Rosamarina è iniziato nel 2002, con la realizzazione di una prima condotta di collegamento dell'invaso stesso con

l'acquedotto Scillato e di una seconda con l'acquedotto Scanzano-Risalaimi.

La sorgente Presidiana ha un tenore di cloruro di sodio che supera i limiti consentiti dalla normativa vigente; pertanto, l'Assessorato regionale per la sanità con nota del 21 febbraio 2007 ha rilasciato il nulla osta igienico-sanitario provvisorio per l'utilizzo di detta fonte, con la prescrizione che l'acqua immessa alla distribuzione non superi i parametri chimici previsti dal decreto legislativo n. 31 del 2001.

Per tale motivo, al fine di assicurare la necessaria miscelazione ed il rispetto della prescrizione, vengono immessi nella condotta dello Scillato solo 100 L/s di detta acqua.

L'AMAP ha precisato che le acque dell'invaso di Rosamarina sono invece caratterizzate da un significativo contenuto di solfato di calcio, che non supera i 400 mg/L, derivante dalla natura geologica del bacino imbrifero (terreni gessosi).

L'uso di tali acque è autorizzato dalle autorità sanitarie, dopo trattamento e miscelazione, presso l'impianto di potabilizzazione (contrada Risalaimi del comune di Marineo), con le acque dell'invaso Scanzano e delle sorgenti Risalaimi.

Per la stagione invernale 2006-2007, caratterizzata da una scarsa piovosità, la citata Agenzia regionale ha disposto una limitazione nei prelievi idrici dagli invasi, che ha determinato notevoli diminuzioni negli apporti disponibili di acque dell'invaso Scanzano e delle sorgenti Risalaimi, creando difficoltà nel mantenimento del rapporto di miscelazione con le acque dell'invaso di Rosamarina, necessario ad assicurare il rispetto del parametro solfati previsto dalla normativa vigente sulle acque potabili. Si è prodotto, di conseguenza, in assenza di possibili immediate alternative, il temporaneo, sia pur limitato, superamento del valore di riferimento, verificatosi nei periodi prima citati.

Relativamente alla lamentata mancata informazione alla cittadinanza palermitana e all'eventuale «emissione di una apposita ordinanza al fine di non utilizzare l'acqua per il consumo umano», il citato ente ha sottolineato che il parametro solfati, ai sensi della normativa vigente, non è ricompreso tra i cosiddetti parametri tossici né microbiologici (allegato I - Parte A e Parte B del decreto legislativo n. 31 del 2001) per i quali, in caso di superamento, indipendentemente dall'entità del valore, il Sindaco, sentita l'autorità sanitaria, ha l'obbligo di adottare immediatamente provvedimenti cautelativi o limitazioni all'uso potabile, a tutela della salute pubblica.

Il parametro solfati, contemplato, come già esposto nella tabella parte C del decreto legislativo n. 31 del 2001, è un parametro «che viene preso in considerazione per esprimere un giudizio complessivo di idoneità delle acque destinate al consumo umano, ma che non rappresenta un vincolo formale e rigido, come nel caso dei parametri tossici.

La presenza dei solfati in quantità superiore al valore limite fissato dal decreto legislativo n. 31 del 2001 è da ritenersi come una situazione non conforme, ma non indicativa di reale e immediato rischio igienico sa-



nitario per la salute pubblica, in quanto il superamento del valore limite di un parametro indicatore prevede un intervento discrezionale basato su una valutazione di merito in ordine alla tipologia ed entità del superamento stesso».

È stato, peraltro, segnalato che il Sindaco di Palermo, a seguito della comunicazione del 5 marzo 2007 della AUSL n. 6 di Palermo, con la quale si evidenziava la necessità di una ordinanza di non utilizzo dell'acqua per il consumo umano nelle zone cittadine servite dal serbatoio Monte Grifone e Pedemontana, ha convocato per il successivo 21 marzo una Conferenza di servizio, alla quale hanno partecipato i vertici aziendali e il Direttore generale dell'AMAP.

In tale occasione è stato concordato di informare la popolazione della non conformità del suddetto parametro qualora questa avesse continuato a persistere, nonostante le modifiche tecniche in corso di realizzazione, finalizzate a consentire una diversa miscelazione delle acque.

Viene, inoltre, confermato che dalla prima decade del mese di marzo 2007, le modifiche apportate all'utilizzo delle risorse idriche, grazie anche agli interventi tecnici eseguiti e alle successive condizioni meteorologiche favorevoli verificatesi nel frattempo, hanno assicurato il rientro ed il costante contenimento della presenza dei solfati nelle acque in distribuzione a Palermo.

L'AMAP sottolinea che la correttezza del comportamento tenuto dalle autorità in presenza del limitato temporaneo innalzamento del contenuto di solfati di calcio, mai oltre i 350 mg/L, è peraltro confermata anche da quanto verbalizzato nella suddetta Conferenza: «Si precisa che in dipendenza del consumo umano delle acque medesime, nel periodo considerato, non vi sono mai stati rischi per la salute dei cittadini».

È stata data assicurazione, inoltre, che la miscelazione delle acque della sorgente Presidiana e dell'invaso di Rosamarina viene tuttora eseguita con le acque dell'invaso Scanzano e delle sorgenti Risalaimi e, a brevissimo termine, sarà assicurata anche l'ulteriore possibilità di miscelazione con le acque provenienti dall'invaso di Piana degli Albanesi, la cui disponibilità, al momento, è ampiamente adeguata.

La soluzione definitiva della problematica in esame è prevista mediante la realizzazione di un impianto di dissalazione ad osmosi inversa, da costruire nel territorio del comune di Termini Imerese, i cui lavori sono stati assegnati con la procedura dell'appalto-concorso alla Coopcostruttori Scarl di Argenta (Ferrara) in data 17 giugno 2002; i lavori non sono stati ultimati per intervenuta rescissione contrattuale in data 30 luglio 2003, per gravi inadempienze contrattuali.

Detto impianto avrebbe dovuto assicurare l'integrazione idrica di 400 L/s delle acque provenienti dalla sorgente Presidiana, così direttamente ed interamente disponibili per la miscelazione delle acque provenienti dall'invaso di Rosamarina.

Attualmente sono in corso le procedure per un nuovo affidamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di dissalazione; l'AMAP assicura di

poter garantire in tempi ragionevolmente rapidi l'emanazione del nuovo bando e la successiva ripresa dei lavori.

Nelle more del definitivo completamento dell'impianto di dissalazione, l'AMAP ha richiesto all'Assessorato regionale alla sanità l'autorizzazione all'utilizzo in deroga, in caso di emergenza idrica, delle acque del citato invaso.

Relativamente a quanto di conoscenza del Ministero della salute, è opportuno sottolineare, infine, che questa amministrazione ha appreso la situazione verificatasi a Palermo solo tramite gli organi di stampa, non avendo ricevuto alcuna comunicazione dalle competenti autorità sanitarie locali.

Pertanto, è stata inoltrata in merito una richiesta di informazioni alla regione Sicilia.

*Il Sottosegretario di Stato per la salute*

PATTA

(10 ottobre 2007)

FUDA. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* –  
Premesso che:

l'organizzazione comune di mercato (OCM) ortofrutta approvata nel 1996 con il regolamento CE n. 2200 (il cui obiettivo principale era far fronte alla crescente concentrazione della domanda, rafforzando la posizione dei produttori sul mercato, affinché potessero affrontare con successo la sfida di un mercato più aperto e concorrenziale), prevedeva un regime di sostegno specifico per gli agrumi destinati alla trasformazione industriale, attraverso un sistema di aiuti «accoppiati» erogati ai produttori e correlati alla quantità di agrumi consegnati all'industria di trasformazione;

la proposta di regolamento del Consiglio dell'Unione europea, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, approvata il 12 giugno 2007, modifica integralmente la precedente impostazione, introducendo anche nel settore ortofrutticolo (come era stato fatto prima, ad esempio, per il comparto olivicolo) il principio del disaccoppiamento degli aiuti dalla produzione;

la medesima proposta di regolamento, per evitare drastiche ripercussioni sull'intera filiera dell'ortofrutta e degli agrumi trasformati, concede agli Stati membri la facoltà di adottare un regime transitorio, mantenendo per un periodo massimo di cinque anni un sistema di aiuti parzialmente o integralmente «accoppiati». Ciò per consentire ai singoli Stati membri, che meglio possono valutare le ricadute economiche e produttive del nuovo regolamento, di adottare scelte in grado di garantire i migliori risultati in termini di produzione e occupazione;

il 14 giugno 2007, in occasione di una riunione in Calabria (a Lamezia), il Ministro avrebbe espresso un orientamento favorevole all'immediato disaccoppiamento degli aiuti per la filiera agrumicola, rinunciando

alla facoltà di avvalersi del regime transitorio, che al contrario dovrebbe essere accordato alla filiera del pomodoro e della frutta da industria;

se fosse confermato tale orientamento, la possibilità del disaccoppiamento con un periodo di transizione, data dall'Unione europea a tutti gli Stati membri (e sfruttata da Spagna, Grecia e Portogallo), in Italia porterebbe a decisioni differenti a seconda delle produzioni: a fronte dell'accoglimento di tale opportunità per colture che interessano prevalentemente il Nord (pere, pesche, susine, pomodoro, eccetera), nei confronti degli agrumi per produzione industriale, coltura tipica della Calabria, la medesima opportunità neppure è stata vagliata;

l'applicazione immediata del disaccoppiamento, mettendo a repentaglio il futuro dell'intera filiera, rischia di avere fortissime ripercussioni sul piano occupazionale, ripercussioni particolarmente preoccupanti nelle aree a maggiore vocazione industriale (quali la Piana di Gioia Tauro e l'areale jonico-reggino), con migliaia di posti lavoro a rischio tra produzione, industria, servizi ed attività indotte;

la trasformazione industriale ha sempre rappresentato un canale alternativo di smaltimento del prodotto di seconda scelta, consentendo il miglioramento della qualità della frutta e dei prodotti agrumicoli destinati al mercato del fresco;

la trasformazione industriale ha garantito in questi anni l'assorbimento delle eccedenze produttive congiunturali che, se avviate sul mercato del fresco, avrebbero certamente generato prevedibili tensioni sui prezzi già scarsamente remunerativi, con brusche ricadute sui redditi aziendali;

gli stessi studi di impatto commissionati dall'Unione europea evidenziavano, anche per gli agrumi, l'opportunità di prevedere idonee misure transitorie di accompagnamento per attenuare le prevedibili ripercussioni del disaccoppiamento e consentire un graduale adattamento della filiera al nuovo regime;

per il settore del pomodoro da industria, coltura annuale e quindi per sua natura maggiormente suscettibile di riconversione, si è provveduto a commissionare uno studio d'impatto socio-economico-occupazionale, che ha dimostrato la necessità dell'adozione di un periodo transitorio con un aiuto parziale accoppiato del 50 per cento, per fare in modo che il settore possa plasmarsi al nuovo regime, senza avere ripercussioni occupazionali;

per il comparto agrumicolo l'opportunità di un'indagine similare è stata ritenuta non essenziale;

considerato, altresì, che:

la dotazione finanziaria del comparto agrumicolo (122 milioni di euro) è stata generata per oltre il 50 per cento dalla Calabria con le proprie superfici investite ad agrumi vocati alla trasformazione industriale, quindi prevalentemente dal territorio reggino;

con il passaggio al disaccoppiamento totale, dovendosi distribuire tali risorse sull'intera superficie agrumicola nazionale, si avrebbe nell'immediato un'estrema polverizzazione degli aiuti, cosicché l'efficacia effettiva del sostegno verrebbe ad essere fortemente attenuata;

l'applicazione immediata del principio del disaccoppiamento totale degli aiuti alla produzione di agrumi per uso industriale porterebbe ad assegnare da subito, al 100 per cento, tutte le risorse disponibili anche a coloro che non intendono restare nel sistema produttivo, cristallizzando eventuali posizioni di «rendita» a vantaggio di coloro che nel periodo di riferimento hanno beneficiato di aiuti accoppiati, con metodi e comportamenti che poco avevano a che fare con l'impresa e l'economia;

le regioni o le aree in cui la coltivazione agrumaria è rivolta al mercato del fresco beneficerebbero di un indebito aiuto a discapito delle aree reggine, già in ritardo di sviluppo, che vivono di agrumi destinati alla trasformazione industriale;

la Calabria, pur avendo contribuito fortemente alla costituzione della *fiche* finanziaria italiana, rischia di subire con il passaggio al disaccoppiamento una fortissima contrazione delle risorse ad essa assegnate, che verrebbero pertanto dirottate verso altre aree, la cui produzione agrumicola è commercializzata prevalentemente sul mercato del fresco;

di conseguenza la Calabria, che già vive di un'economia povera, percepirà poco meno di un terzo delle proprie spettanze, con ulteriore impoverimento del suo territorio, mentre altre regioni meridionali, che rappresentano i produttori agrumari del mercato del fresco, con superfici non censite, beneficiranno, senza averne titolo, dei rimanenti 2/3 della *fiche* calabrese;

peraltro, l'adozione da parte dei diretti concorrenti dell'Italia nel campo dell'agrumicoltura (Spagna, Grecia e Portogallo) di un regime di accoppiamento totale per tutti e cinque anni genererà uno stato di concorrenza sleale, che può portare danni irreversibili all'intera filiera;

lo stesso Piano di sviluppo regionale 2007/2013 della Regione Calabria riconosce al comparto agrumicolo un peso essenziale e crescente nell'ambito dell'economia agricola regionale, con aree di produzione particolare specializzate e concentrate nelle poche aree di pianura esistenti nel territorio. In soli 18 comuni calabresi è concentrata quasi la metà della superficie agrumetata regionale;

l'applicazione immediata del disaccoppiamento degli aiuti per il comparto agrumicolo rischia di avere per l'intera filiera un effetto dirompente, anche di carattere occupazionale, in particolare nelle aree in cui la trasformazione industriale ha un forte effetto trainante sull'economia locale, così sintetizzabili (soprattutto in riferimento al brevissimo periodo, nel quale non è possibile riconvertire gli investimenti e reimpostare in modo compiuto le strategie di impresa): abbandono dell'attività agricola e marginalizzazione di tante aziende agrumicole, vista la prevedibile contrazione dei ricavi aziendali a fronte di costi di produzione sempre più difficilmente sostenibili; polverizzazione degli aiuti su un una platea aziendale di cui non si conosce l'effettiva consistenza, con benefici diffusi ma irrisori e riflessi certamente gravi a carico dei produttori che, finora, hanno basato il proprio reddito e la propria capacità di garantire occupazione anche sugli aiuti comunitari; estromissione dal mercato internazionale dei succhi trasformati degli operatori italiani, impossibilitati a soste-

nere la maggiore competitività delle imprese industriali spagnole, che potranno continuare ad avvalersi per l'intero regime transitorio di un sistema di aiuti accoppiati alla produzione; gravissime ripercussioni in termini occupazionali e, conseguentemente, sociali;

il disaccoppiamento immediato porterebbe gli agrumicoltori reggini a non poter più collocare il prodotto per l'imminente chiusura delle industrie di trasformazione (che, non potendo pagare l'intero valore, circa 2.900 euro per ettaro della produzione destinata all'industria, potranno optare solo per la chiusura), facendo sorgere una più dura realtà che porterebbe, per come si è detto, all'abbandono degli agrumeti;

si verificherebbe l'ulteriore conseguenza del calo del valore immobiliare dei terreni destinati ad agrumeti, nonché della svalutazione di terre che per decenni hanno creato economia in un'intera regione: l'industria agrumaria ha rappresentato l'ammortizzatore capace di sopperire alle crisi di mercato del prodotto fresco, annullando l'onere dei ritiri di mercato, ed ha generato la bilancia commerciale positiva per l'*export* dei derivati agrumari, di non trascurabile valore, dell'intera filiera agrumicola;

l'assenza di industrie capaci di assorbire notevoli quantità di merce porterebbe all'immissione sui mercati del fresco di prodotto che andrà a competere sulla piazza, generando un abbattimento del valore commerciale degli agrumi e portando ad una pessima ripercussione anche per quella zona del comparto agrumicolo che genera prodotto per il mercato del fresco (secondo dati ISTAT basta il 5 per cento di produzione in più per abbassare il prezzo di vendita di un prodotto del 40 per cento),

l'interrogante chiede di sapere:

se, prima di decidere, non si ritenga necessario verificare, attraverso idonei studi di settore (come è stato fatto per il pomodoro), le ricadute economiche che la rinuncia al regime transitorio e l'applicazione del disaccoppiamento totale degli aiuti avrebbe sull'intera filiera agrumicola, già in crisi da anni, e destinata, se dovesse essere confermata l'applicazione immediata del disaccoppiamento, al crollo;

se non si ritenga opportuno definire le scelte applicative del nuovo regime di sostegno per il comparto agrumicolo consentendo, attraverso l'opzione per un periodo transitorio di cinque anni, di rilanciare, e non distruggere, una filiera così importante per un territorio che ancora oggi paga lo scotto di errate politiche industriali ed infrastrutturali;

se non si ritenga opportuno concedere una deroga per la provincia di Reggio Calabria per scongiurare una scelta svantaggiosa e punitiva non solo nei confronti degli operatori del settore agrumario per la produzione industriale, ma per un importante comparto dell'economia nazionale, orientando le scelte sul futuro della filiera al fine di: permettere agli operatori del comparto produttivo ed industriale di avvalersi di un periodo transitorio in cui riorganizzare le proprie imprese e rimodulare i propri investimenti, in modo da non soffrire bruschi cali di produttività e rischiare la crisi di tutto il settore; fare in modo che l'Italia segua il modello spagnolo per tutto il periodo transitorio, per evitare che i produttori siano svantaggiati rispetto ai concorrenti;

disporre che, durante il periodo transitorio, la parte accoppiata dell'aiuto sia legata alla trasformazione industriale del prodotto e riservata ai soli soci delle OP, almeno fin quando la natura degli altri terreni che concorrerebbero alla divisione degli aiuti non sia concretamente verificata;

se, nella malaugurata ipotesi che si debba perseguire, per finalità incomprensibili, l'obiettivo del disaccoppiamento totale immediato, non sia il caso di distribuire gli aiuti adottando come criterio quello previsto per tutti gli altri settori agricoli finora oggetto di disaccoppiamento, basato sulla media degli aiuti erogati ai singoli produttori in un determinato periodo di riferimento.

(4-02525)

(31 luglio 2007)

RISPOSTA. – Con particolare riguardo ai possibili effetti negativi per il comparto dell'ortofrutta, derivanti dal disaccoppiamento totale degli aiuti non supportato presumibilmente da idonei studi di settore, si evidenzia, innanzitutto, che lo studio cui si fa riferimento nell'atto, relativo al pomodoro da industria non è stato commissionato dall'amministrazione, ma è stato realizzato autonomamente dall'Inea, attesa la rilevanza economica del comparto per il nostro Paese.

La Commissione europea, nell'ambito delle proprie competenze, ha commissionato specifici studi sull'impatto della riforma per tutte le colture destinate alla trasformazione, ivi compresi gli agrumi.

In particolare, dai risultati di tali studi, espressi in maniera dettagliata per ciascun prodotto e consultabili direttamente sul sito dell'Unione europea, emerge la situazione degli agrumi trasformati in Calabria, con anomalie proprie dell'attuale regime di aiuto, ritenuto economicamente non più sostenibile e non più in linea con gli obiettivi iniziali.

Peraltro, ai fini della trasformazione del pomodoro da industria, non appare del tutto appropriato l'accostamento del regime di sostegno ai produttori di agrumi, previsto dal regolamento (CE) n. 2202/96, a quello istituito dal regolamento (CE) n. 2201/96.

Infatti, mentre nel primo caso si tratta di un regime di sostegno all'agrumicoltura nell'ambito di una politica agricola volta allo sviluppo del mercato del fresco, nel caso del pomodoro si tratta di una vera e propria organizzazione comune di mercato istituita ai soli fini della trasformazione industriale.

Il mercato delle due produzioni presenta aspetti e problematiche estremamente differenziate, basti pensare che il pomodoro è un prodotto ad unica destinazione, mentre gli agrumi sono prodotti a doppia destinazione, con prevalenza di quella fresca rispetto alla trasformazione.

Inoltre, non si può ritenere che le diverse soluzioni derivino da una disparità di trattamento tra nord e sud o ancora parlare di fondi generati da talune regioni o province, attese le finalità dei fondi messi a disposizione dalla Comunità europea per garantire un sostegno all'agrumicoltura italiana nel suo complesso e non diretta solo taluni ambiti territoriale.

Il richiamato regolamento (CE) n. 2202/96 prevede l'assegnazione di una soglia garantita nazionale di agrumi trasformati e, quindi, indirettamente, anche una dotazione finanziaria.

Tale soglia è stata sistematicamente superata, proprio a causa dell'eccessivo ricorso alla trasformazione industriale da parte di alcune realtà territoriali.

Ciò ha provocato abbattimenti dell'importo del sostegno a volte superiori anche al 50 per cento.

Tali abbattimenti sono andati a discapito di tutte le altre zone di produzione ove il ricorso alla trasformazione industriale, secondo lo spirito autentico del regime di sostegno, doveva servire a creare le condizioni di crescita del mercato del fresco.

In tale contesto, in più occasioni, l'amministrazione ha raccomandato di limitare la contrattazione ed il ricorso eccessivo alla trasformazione industriale al fine di evitare che l'agrumicoltura di talune regioni, quali la Calabria, subisse un degrado qualitativo a scapito del mercato del prodotto fresco.

In alcuni bacini produttivi, come quello di Reggio Calabria, infatti, si è assistito ad un rallentamento del processo di rinnovamento varietale con la conseguente perdita di importanti quote di mercato del prodotto fresco.

Il regime di sostegno, contrariamente all'obiettivo fissato, ha provocato la progressiva trasformazione degli agrumeti in impianti per colture a destinazione unicamente industriale.

Il sostegno comunitario all'agrumicoltura, nel tempo, è stato inteso come parte integrante se non unica del prezzo industriale, il che ha creato le condizioni per una «non crescita» della filiera, generando inefficienze e scarsi investimenti nella ricerca.

Infatti, l'aiuto ha impropriamente garantito l'approvvigionamento della materia prima all'industria sia in termini di quantità che di basso prezzo (nei casi estremi è coinciso con il solo premio comunitario), impedendo di fatto il normale andamento del mercato in termini di domanda ed offerta.

Sulla base di tali motivazioni e dopo una lunga fase di concertazione con tutte le organizzazioni professionali, le parti sociali e gli organismi interessati, si è ritenuto che tra le opzioni concesse dalla normativa comunitaria, quella più opportuna per la crescita del comparto fosse il disaccoppiamento totale degli aiuti immediato.

Il livello di sostegno che ciascun agrumicoltore percepirà, in quanto in grado di garantire maggiore libertà nelle scelte imprenditoriali e migliore sostegno al prodotto fresco, consentirà di evitare rischi di distorsione della concorrenza e di abbandono della coltura.

In tale contesto, la riforma del comparto, con l'integrazione degli agrumi nel regime di pagamento unico, assicurerà l'evoluzione di un settore che dovrà essere stimolato a confrontarsi con la realtà del mercato,

favorendo tutti i processi di adeguamento produttivo ed industriale della filiera per il recupero del giusto livello di competitività.

*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

DE CASTRO

(5 ottobre 2007)

GAGGIO GIULIANI, RUSSO SPENA, BOCCIA Maria Luisa, GAGLIARDI, VANO, GRASSI, PALERMO, NARDINI, ALLOCCA, TURIGLIATTO, GIANNINI, CONFALONIERI, ALFONZI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il 27 ottobre 2006 la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, insieme ad una delegazione dell'Associazione per i diritti dei detenuti Yairaiha Onlus, ha visitato il reparto G9 di Rebibbia dove nella settimana precedente il sig. Mauro Bronchi, ivi detenuto, si è tolto la vita in condizioni che, alla luce di indiscrezioni trapelate, appaiono quantomeno sospette;

la necessità di effettuare la suddetta ispezione si è ravvisata in particolare nell'avvenuta conoscenza di circostanze tali da ingenerare taluni dubbi sulla qualificazione operata, in termini di suicidio, dagli organi di stampa, della morte del sig. Bronchi;

in particolare, suscitano perplessità il trasferimento dei compagni di cella del sig. Bronchi la sera precedente l'asserito suicidio; la rilevata iniezione intramuscolo in gluteo di sostanze ancora da accertare, a fronte dell'assoluta assenza di alcuna terapia da effettuarsi sul detenuto, a livello intramuscolare; ma soprattutto appare meritevole di maggiore approfondimento la circostanza relativa al confronto che il sig. Bronchi avrebbe dovuto sostenere con agenti di Polizia penitenziaria il lunedì successivo alla sua morte;

a metà settembre 2006, infatti, Mauro Bronchi aveva sporto querela nei confronti di taluni agenti di Polizia penitenziaria, per reiterati episodi di lesioni e maltrattamenti;

a tale proposito il difensore del sig. Bronchi aveva presentato un'istanza affinché il suo assistito venisse sottoposto a sorveglianza audio-visiva costante, proprio per prevenire qualsiasi condotta lesiva della sua incolumità fisica;

le perplessità suscitate dalle circostanze dell'asserito suicidio hanno indotto, come già osservato, la prima firmataria a recarsi in visita presso il carcere di Rebibbia ed a rivolgere conseguentemente legittima istanza alla direzione dell'istituto di pena, al fine di prendere visione della cartella personale del sig. Bronchi – non coperta, peraltro, allo stato, da segreto istruttorio – così da potere acquisire maggiori informazioni in merito alla sua vicenda;

la richiesta della scrivente muoveva infatti dall'esigenza di adempiere con la dovuta cura il proprio ruolo istituzionale, volto a tutelare oltre che rappresentare gli interessi collettivi alla legalità e alla garanzia dei di-



ritti dei cittadini – anche nei loro rapporti con la pubblica amministrazione – , alla stregua del contenuto che l'ordinamento giuridico, ed in particolare la Costituzione, assegna alla funzione dei membri del Parlamento, alle loro prerogative ed al loro potere ispettivo;

appare evidente come la richiesta di visione della cartella del sig. Bronchi, da parte della prima scrivente, rappresentava un tipico atto di esercizio delle funzioni istituzionali del parlamentare, segnatamente costituiva espressione del potere ispettivo allo stesso riconosciuto dalla normativa costituzionale, legislativa e regolamentare, a tutela degli interessi metaindividuali, di cui deputati e senatori sono rappresentanti e garanti;

la direzione del carcere ha opposto un assoluto diniego all'istanza della prima firmataria, adducendo la preclusione, rispetto a simili richieste, contenute in una (peraltro non meglio circostanziata) circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP);

considerato che:

il suddetto diniego opposto dalla direzione del carcere di Rebibbia appare del tutto carente di fondamento e privo di giustificazione alcuna, per i seguenti motivi:

a) quand'anche la circolare del DAP richiamata dalla direzione del carcere vietasse ad un membro del Parlamento di prendere visione degli atti di cui all'art. 13 della legge 354 del 1975 (tra cui, appunto, le cartelle personali dei detenuti), tale disciplina sarebbe illegittima, in primo luogo rispetto alla normativa costituzionale – che conferendo ai parlamentari un ampio potere ispettivo ed una rilevante facoltà di accesso presso tutte le sedi ove sono allocati uffici della pubblica amministrazione statale o sui quali la stessa pubblica amministrazione (compresi ovviamente gli organi di Governo) eserciti un potere di vigilanza e di controllo – non può chiaramente essere derogata da una circolare, come invece avverrebbe accogliendo l'interpretazione di suddetta circolare, fornita dalla direzione del carcere, in maniera tale da comprimere ed ostacolare indebitamente le prerogative parlamentari;

b) in secondo luogo, qualora la suddetta circolare venisse letta nell'interpretazione fornita dalla direzione del carcere, essa sarebbe illegittima (in quanto fonte sottordinata) anche alla stregua della legge 354 del 1975. L'art. 67, primo comma, lett. b), di tale legge, consente infatti espressamente la visita alle carceri, pur senza autorizzazione, a taluni soggetti istituzionali, tra i quali appunto i membri del Parlamento. Dal momento che la *ratio* della norma risiede appunto nella finalità di non ostacolare – ma anzi favorire – la realizzazione, da parte dei parlamentari, degli atti in cui si estrinseca il loro potere ispettivo, ne consegue che la circolare in analisi non può in alcun modo essere interpretata in maniera contrastante con i principi sanciti dalla legge sull'ordinamento penitenziario;

c) pur prescindendo dal merito e dalla eventuale fondatezza delle suddette circostanze, sulle quali la magistratura sta già indagando, e le cui conclusioni quindi si attendono con assoluta fiducia, la richiesta della prima firmataria di poter prendere visione della cartella del sig. Bronchi rappresenta un atto dovuto ed assolutamente necessario, al fine di consen-

tire il doveroso e puntuale esercizio di quel potere ispettivo conferito dalla Costituzione ai parlamentari, a tutela degli interessi collettivi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della questione in analisi e del ruolo svolto in quel contesto dalla direzione del carcere di Rebibbia;

se non ritenga opportuno assumere ulteriori informazioni in merito al tema in oggetto, anche al fine di chiarire le ragioni del diniego opposto dalla direzione del carcere di Rebibbia alla legittima istanza avanzata dalla prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, così da poter evitare che il suddetto rifiuto possa tradursi di fatto in un provvedimento idoneo ad indebitamente comprimere ed ostacolare le prerogative riconosciute ai Parlamentari, a tutela degli interessi della collettività, e a garanzia dei diritti di tutti i cittadini.

(4-00851)

(9 novembre 2006)

RISPOSTA. – Appare necessario, in via preliminare, chiarire la vicenda posta a fondamento dei quesiti sollevati.

Secondo quanto riferito dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il detenuto Mauro Bronchi – nato a Roma il 19 giugno 1967, arrestato in data 3 luglio 2006 ed in attesa di giudizio di primo grado per l'omicidio di una bimba di cinque anni – si è suicidato il 20 ottobre 2006 impiccandosi nella cella dell'istituto penitenziario di Rebibbia «Nuovo Complesso», dove, proveniente dalla Casa circondariale di Regina Coeli, si trovava ristretto dall'11 luglio 2006.

In base alla certificazione medica inviata dall'istituto di reclusione, il Bronchi è stato sottoposto a visita psichiatrica fin dal suo ingresso in carcere.

Dopo la visita, che ha evidenziato «tono dell'umore instabile, ansia reattiva, ritmo sonno-veglia compromesso», è stata disposta la «grandissima sorveglianza custodiale» del Bronchi ed è stata iniziata una terapia farmacologia.

Le successive visite psichiatriche hanno confermato il quadro ansioso-depressivo del detenuto, il quale, dal 29 luglio 2006 al 30 agosto 2006, è stato allocato presso il reparto psichiatrico dell'istituto su disposizione dell'autorità giudiziaria ed ivi di nuovo trattato farmacologicamente.

Concluso il periodo di osservazione, il Bronchi è stato dimesso con proposta di allocazione in reparto comune, per favorirne l'adattamento con l'apporto di un adeguato sostegno psicologico.

Anche in seguito il Bronchi è stato sottoposto a numerose e frequenti visite psichiatriche, le quali, confermata la condizione depressiva, ne hanno imposto la grande sorveglianza custodiale.

Malgrado tutte le cautele adottate, in data 20 ottobre 2006 Mauro Bronchi si è tolto la vita nella cella dove era ristretto.

Secondo quanto riferito dalla direzione della Casa circondariale di Rebibbia, il Bronchi, la sera prima del decesso, era stato sottoposto a terapia intramuscolare (così come confermato dal registro dell'infermeria di reparto e dalla prescrizione medica riportata nella cartella clinica) ed avrebbe dovuto, di lì a pochi giorni, effettuare – su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma – il riconoscimento degli agenti di reparto della polizia penitenziaria, da lui denunciati per asseriti pestaggi.

La direzione carceraria ha altresì precisato che non risponde al vero che i compagni di cella del Bronchi siano mutati il giorno prima del suo decesso (circostanza riscontrabile dai registri di servizio) né che il difensore del Bronchi abbia presentato istanza per sottoporre a costante controllo audiovisivo il proprio assistito onde prevenire condotte lesive.

In seguito alla morte del Bronchi, la Procura della Repubblica di Roma – come comunicato dallo stesso Procuratore della Repubblica – ha iscritto il procedimento penale n. 43082/06 a carico di ignoti, ipotizzando il reato di abuso dei mezzi di correzione e di disciplina (articolo 571 del codice penale).

All'esito delle indagini, non essendo emersa la responsabilità penale di alcuno, è stata richiesta l'archiviazione del procedimento su cui il Giudice per le indagini preliminari competente non si è ancora pronunciato.

Venendo, infine, alle richieste avanzate in occasione della visita del 27 ottobre 2006 presso l'istituto di Rebibbia, il direttore dell'istituto ed i due direttori di reparto si opposero alla domanda di acquisire copia della cartella clinica del Bronchi e della denuncia dallo stesso presentata contro il personale di polizia penitenziaria dell'istituto per presunti pestaggi subiti nel settembre 2006, poiché ritennero che entrambi gli atti fossero sottratti all'accesso: la cartella clinica, quale atto riportante dati sensibili sottoposti alla tutela della *privacy* (di cui al decreto legislativo n. 196/2003), la denuncia, in quanto documento contenuto nella cartella personale del detenuto, per la cui consegna a terzi, apparve ostativo il combinato disposto della legge n. 241/1990 e del decreto ministeriale n. 115 del 1996.

Orbene, sebbene si sia rivendicato il potere di acquisire copia di qualsiasi documentazione riferibile al detenuto e si sia posto alla base di tale prerogativa il potere previsto dall'articolo 67 dell'Ordinamento penitenziario, non è dato rinvenire nessuna normativa o circolare emanata in materia che preveda esplicitamente tali poteri.

L'articolo 67 dell'Ordinamento penitenziario consente ai parlamentari di effettuare visite dei detenuti. Tale norma trova la sua *ratio* nella necessità di garantire al parlamentare la possibilità di assumere, in esito alla visita, iniziative legislative, ovvero di formulare atti di sindacato ispettivo, di promuovere la costituzione di commissioni di inchiesta e, in generale, di svolgere tutte le funzioni afferenti al suo mandato.

Il diritto di visita non include tuttavia di per sé il diritto alla consultazione della cartella personale del detenuto, di cui all'articolo 28 Reg. Ordinamento penitenziario.

Pertanto, in assenza di esplicite previsioni al riguardo, sono applicabili le disposizioni normative ordinarie, ossia la legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che disciplina il diritto di accesso agli atti amministrativi, ed il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), che disciplina le modalità di trattamento (tra cui la consultazione) dei dati personali, sensibili e giudiziari.

Peraltro, nel caso di specie non potrebbe neppure parlarsi di visita al detenuto, poiché il Bronchi, in realtà, era già deceduto.

Le regole ordinarie sopra richiamate possono essere superate solo in presenza di provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, cui sono parificate le Commissioni parlamentari di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.

Analogo potere ispettivo non appare, invece, attribuito al singolo parlamentare.

Questi, dunque – anche secondo il parere tecnico-giuridico espresso dall'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia – non ha diritto alla consultazione automatica della cartella personale del detenuto, essendo sprovvisto di potere ispettivo.

*Il Ministro della giustizia*

MASTELLA

(12 ottobre 2007)

**GHIGO.** – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, recante recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile, stabilisce che l'Amministrazione, valutate le esigenze di servizio, può concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare o personale adeguatamente documentati, l'assegnazione anche in soprannumero all'organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile; tale assegnazione non comporta la corresponsione degli emolumenti, indennità e rimborsi comunque previsti per il servizio fuori sede; tali assegnazioni ad altra sede consentono agli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria, che si trovano a centinaia di chilometri dai propri affetti e dai propri interessi, di adempiere ad incombenze urgenti e non differibili, quali in particolare l'assistenza ai familiari affetti da gravi patologie;

oltre ai distacchi testé menzionati, come detto disposti per periodi limitati e sulla base di comprovate gravissime ragioni, l'Amministrazione penitenziaria concede un altro tipo di distacchi, soprattutto dal Nord al Sud, in numero assai maggiore rispetto ai precedenti, che spesso hanno durata illimitata nel tempo, pur non sussistendo motivazioni né documentazioni che ne giustificano la concessione;

di recente, a causa della crescente carenza di organico verificatasi presso gli istituti penitenziari del Nord, l'Amministrazione penitenziaria

ha disposto il «blocco» e la «sospensione» dei distacchi di sede del personale verso gli istituti del Centro-Sud;

considerato che:

tale provvedimento, invece che incidere soltanto, o soprattutto, sulle situazioni in cui il distacco di sede perdura da lungo tempo senza essere suffragato da alcuna concreta ragione, ha inciso ed inciderà principalmente su quelle connotate da comprovate e gravi motivazioni;

grave è il malcontento del personale, che denuncia l'ennesima disparità di trattamento tra gli appartenenti al Corpo in un provvedimento che con tutta evidenza favorisce pochi privilegiati danneggiando i più deboli e bisognosi,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario intervenire per assicurare il ripristino del disposto dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 254/1999, in materia di distacchi del personale di Polizia penitenziaria, oggi illegittimamente disatteso da parte dell'Amministrazione, disponendo eventualmente controlli e verifiche volti ad accertare la concessione del beneficio in parola solo in presenza dei prescritti requisiti e, in caso contrario, ad azionare i meccanismi atti a far valere le susseguenti responsabilità.

(4-02459)

(24 luglio 2007)

RISPOSTA. – Si ritiene opportuno porre in evidenza che l'amministrazione penitenziaria non ha disposto alcun «blocco», bensì la mera «sospensione» dei distacchi del personale di polizia penitenziaria, durante il periodo estivo. Tale sospensione è stata determinata da esigenze di servizio legate all'attuazione del piano ferie nelle sedi di rispettiva appartenenza, onde garantire il diritto al riposo del personale.

Tanto premesso, al fine di riuscire a gestire in maniera efficiente ed ottimale anche la mobilità in questione, la competente Direzione generale ha recentemente avviato un monitoraggio, su scala nazionale, dei distacchi in atto a vario titolo, così da poter assumere, all'esito, le determinazioni conseguenti.

*Il Ministro della giustizia*

MASTELLA

(12 ottobre 2007)

---

GRAMAZIO, ALLEGRINI, TOTARO, BATTAGLIA Antonio, PARAVIA, MANTOVANO, RAMPONI, SAIA, DE ANGELIS, TOFANI, MUGNAI, BUTTI, VIESPOLI, STRANO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

«l'Italia brucia»: questo è il titolo della prima pagina di numerosi quotidiani italiani di mercoledì 25 luglio 2007;

il quotidiano «Il Tempo», con un articolo a firma del giornalista Marino Collacciani, ed il quotidiano «Libero», con un articolo a firma di Oscar Giannino, danno ampio risalto, come tutti gli altri giornali italiani, agli incendi che hanno colpito l'intera Penisola;

«Il Tempo» titola l'intera pagina «Bombe incendiarie pronte ad esplodere», ricordando, fra l'altro, la lotta sostenuta dagli investigatori del Corpo forestale dello Stato contro gli attentatori che appiccano incendi;

l'articolo del quotidiano «Libero» reca il titolo «I criminali del fuoco», e riferisce come solo il 2 per cento degli incendi sia dovuto a cause naturali;

negli articoli viene anche riferito che nella zona in cui sono stati rinvenuti i resti del Canadair precipitato in località Roccapretura (L'Aquila) sono stati ritrovati dal Corpo forestale dello Stato ordigni pronti all'innescò, fatto che confermerebbe le ipotesi degli investigatori sulle origini dolose degli incendi di questi giorni,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per coordinare tutte le forze chiamate ad intervenire in caso di incendio, dalla Protezione civile alle Regioni, al Corpo forestale dello Stato, ai Vigili del fuoco ed alle altre Forze di polizia che hanno il compito di prevenire simili atti dolosi che, specialmente nel periodo estivo, creano pericoli per i cittadini e per i turisti, arrecando gravi danni al settore del turismo.

(4-02506)

(25 luglio 2007)

RISPOSTA. – Nell'attuale quadro normativo, costituito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e, da ultimo, dalla legge quadro 21 novembre 2000, n. 353, è attribuita alle Regioni la competenza primaria relativa alla programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

L'impianto normativo fa salva la competenza dello Stato nell'attività di spegnimento degli incendi boschivi attraverso la componente aerea, mentre prevede un ruolo operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, qualora l'evento si configuri quale soccorso tecnico urgente, mettendo a repentaglio l'incolumità delle persone o l'integrità degli insediamenti civili.

Quest'ultima competenza viene infatti riservata al Corpo nazionale espressamente dall'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».

Il predetto articolo del decreto legislativo n. 139/2006 ribadisce, inoltre, che il Corpo nazionale può essere coinvolto dalle Regioni, a titolo oneroso e previa stipula di appositi accordi di programma, sia nel concorso detta lotta attiva agli incendi boschivi, attraverso la costituzione

di squadre operative, che nelle attività di formazione del personale volontario AIB (anti-incendi-boschivi).

Questo strumento consente, quindi, di disporre di squadre aggiuntive ordinarie del Corpo nazionale VV.F., dedicate prioritariamente all'attività antincendi boschivi con funzioni anche di vigilanza del territorio.

Peraltro, nel contesto emergenziale derivante dai gravissimi incendi boschivi nel corso dell'estate 2007, il Governo ha adottato una serie di provvedimenti aventi carattere di urgenza, primo fra tutti la «Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni dell'Italia Centro Meridionale» del 27 luglio scorso.

In data 28 agosto 2007, il Presidente del Consiglio dei ministri ha emanato, altresì, un'ordinanza recante «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Sicilia dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione».

L'ordinanza predetta ha avviato un percorso volto a dare maggiore impulso all'effettiva attuazione delle vigenti disposizioni di legge in materia – *in primis* la legge n. 353/2000 – con particolare riferimento all'istituzione, da parte dei Comuni interessati dagli incendi, del catasto delle aree percorse dal fuoco, attraverso il conferimento ai Prefetti ed ai Presidenti delle regioni interessate del compito di segnalare, al «Commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale», l'elenco dei Comuni inadempienti, ivi compresa 13 possibilità di sostituirsi ad essi in caso di inerzia.

La puntuale definizione del catasto delle aree incendiate potrà, nello spirito della legge, costituire un valido deterrente all'azione dolosa, che il più delle volte costituisce la causa dell'incendio, in quanto pone dei vincoli all'utilizzo delle aree stesse.

I recenti drammatici eventi calamitosi, che hanno interessato alcune delle aree più significative del nostro patrimonio boschivo, stante la particolare configurazione del territorio nazionale, hanno evidenziato come, in esito all'azione distruttiva del fuoco, vengano facilmente coinvolte le abitazioni, le strutture turistico-ricettive, gli insediamenti civili ed industriali, nonché le infrastrutture varie, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità, da cui spesso derivano anche gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate.

In relazione a quanto sopra, è intenzione del Governo, oltre a rinnovare l'attività di impulso del sistema di sicurezza civile allargata, avviare, con il necessario coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali interessati – *in primis* le Regioni – una riflessione anche per un'eventuale rivisitazione dell'attuale quadro ordinamentale della materia.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

ROSATO

(10 ottobre 2007)

MARTINAT, FLUTTERO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

negli ultimi giorni nella sola provincia di Torino si sono verificati ben due episodi di aggressione da parte di *rottweiler* e *pit bull*, razze da sempre considerate a rischio, causando in un caso la morte di una bimba di appena nove mesi e nel secondo il grave ferimento di una donna salvata per puro miracolo, ma attualmente ricoverata in critiche condizioni presso l'ospedale più vicino al luogo della tragedia;

solo nell'ultimo anno in Italia sono decine i casi di aggressioni ai danni dell'uomo da parte di animali classificati tra le razze pericolose e, nonostante l'attuale normativa vigente, il numero delle denunce da parte di privati cittadini non risulta affatto in diminuzione;

l'ultimo provvedimento (ordinanza del Ministero della salute 12 dicembre 2006) di tutela della violenza contro gli animali si limita all'obbligo di guinzaglio e museruola nei luoghi pubblici, stila un elenco di animali pericolosi, vieta le mutilazioni a scopo estetico (taglio di coda e orecchie), ma di fatto le sanzioni previste non risultano né applicabili, né molto spesso applicate;

la normativa vigente non prevede per nessun tipo di razza canina, né tantomeno per quelle annoverate nella lista di quelle pericolose ed aggressive, alcun obbligo di frequentare, per esempio, corsi di base presso istituti riconosciuti o il possesso di idoneo patentino da conseguire con il proprio animale come invece già in atto in molti paesi dell'UE;

ad oggi non occorrono particolari requisiti per poter iniziare un'attività di rivendita animali quindi chiunque ha la possibilità di vendere o acquistare soprattutto quei cani annoverati tra le razze più pericolose senza alcuna preparazione specifica al riguardo,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo intenda farsi promotore, per quanto di competenza, di un'indagine conoscitiva quanto più possibile urgente e dettagliata sul fenomeno nel suo complesso e sui tragici fatti avvenuti in provincia di Torino;

se intenda adottare ulteriori misure finalizzate a far sì che il possesso di animali quali *pit bull* e *rottweiler* non sia continua fonte di pericolo per i proprietari e per gli altri, introducendo norme restrittive sia per l'acquisto sia per l'educazione responsabile dei cani.

(4-01845)

(2 maggio 2007)

RISPOSTA. – Si precisa che il Ministero, al fine di garantire una disciplina legislativa esaustiva relativamente al rapporto uomo-cane, mirata, fra l'altro, alla prevenzione delle morsicature e alla gestione dei cani dichiarati ad aggressività non controllata, sta predisponendo uno schema di disegno di legge, che ricomprende tutti i molteplici aspetti del suddetto rapporto, fra i quali anche quelli previsti nell'ordinanza ministeriale 12 dicembre 2006.



In particolare, si ritiene opportuno stabilire specifiche indicazioni in merito al possesso responsabile dei cani, sia da parte dei proprietari o detentori, sia da parte degli allevatori e venditori; a tale scopo, saranno previsti specifici corsi di formazione.

Per i cani morsicatori e quelli dichiarati ad aggressività non controllata si individueranno percorsi di valutazione e di rieducazione fino all'ipotesi del rilascio del patentino di «cane buon cittadino»; inoltre, è stato previsto l'obbligo di registrazione nell'anagrafe canina.

È intendimento del Ministero definire i criteri e i parametri per la valutazione e la classificazione del rischio dei cani morsicatori e di quelli segnalati per aggressività non controllata, nonché l'individuazione dei percorsi obbligatori di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature.

Si precisa, inoltre, che è stata proposta l'istituzione presso il Ministero di un «Osservatorio tecnico scientifico» con il compito di monitorare e di valutare i dati relativi alle morsicature dei cani dichiarati con aggressività non controllata.

Il Ministero auspica, pertanto, che in sede parlamentare possano essere forniti dalle forze politiche tutti quei contributi ritenuti utili alla formulazione di un testo normativo che risponda pienamente sia alle giuste esigenze di sicurezza dei cittadini sia alla necessità di garantire la tutela della sanità animale.

*Il Sottosegretario di Stato per la salute*

PATTA

(10 ottobre 2007)

NEGRI. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

i dirigenti scolastici denunciano grandi difficoltà delle scuole, soprattutto elementari e materne, nel reperimento dei supplenti e per il loro pagamento;

queste difficoltà sono causate da un insufficiente meccanismo di reclutamento dei supplenti; per superare il problema dei supplenti che spesso non si trovano e per tutelare gli allievi che devono andare avanti nel programma scolastico quando si ammala un docente oppure quando un'insegnante è assente per maternità l'*Andis* (Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici) ha avanzato una proposta che prevede l'inserimento anche di insegnanti non inseriti nelle graduatorie secondo modalità e criteri da concordare;

l'incertezza dei finanziamenti per le scuole mette in seria difficoltà gli istituti scolastici nell'erogare gli stipendi ai supplenti e spesso gli istituti sono costretti ad anticipare i soldi attraverso finanziamenti non finalizzati prelevando denaro dagli avanzi di cassa e dalle iscrizioni degli allievi che dovrebbero servire a migliorare la dotazione tecnologica dei laboratori;

la relazione dell'indagine sulla riorganizzazione dell'Amministrazione scolastica fatta dalla sezione di controllo delle amministrazioni centrali dello Stato della Corte dei Conti, delibera 5/2007/G, del 22 febbraio 2007 evidenzia che «la lentezza con cui vengono assegnate le risorse alle scuole: le circolari vengono di norma emanate con molto ritardo rispetto ai tempi della programmazione, e i fondi che vengono ripartiti tra i diversi istituti scolastici sono resi disponibili di regola nel secondo semestre: in corrispondenza cioè con la fine dell'anno scolastico, quando – si è avuto modo di notare nell'ambito della maggior parte delle relazioni degli Uffici Scolastici Regionali – le attività di formazione ed educative vengono lasciate in secondo piano a vantaggio dell'espletamento delle attività curriculari in vista della chiusura dell'anno scolastico; i POF risentono di questa problematica e la loro struttura ne è fortemente condizionata, non solo nella scansione temporale prescelta per l'effettuazione delle attività programmate, ma, soprattutto, per la non certezza dell'effettivo ammontare delle risorse da utilizzare: ne deriva che oltre alla gestione è condizionata anche la programmazione; ulteriore conseguenza della problematica esposta è che, arrivando i fondi in ritardo, i progetti, anche laddove programmati, non riescono a partire, e determinano una mancata spesa. Di conseguenza si formano consistenti «Avanzi di Amministrazione». La presenza ormai certa di tale voce nelle categoria delle Entrate dei Bilanci delle scuole, fa sì che gli stessi finiscano per essere considerati, dalle scuole, delle forme di «Autofinanziamento» del tutto improprio dal punto di vista contabile, ma che permettono alle stesse di potersi «gestire» nella prima parte dell'anno scolastico quando ancora non dispongono delle risorse spettanti»;

il decreto ministeriale 21, emanato dal Ministro della pubblica istruzione il 1° marzo 2007 (applicativo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2007»), pur cercando di abbreviare i tempi di assegnazione delle risorse alle scuole ha in realtà aggravato il problema, in quanto nell'unico capitolo di finanziamento ora individuato (il cosiddetto «capitolone» 1203, denominato «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato») sono inserite (art. 2, comma 2) anche «le risorse finanziarie per le supplenze brevi e saltuarie determinate in funzione degli importi unitari e delle unità di personale docente e ATA in organico di fatto presso ciascuna istituzione scolastica»;

l'inserimento in un unico fondo di dotazione di una responsabilità di spesa a elevata aleatorietà come le supplenze, impedisce alle scuole la pianificazione delle esigue risorse che vengono loro messe a disposizione;

gli insegnanti e il personale ATA, i dirigenti scolastici, dopo un quinquennio di gelido «dirigismo» si attendono misure concrete che permettano alle professionalità delle scuole di operare in condizioni di certezza,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano accelerare con la massima urgenza l'approvazione di una adeguata strategia per assicurare un reclutamento dei supplenti secondo procedure che garantiscano la tempestività dell'assunzione, e rivedere il citato decreto ministeriale n. 21 in modo da separare i fondi per la gestione delle istituzioni scolastiche da quelli per le supplenze brevi e saltuarie in modo da assicurare alle scuole una condizione di certezza progettuale e gestionale.

(4-01914)

(10 maggio 2007)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare concernente le difficoltà finanziarie delle scuole e la richiesta di semplificazione della procedura per il conferimento delle supplenze.

In merito alla questione principale posta nell'atto di sindacato ispettivo, relativa alle difficoltà finanziarie delle istituzioni scolastiche, il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 57 del 28 giugno 2007, in occasione dell'esame ed approvazione del Documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2008-2011, ha deliberato importanti misure per la scuola in linea con il secondo punto del Piano del Presidente del Consiglio per il rilancio dell'azione di Governo.

Per quanto riguarda in particolare gli aspetti squisitamente finanziari, la scuola ha ottenuto 342 milioni di euro, di cui 162 milioni sono previsti nel provvedimento di assestamento di bilancio e 180 milioni sono previsti nel decreto-legge n. 81 del 2 luglio 2007 per l'utilizzo delle maggiori entrate tributarie (cosiddetto «Tesoretto»), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

La voce più significativa, vista la mole di debiti accumulati negli anni scorsi – che, come è noto, stava producendo una vera e propria paralisi – è quella dei 180 milioni di euro destinati al finanziamento delle supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Altre importanti misure in materia sono contenute nel decreto-legge n. 147 del 7 settembre 2007. In particolare, questo provvedimento, all'articolo 2, comma 5, dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente per motivi di maternità, nonché quello nominato per supplenze brevi e collocato in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché delle indennità di cui all'articolo 17 della medesima legge, sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero concernenti le spese per le supplenze a tempo determinato del docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali; il decreto-legge prevede contestualmente l'integrazione degli stanziamenti degli stessi capitoli degli importi complessivi di 66 milioni di euro per l'anno 2007 e di 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e stabilisce che, a decorrere dal medesimo

anno scolastico 2007/2008, la competenza alla ordinazione dei pagamenti, a mezzo dei ruoli di spesa fissa, delle suddette retribuzioni e indennità è attribuita al Servizio centrale del Sistema informativo integrato del Ministero dell'economia e delle finanze.

Quanto alle cause delle segnalate criticità finanziarie delle istituzioni scolastiche, il ministro Fioroni ha ampiamente riferito in proposito alla settima Commissione della Camera nel corso dell'audizione svoltasi il 24 aprile 2007; il rappresentante di Governo di questo Ministero ha anche riferito in Aula Senato nella seduta n. 74 del 21 giugno 2007 rispondendo all'interrogazione 3-00447.

Come già fatto presente in quelle sedi, le difficoltà finanziarie delle scuole sono essenzialmente riconducibili alle leggi finanziarie varate del periodo 2002-2006, con le quali sono stati tagliati il 72,6 per cento dei fondi per gli esami di Stato, il 46,6 per cento dei fondi per le supplenze brevi e il 53 per cento dei fondi per il funzionamento amministrativo e didattico. Presumibilmente, i tagli sono stati fatti operando su cifre di bilancio ritenute eccedenti rispetto alle esigenze che sono state, quindi, sottostimate.

Nell'attuale legislatura, uno dei primi problemi che il Governo ha dovuto affrontare appena insediato è stato quello di reperire subito le risorse necessarie per assicurare il regolare svolgimento della sessione degli esami di Stato per l'anno scolastico 2005-2006. In un difficile contesto di finanza pubblica, si è provveduto a questa impellente esigenza con il decreto-legge n. 210 del 12 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 235 del 17 luglio 2006, che ha elevato di 63 milioni di euro, per l'anno 2006, il limite di spesa stabilito dalla legge n. 448 del 2001. A decorrere dall'anno 2007, tale limite di spesa è stato innalzato a 138 milioni di euro dalla legge n. 1 dell'11 gennaio 2007, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore», ed è stato ora ulteriormente elevato ad euro 178.200.000 dal sopra citato decreto-legge n.147 del 7 settembre 2007.

Non va dimenticato che la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007), pur contenendo misure di razionalizzazione della spesa, ha introdotto importanti misure a favore della scuola, per il potenziamento dell'autonomia scolastica, per lo sviluppo e qualificazione del sistema dell'istruzione e per la valorizzazione del personale scolastico.

In particolare, come è noto, per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 601, della suddetta legge 296, i fondi assegnati alle istituzioni scolastiche sono stati accorpati in due soli grandi capitoli di bilancio (il capitolo 1203, denominato «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo indeterminato e determinato» e il capitolo 1204, denominato «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche») e sono assegnati direttamente dal Ministero alle istituzioni scolastiche.

Trattasi di una misura che mira alla valorizzazione dell'autonomia scolastica, oltre che alla semplificazione e snellimento del procedimento di accreditamento alle scuole. Infatti, l'accorpamento in due soli grandi

capitoli del bilancio dello Stato consente alle scuole autonome di definire le priorità di spesa per l'attuazione del loro piano di offerta formativa, senza subire destinazioni vincolate e predefinite, come è invece avvenuto finora. Tale scelta, oltre a rendere più trasparente il processo di finanziamento delle scuole, lo accelera eliminando il passaggio dagli Uffici scolastici regionali alle contabilità speciali degli Uffici scolastici provinciali e da questi alle scuole.

Va aggiunto che la dotazione finanziaria assegnata direttamente dal Ministero alle istituzioni scolastiche, sulla base dei criteri e parametri contenuti nel decreto ministeriale n. 21 del 10 marzo 2007, non esaurisce la totalità delle somme da trasferire alle scuole per l'anno 2007, ma rappresenta soltanto una quota cui vanno sommati:

- gli importi da determinarsi, autonomamente, dalle scuole, riguardo ad alcuni istituti contrattuali nonché ad altre spese già giuridicamente definite;
- le integrazioni finanziarie che vengono disposte a seguito di rilevazione dei dati oggettivi relativi alla gestione dell'anno di riferimento;
- le assegnazioni finanziarie che continuano ad essere disposte dagli Uffici scolastici regionali e dagli Uffici scolastici provinciali;
- gli ulteriori finanziamenti che vengono disposti, nel corso dell'anno, sulla base di specifiche disposizioni normative, quali quelli relativi al fondo per l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa istituito dalla legge n. 440 del 1997, somme aggiuntive da legge finanziaria, e così via.

Va anche ricordato che, per risolvere le situazioni più critiche e per evitare conseguenze negative sul funzionamento delle scuole, il Ministero ha da tempo dato indicazioni agli uffici scolastici periferici per l'urgente accreditamento alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie già disponibili sulle contabilità speciali; trattasi di somme importanti che, pur non risolvendo per intero le difficoltà, hanno consentito una copertura significativa dei debiti, soprattutto in relazione al mancato pagamento del personale supplente.

Inoltre, con riguardo ai finanziamenti disposti direttamente dal Ministero alle scuole per l'anno 2007, in attuazione della legge finanziaria, sono state già erogate alle istituzioni scolastiche la prima, la seconda, la terza e la quarta quota.

Si è altresì proceduto ad un puntuale monitoraggio delle spese finalizzato all'acquisizione dei necessari elementi finanziari, al fine della predisposizione delle opportune soluzioni. Gli anzidetti provvedimenti del Consiglio dei ministri costituiscono una significativa risposta per la soluzione dei problemi rappresentati.

Con riguardo poi all'esigenza di semplificare il procedimento per le supplenze, espressa nell'atto di sindacato ispettivo, l'esigenza stessa è condivisa e ad essa intende corrispondere il decreto ministeriale n. 131 del 13 giugno 2007 (Regolamento sulle supplenze del personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 194 del 22 agosto 2007.

Il nuovo Regolamento, nel rispetto della normativa primaria di riferimento, introduce innovazioni volte a garantire maggiore funzionalità, tempestività ed economicità del reclutamento dei supplenti che la normativa precedente non era in grado di assicurare.

Le disposizioni del nuovo Regolamento sono operative dal 1° settembre 2007; come già detto, sono tutte finalizzate ad una maggiore tempestività ed efficacia delle procedure e riguardano in particolare:

– l'attivazione di una funzione informatica attraverso la quale disporre in tempo reale, da parte degli operatori scolastici e degli uffici, del quadro completo delle operazioni effettuate, delle disponibilità di posti e di ore, nonché della situazione aggiornata degli aspiranti a supplenza. Questo permetterà di abbattere sia i costi che la farraginosità delle procedure di nomina, eliminando gli sprechi oltre che le telefonate, i fax e i registri cartacei;

– la diminuzione del numero delle istituzioni scolastiche richiedibili dagli interessati (da 30 a 20) per consentire operazioni più celeri;

– l'istituzione per le scuole dell'infanzia e primarie di una particolare tipologia di supplenze brevi (fino a 10 giorni) con l'obbligo da parte degli aspiranti di dare il proprio assenso preventivo;

– sanzioni più incisive in caso di non reperibilità all'atto della convocazione, di rinuncia o di abbandono della supplenza, in particolare nei confronti di coloro che si sono dichiarati disponibili all'assunzione di supplenze fino a 10 giorni;

– diminuzione da 3 a 2 anni del periodo di validità delle graduatorie di istituto per allinearle a quello delle graduatorie ad esaurimento.

*Il Vice Ministro della pubblica istruzione*

BASTICO

(1° ottobre 2007)

PARAVIA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Risultando all'interrogante che:

la procedura stabilita per l'adozione di provvedimenti cosiddetti «Aiuti di Stato» prevede in maniera inequivocabile e necessaria la notifica preventiva alla Commissione europea al fine di ottenere l'approvazione per l'adozione del provvedimento nazionale;

infatti, nel 1997 l'Italia –nella persona del Ministro degli affari esteri *pro tempore* Lamberto Dini- ricevette il richiamo formale della Commissione europea con nota (prot. SG.(97)D/4378) dell'11 giugno 1997, proprio perché l'Italia aveva adottato un decreto recante esattamente «Aiuti di Stato» tra cui figuravano anche quelli previsti dall'articolo 1-ter della legge 236/1993 recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;

il richiamo della Commissione europea consisteva essenzialmente nel raccomandare al Governo italiano di rispettare l'obbligo di notifica

alla Commissione, previsto ai sensi degli articoli 87 ed 88 dello stesso Trattato CE;

oggi, dopo tale negativa esperienza, l'attuale Ministro del lavoro e della previdenza sociale, on. Cesare Damiano, ha firmato un decreto che stanziava nuovi «Aiuti di Stato» (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 2006), ricorrendo alla medesima legge 23/1993,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, prima di firmare e far pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* il decreto in oggetto, abbia provveduto a richiedere alla Commissione europea quella preventiva notifica che, solo in seguito, autorizza il Governo ad adottare specifiche misure di aiuti statali.

(4-01703)

(4 aprile 2007)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione relativa alla materia degli aiuti di Stato, riguardata sotto il particolare profilo del rispetto della procedura della preventiva notifica alla Commissione europea, si fa presente quanto segue.

In primo luogo appare utile ricordare che il Trattato che istituisce la Comunità europea prevede l'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione europea al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune, e, quindi, la non contrarietà al principio di libera concorrenza.

Per alcune categorie di aiuti è tuttavia prevista l'esenzione dall'obbligo di notifica, in virtù del regolamento (CE) n. 994/1998 del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato, il quale ha fissato massimali o altre condizioni pertinenti per la notifica di specifici casi di erogazione.

In tal modo si è voluto consentire alla Commissione di esaminare individualmente l'effetto di certi aiuti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri e la loro compatibilità con il mercato comune.

In proposito appare utile precisare che la valutazione delle categorie di aiuti dispensate dall'obbligo di notifica è soggetta ad una periodica rivisitazione in considerazione della rilevanza della materia e della sua costante evoluzione.

Qualora, quindi, gli aiuti abbiano le caratteristiche elencate agli articoli 1 e 2 del predetto regolamento, la Commissione potrà dichiarare la compatibilità degli stessi con il mercato comune e la loro non soggezione all'obbligo di notifica. In particolare, a tal fine, vengono valutate la finalità dell'aiuto, le categorie dei beneficiari, i massimali, in termini di intensità dell'aiuto o in termini di importi massimi, le condizioni relative al cumulo degli aiuti, le condizioni di controllo (articolo 1, regolamento CE 994/98).

La Commissione può, inoltre, decidere, visto lo sviluppo ed il funzionamento del mercato comune, che alcuni aiuti siano dispensati dall'obbligo di notifica, a condizione che gli aiuti concessi ad una stessa impresa

in un determinato arco temporale non superino un importo prestabilito (cossidetto *de minimis*, articolo 2, regolamento CE 994/95).

Nel caso specificamente preso in considerazione nell'atto ispettivo, il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 20 ottobre 2006, n. 5, inerente ai criteri di priorità per l'attribuzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 35/2005, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005, all'articolo 2, comma 1, punto 1, ha limitato alla misura *de minimis* gli interventi di aiuti alle imprese per la creazione di posti di lavoro.

Pertanto, per quanto sopra detto, trattandosi di aiuti contenuti entro i limiti prefissati dalla normativa comunitaria, nel caso in questione, non si è resa necessaria da parte del Governo italiano inoltrare la preventiva notifica degli atti alla Commissione europea.

Diversamente, il regime di aiuti previsto dal decreto-legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni dalla legge n. 236/1993, recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione», che all'articolo 1-ter ha istituito il predetto Fondo dello sviluppo, è stato, allora, notificato alla Commissione e ritenuto ammissibile.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DAMIANO

(18 ottobre 2007)

---

PARAVIA, VIESPOLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno.* – Premesso che:

con l'ordinanza n. 131, datata domenica 6 maggio 2007, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti della Regione Campania ha disposto che le vasche del depuratore di Nocera Superiore (Salerno), sito in via S. Maria delle Grazie, fossero utilizzate per lo stoccaggio di «Percolato CER 19 07 03», proveniente da Villaricca (Napoli), fino al 31 luglio 2007;

il suddetto depuratore, come risulta anche dal decreto 7 maggio 2007, n. 308, della Giunta regionale della Campania, è privo del collaudo definitivo e non sembrerebbe idoneo al trattamento del suddetto materiale dato che è stato concepito per la depurazione di tipo civile e industriale previo pre-trattamento;

il «Percolato CER 19 luglio 2003», già ritenuto nocivo e pericoloso, stoccato per tre mesi senza essere trattato, potrebbe rappresentare una vera e propria «bomba ecologica»;

nella notte tra l'8 ed il 9 maggio 2007, le Forze di polizia, guidate dal vice questore Maione, hanno violentemente caricato i pacifici manifestanti accorsi presso il depuratore della città e tra questi anche il Sindaco



di Nocera Superiore, il Presidente del Consiglio comunale, e la Vice Sindaco, che sono risultati contusi;

risulta agli interroganti che non sarebbe possibile utilizzare gli impianti di depurazione della Provincia di Napoli in quanto non sarebbero state pagate dalla Regione Campania le spettanze a quelle aziende che gestiscono gli impianti,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative, per quanto di propria competenza, si intendano adottare, anche nei confronti del vice questore Maione;

se corrisponda al vero che l'utilizzo degli impianti di depurazione della provincia di Napoli sarebbe stata inibita a causa dei mancati pagamenti da parte della Regione Campania.

(4-01906)

(9 maggio 2007)

RISPOSTA. – Il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania, in considerazione del grave stato di emergenza relativo allo smaltimento del percolato prodotto della discarica di Villaricca (Napoli) dovuto alla ridotta capacità di smaltimento degli impianti pubblici di depurazione presenti sul territorio regionale, ha disposto, con ordinanza n. 131 del 6 maggio 2007, la requisizione temporanea dell'impianto di depurazione di Nocera Superiore, in località «Starza».

Tale ordinanza è stata deliberata a seguito di un preliminare sopralluogo da parte dei tecnici della struttura commissariale, durante il quale è stata constatata l'idoneità dell'impianto alla ricezione del percolato proveniente dai rifiuti.

L'ordinanza ha autorizzato la società «Costruzioni Dondi» S.p.A., quale gestore dell'impianto, allo stoccaggio provvisorio del percolato, da «avviare a successivo trattamento chimico-fisico e smaltimento, fino al 31 luglio 2007.

Il Sindaco di Nocera Superiore, al fine di impedire l'esecuzione della predetta ordinanza, con un provvedimento dell'8 maggio 2007, ha disposto, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000, per motivi igienico-sanitari e di tutela della salute pubblica il divieto di transito sulla via di S. Maria delle Grazie di Nocera Superiore e di ingresso all'impianto di depurazione agli automezzi che trasportano il percolato.

Il provvedimento è stato immediatamente annullato con un'altra ordinanza commissariale, sia perché adottato da «organo palesemente incompetente» sia perché viziato da erroneo presupposto di carattere tecnico.

Nonostante ciò il Sindaco di Nocera Superiore, con successivo provvedimento del 9 maggio 2007, ha reiterato l'ordine di chiusura della strada di accesso all'impianto di depurazione.

L'impianto di depurazione di Nocera Superiore, realizzato dal Commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-am-

bientale del bacino idrografico del fiume Sarno, è divenuto, il 7 maggio 2007, di proprietà della Regione Campania e dalla stessa gestito.

A seguito del già citato sopralluogo del 6 maggio e considerato il particolare momento di emergenza collegato alla chiusura della discarica di Villaricca (Napoli), l'unica in funzione in tutta la regione Campania, la stessa Giunta regionale della Campania, con decreto n. 306 del 7 maggio 2007, ha autorizzato l'accettazione e lo stoccaggio, in vasca coperta, di percolato proveniente dalle discariche regionali e dagli impianti di rifiuti urbani (R.S.U.) presso l'impianto di depurazione di Nocera Superiore.

Per quanto riguarda, inoltre, i fatti accaduti nella notte tra l'8 e il 9 maggio 2007 si fa presente che nel corso della giornata dell'8 maggio la Prefettura di Salerno ha più volte tentato di concordare con il Sindaco di Nocera Superiore, anche attraverso costanti contratti telefonici, una soluzione per utilizzare l'impianto di depurazione, offrendo la possibilità di un tavolo d'incontro istituzionale tra il Comune e la struttura commissariale.

Soltanto in serata si riusciva ad acquisire la disponibilità del Sindaco per un contatto telefonico con il professor Greco che, comunque, risultava infruttuoso.

Tuttavia, per assicurare l'esecuzione dell'ordinanza commissariale, il Questore di Salerno, su richiesta della Prefettura, ha predisposto l'intervento delle Forze di polizia per consentire agli automezzi di conferire il percolato presso l'impianto.

Il Sindaco, in testa ad un gruppo di manifestanti, ha tentato di impedire l'esercizio delle operazioni.

L'intervento delle Forze dell'ordine, al comando del dirigente di Pubblica sicurezza di Nocera Inferiore Vice Questore aggiunto dottor Maione, si è limitato alla sola rimozione, necessariamente forzata, dei presenti, data la resistenza passiva opposta dai manifestanti che impedivano l'accesso degli automezzi all'impianto. Del tutto prive di fondamento sono le notizie relative a cariche o ad azioni violente perpetrate dalle Forze dell'ordine.

Del resto l'esibizione di filmati tesi a dimostrare il contrario non si è mai concretamente realizzata.

Il 9 maggio, il Prefetto di Salerno ha ribadito al Sindaco di Nocera Superiore, per le vie brevi, la inderogabilità dell'esecuzione dell'ordinanza commissariale ma ha anche offerto la sua disponibilità per un incontro, a condizione, però, che fosse preventivamente data concreta attuazione all'ordinanza, consentendo ai mezzi di poter conferire il percolato. Tale condizione è stata respinta dal Sindaco.

In seguito, con una nota dell'8 agosto 2007, il Prefetto di Salerno ha sottolineato che la richiesta fatta al Sindaco era da considerare un atto dovuto in quanto, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di emergenza nel settore dei rifiuti in Campania, ai Prefetti delle province campane è stato attribuito il compito di favorire l'attuazione dei provvedimenti normativi in materia nel territorio di competenza.

Va, inoltre, precisato che il conferimento di liquami in un impianto fisicamente e normativamente destinato a tale scopo ha scatenato le reazioni del Sindaco e della popolazione nonostante le favorevoli determinazioni di carattere tecnico già operate dalla struttura commissariale e dalla Regione; reazioni che avevano ben pochi motivi di peculiare interesse locale.

Tuttavia, a seguito degli avvenimenti che hanno coinvolto l'intera collettività di Nocera Superiore, si fa presente che il Sindaco ha formalmente ringraziato ed elogiato il comportamento di grande correttezza ed umanità tenuto dai rappresentanti delle Forze dell'ordine di ogni grado ed appartenenza ed ha evidenziato il grande senso di responsabilità che ha contraddistinto il comportamento del dottor Maione e di quanti hanno dovuto assumere decisioni importanti in momenti difficili e delicati.

*Il Ministro per i rapporti con il Parlamento  
e le riforme istituzionali*

CHITI

(18 ottobre 2007)

---

PELLEGATTA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

nei giorni scorsi sia le organizzazioni sindacali di categoria (CGIL-CISL-UIL), sia i dirigenti scolastici milanesi, tanto con dichiarazioni pubbliche quanto nel corso di un incontro col ministro Fioroni, hanno evidenziato la grave situazione di inedita difficoltà in cui vengono a trovarsi le scuole di Milano e dell'intera Lombardia;

tale grave situazione di difficoltà è riferita soprattutto alle supplenze ed al tempo pieno;

per quanto concerne le supplenze, secondo stime delle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL, i fondi disponibili per le scuole corrisponderebbero alla metà di quelli necessari, e risulterebbe pressoché impossibile, in modo generalizzato, assumere e retribuire insegnanti supplenti con i fondi a disposizione delle singole istituzioni scolastiche e neppure i Centri servizi amministrativi sarebbero in grado di effettuare interventi compensativi nei confronti delle singole scuole avendo essi stessi esaurito i fondi delle contabilità speciali;

sempre a riguardo delle supplenze si manifesterebbero serie difficoltà anche nella liquidazione degli stipendi degli insegnanti supplenti in servizio o che hanno prestato servizio, in contesto in cui le «supplenze lunghe» quali quelle per maternità o congedi parentali sono oggi a carico dei bilanci delle singole scuole, e tale situazione è determinata dalla forte riduzione dei fondi complessivi a disposizione delle istituzioni scolastiche;

le gravi difficoltà nell'assunzione e nella retribuzione degli insegnanti supplenti accentuano le serie problematiche già presenti nella scuola arrivando persino a comprometterne il regolare e normale funziona-

mento e la situazione sopra descritta accomuna, pur con diverse peculiarità, le scuole pubbliche collocate su tutto il territorio nazionale;

per quanto concerne il tempo pieno i servizi subirebbero pesanti tagli in presenza di forte carenze di organico, quantificate dalle organizzazioni sindacali in oltre 700 posti nella scuola primaria, a fronte delle quali del tutto inadeguato risulta l'impegno ministeriale ad un incremento di 200 posti di organico;

il tempo pieno costituisce una modalità di scuola essenziale per sconfiggere la dispersione scolastica, per rendere sempre più inclusiva la scuola italiana e, insieme, corrisponde ad una domanda sociale forte in regioni come la Lombardia, ma la situazione di disagio, relativamente al tempo pieno coinvolge in modo significativo anche altre regioni italiane quali ad esempio l'Emilia Romagna e il Piemonte;

infine, permane la prioritaria esigenza di ripristinare le modalità di tempo pieno precedenti la nuova normativa instaurata dal Ministro *pro tempore* Moratti;

tutto ciò si configura come una situazione di vera emergenza nelle scuole pubbliche della Lombardia e, con diverse specificità, delle scuole pubbliche collocate su tutto il territorio nazionale, pur in un contesto nel quale le entrate dello Stato hanno registrato nelle recenti settimane incrementi notevoli ed inaspettati corrispondenti a quasi nove miliardi di euro;

i sindacati confederali della scuola hanno indetto una giornata di sciopero generale nazionale anche relativamente a queste tematiche per il giorno 16 aprile 2007 e in alcune regioni si sono già tenute manifestazioni in difesa del tempo pieno,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere in relazione alla situazione sopra descritta e specificamente quali e quante risorse intenda rendere disponibili per le scuole al fine di consentire l'assunzione e la retribuzione di insegnanti supplenti in relazione alle reali esigenze delle singole istituzioni scolastiche, e se non intenda sollevare le singole istituzioni scolastiche dalle supplenze per maternità e congedi parentali;

in quale modo intenda assicurare l'organico funzionale necessario a corrispondere pienamente alla domanda di tempo pieno nella regione Lombardia e se non intenda ripristinare le modalità di tempo pieno antecedenti la nuova normativa instaurata dalla Moratti.

(4-01607)

(27 marzo 2007)

RISPOSTA. – Vengono rappresentate le difficoltà finanziarie delle scuole di Milano e dell'intera Lombardia per la carenza di fondi per il pagamento delle supplenze e viene inoltre rappresentata la carenza di dotazione organica per il tempo pieno.

Per quel che concerne la prima questione, invero, la carenza di risorse finanziarie riguarda non solo le scuole di Milano e della Lombardia ma interessa anche altre parti del territorio nazionale.

A questo proposito, il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 57 del 28 giugno 2007, in occasione dell'esame ed approvazione del Documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2008-2011, ha deliberato importanti misure per la scuola in linea con il secondo punto del Piano del Presidente del Consiglio per il rilancio dell'azione di Governo.

Per quanto riguarda in particolare gli aspetti squisitamente finanziari, la scuola ha ottenuto 342 milioni di euro, di cui 162 milioni sono previsti nel provvedimento di assestamento di bilancio e 180 milioni sono previsti all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 81 del 2 luglio 2007 per l'utilizzo delle maggiori entrate tributarie (cosiddetto «Tesoretto»), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. La voce più significativa, vista la mole di debiti accumulati negli anni scorsi – che, come è noto, stava producendo una vera e propria paralisi – è quella dei 180 milioni di euro destinati al finanziamento delle supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Inoltre, in merito a quanto prospettato circa la gravosità dell'onere a carico del bilancio delle istituzioni scolastiche per le supplenze relative alla sostituzione del personale titolare e supplente assente per maternità, è intervenuto il decreto-legge n. 147 del 7 settembre 2007. Questo provvedimento, all'articolo 2, comma 5, dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente per motivi di maternità, nonché quello nominato per supplenze brevi e collocato in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché delle indennità di cui all'articolo 17 della medesima legge, sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero concernenti le spese per le supplenze a tempo determinato del docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali; il decreto-legge prevede contestualmente l'integrazione degli stanziamenti degli stessi capitoli degli importi complessivi di 66 milioni di euro per l'anno 2007 e di 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e stabilisce che, a decorrere dal medesimo anno scolastico 2007/2008, la competenza alla ordinazione dei pagamenti, a mezzo dei ruoli di spesa fissa, delle suddette retribuzioni e indennità è attribuita al Servizio centrale del Sistema informativo integrato del Ministero dell'economia e delle finanze.

Quanto alle cause delle segnalate criticità finanziarie delle istituzioni scolastiche, il ministro Fioroni ha ampiamente riferito in proposito alla settima Commissione della Camera nel corso dell'audizione svoltasi il 24 aprile 2007; il rappresentante di Governo di questo Ministero ha anche riferito in Aula Senato nella seduta n. 74 del 21 giugno 2007 rispondendo all'interrogazione 3-00447.

Come già comunicato in quelle sedi, le difficoltà finanziarie delle scuole sono essenzialmente riconducibili alle leggi finanziarie varate del periodo 2002-2006, con le quali sono stati tagliati il 72,6 per cento dei fondi per gli esami di Stato, il 46,6 per cento dei fondi per le supplenze brevi e il 53 per cento dei fondi per il funzionamento amministrativo e didattico. Presumibilmente, i tagli sono stati fatti operando su cifre di bilancio ritenute eccedenti rispetto alle esigenze che sono state, quindi, sottostimate.

Nell'attuale legislatura, uno dei primi problemi che il Governo ha dovuto affrontare appena insediato è stato quello di reperire subito le risorse necessarie per assicurare il regolare svolgimento della sessione degli esami di Stato per l'anno scolastico 2005-2006. In un difficile contesto di finanza pubblica, si è provveduto a questa impellente esigenza con il decreto-legge n. 210 del 12 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 235 del 17 luglio 2006, che ha elevato di 63 milioni di euro, per l'anno 2006, il limite di spesa stabilito dalla legge 448 del 2001. A decorrere dall'anno 2007, tale limite di spesa è stato innalzato a 138 milioni di euro dalla legge n. 1 dell'11 gennaio 2007, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore», ed è stato ora ulteriormente elevato ad euro 178.200.000 dal decreto-legge n. 147 del 7 settembre 2007.

Non va dimenticato che la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007), pur contenendo misure di razionalizzazione della spesa, ha introdotto importanti misure a favore della scuola, per il potenziamento dell'autonomia scolastica, per lo sviluppo e qualificazione del sistema dell'istruzione e per la valorizzazione del personale scolastico.

In particolare, per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 601, della suddetta legge 296, i fondi assegnati alle istituzioni scolastiche sono stati accorpatis in due soli grandi capitoli di bilancio (spese per il funzionamento amministrativo e didattico e spese per il personale) e sono assegnati direttamente dal Ministero alle istituzioni scolastiche.

Trattasi di una misura che mira alla valorizzazione dell'autonomia scolastica, oltre che alla semplificazione e snellimento del procedimento di accreditamento alle scuole. Infatti, l'accorpamento in due soli grandi capitoli del bilancio dello Stato consente alle scuole autonome di definire le priorità di spesa per l'attuazione del loro piano di offerta formativa, senza subire destinazioni vincolate e predefinite, come è invece avvenuto finora. Tale scelta, oltre a rendere più trasparente il processo di finanziamento delle scuole, lo accelera eliminando il passaggio dagli Uffici scolastici regionali alle contabilità speciali degli Uffici scolastici provinciali e da questi alle scuole.

Va aggiunto che la dotazione finanziaria assegnata direttamente dal Ministero alle istituzioni scolastiche, sulla base dei criteri e parametri contenuti nel decreto ministeriale n. 21 del 1° marzo 2007, non esaurisce la

totalità delle somme da trasferire alle scuole per l'anno 2007, ma rappresenta soltanto una quota cui vanno sommati:

- gli importi da determinarsi, autonomamente, dalle scuole, riguardo ad alcuni istituti contrattuali nonché ad altre spese già giuridicamente definite;

- le integrazioni finanziarie che vengono disposte, a seguito di rilevazione dei dati oggettivi relativi alla gestione dell'anno di riferimento;

- le assegnazioni finanziarie che continueranno ad essere disposte dagli Uffici scolastici regionali e dagli Uffici scolastici provinciali;

- gli ulteriori finanziamenti che vengono disposti, nel corso dell'anno, sulla base di specifiche disposizioni normative, quali quelli relativi al fondo per l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa istituito dalla legge n. 440 del 1997, somme aggiuntive da legge finanziaria, e così via.

Va pure ricordato che, per risolvere le situazioni più critiche e per evitare conseguenze negative sul funzionamento delle scuole, il Ministero ha da tempo dato indicazioni agli uffici scolastici periferici per l'urgente accreditamento alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie già disponibili sulle contabilità speciali; trattasi di somme importanti che, pur non risolvendo per intero le difficoltà, hanno consentito una copertura significativa dei debiti, soprattutto in relazione al mancato pagamento del personale supplente.

Inoltre, con riguardo ai finanziamenti disposti direttamente dal Ministero alle scuole per l'anno 2007, in attuazione della legge finanziaria, sono state già erogate alle istituzioni scolastiche la prima, la seconda, la terza e la quarta quota.

Si è altresì proceduto ad un puntuale monitoraggio delle spese finalizzato all'acquisizione dei necessari elementi finanziari, al fine della predisposizione delle opportune soluzioni. Gli anzidetti, consequenziali provvedimenti del Consiglio dei ministri costituiscono una significativa risposta per la soluzione dei problemi rappresentati.

Quanto alla segnalata carenza di organico per il tempo pieno, è stato ampliato l'organico di fatto per rispondere alle richieste di questo modello di istruzione da parte delle famiglie: 1.000 posti in più a questo fine sono stati assegnati nell'organico di fatto. In proposito, va fatto presente altresì che, al fine di realizzare gli obiettivi formativi del *curriculum* arricchito, l'articolo 1, comma 1, del sopra citato decreto-legge n. 147 del 7 settembre 2007 ha disposto la reintroduzione, nella scuola primaria, dell'organizzazione didattica di classi funzionanti a tempo pieno, secondo il modello didattico già previsto dalle norme previgenti al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, con un orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa.

*Il Vice Ministro della pubblica istruzione*

BASTICO

(1° ottobre 2007)

PICCONE. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la Scuola per Terapisti della riabilitazione «Tecnica 2000», sita in Avezzano (L'Aquila), è stata regolarmente autorizzata nel 1983 dalla Regione Abruzzo –con delibera del Consiglio n. 100/11- alla formazione professionale del personale sanitario;

con provvedimento dirigenziale della Giunta regionale n. 17580/3 del 1996 veniva alla stessa ingiunto di non attivare, per l'anno formativo 1996-1997, il primo anno di corso della scuola, in relazione al disposto dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che stabilisce la soppressione dei corsi di studio che non siano stati riordinati ai sensi dell'articolo 9 della legge 341/1990;

con sentenza n. 4476 del 2003 il Consiglio di Stato ha sancito l'illegittimità del provvedimento regionale succitato, chiarendo che il decreto legislativo sul quale lo stesso si fonda, disciplina i soli corsi di studio in ambito universitario, e non già i corsi di formazione professionale di competenza regionale;

il Consiglio di Stato ha ribadito che nel vigente sistema normativo è configurabile un doppio canale di formazione per i terapisti della riabilitazione, il primo a livello regionale, il secondo a livello statale, differenziati in ragione della tipologia di formazione, della finalità dei corsi, del valore dei titoli rilasciati;

considerato che:

sulla base della delibera della Regione Abruzzo 126/9 del 1989 la commissione per lo svolgimento degli esami finali per il conseguimento del diploma di terapeuta della riabilitazione deve essere composta dal direttore della scuola, dal Dirigente generale della ASL e da un rappresentante del Ministero;

il Ministero della salute, nonostante la sentenza favorevole del Consiglio di Stato, che ha chiarito in maniera definitiva la piena legittimità dell'operato della Scuola «Tecnica 2000», e le ripetute sollecitazioni, ha inspiegabilmente rifiutato la nomina del proprio rappresentante;

in mancanza di tale designazione la Scuola si trova nell'impossibilità di svolgere gli esami finali, previsti per luglio 2007, con conseguente gravissimo danno sia per la sua immagine sia per il diritto degli studenti a vedersi riconosciuto ufficialmente il percorso formativo compiuto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno procedere senza indugio alla nomina del rappresentante del Ministero in vista dello svolgimento degli esami attestanti l'esito finale del corso di studi per terapisti della riabilitazione.

(4-02394)

(17 luglio 2007)

RISPOSTA. – Si precisa che, per quanto riguarda l'Istituto Tecnica 2000 di Avezzano, il Ministero ha agito in conformità alla normativa vigente.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il sistema formativo delle professioni sanitarie ha subito una serie



di importanti cambiamenti, finalizzati ad elevarne il livello, con il passaggio dai corsi regionali ai corsi universitari, strutturati in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo un modello che prevede sia l'insegnamento teorico che l'apprendistato pratico da svolgersi presso le strutture del Servizio sanitario nazionale.

Al fine di razionalizzare tale sistema, rendendolo conforme al disegno complessivo del legislatore, le scuole autorizzate secondo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo 502/92, avrebbero dovuto essere chiuse dal 1° gennaio 1996, garantendo comunque la fine dei corsi già iniziati.

L'articolo 4 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 5 novembre 1996, n. 573, ha sancito l'equipollenza dei titoli regionali a quelli universitari, specificando chiaramente che i «corsi previsti dall'ordinamento vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» erano ad esaurimento.

Tale equipollenza è stata disciplinata in via definitiva dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42 «Disposizioni in materia di professioni sanitarie».

In questo contesto, l'intervenuta sentenza 4476/2003 del Consiglio di Stato ha ribadito che, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 502/92, è vigente nel nostro ordinamento un doppio canale formativo, universitario e regionale.

La sentenza che viene citata nell'atto parlamentare quale fonte del diritto per la Scuola di Avezzano di rilasciare titoli abilitanti all'esercizio di professioni sanitarie (nello specifico, il titolo di Terapista della riabilitazione), ha chiaramente spiegato che i due canali formativi non sono identici, bensì differenti «in ragione della tipologia di formazione, della finalità dei corsi, del valore dei titoli rilasciati».

Pertanto, l'Istituto Tecnica 2000 ha organizzato dei corsi di formazione professionale, nello svolgimento dei quali il Ministero non ha minimamente interferito, nel rispetto di tale sentenza.

Va segnalato che, prima della conclusione del ciclo di studi, il legislatore, con due leggi emanate a breve distanza di tempo l'una dall'altra, è intervenuto in materia di formazione del personale sanitario. La prima (legge 3 febbraio 2006, n. 27) all'articolo 4-*quater* ha stabilito che «Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la formazione per l'accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della prevenzione è esclusivamente di livello universitario»; la seconda (legge 10 febbraio 2006, n. 43), all'articolo 2, prevede che «L'esercizio delle professioni sanitarie (...), è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione».

Pertanto il legislatore ha inteso confermare l'impianto del decreto legislativo n. 502/92, fornendo un'interpretazione chiara ed univoca in me-

rito all'unico canale formativo delle professioni sanitarie, ossia quello universitario.

Poiché i corsi dell'Istituto Tecnica 2000 non sono in alcun modo abilitanti all'esercizio di professioni sanitarie, questa amministrazione non ha nominato propri rappresentanti da inserire nelle commissioni per lo svolgimento degli esami finali del corso per Terapisti della riabilitazione.

Contro questo diniego, la Tecnica 2000, fondando le proprie ragioni sulla sentenza 4476/2003, ha proposto giudizio di ottemperanza dinanzi al Consiglio di Stato affinché venisse disposta da parte del Ministero la suddetta nomina; l'organo giurisdizionale ha dichiarato inammissibile l'istanza dell'Istituto, confermando in tal modo la correttezza dei provvedimenti ministeriali.

Si sottolinea, inoltre, che l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, con provvedimento n. 16096 del 19 ottobre 2006, ha dichiarato ingannevoli i messaggi pubblicitari dell'Istituto, relativi ai corsi per Terapista della riabilitazione, condannandolo al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 23.600,00 euro.

La Scuola ha proposto ricorso al T.A.R. dell'Aquila, il quale non ha accolto la richiesta di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Per maggiore chiarezza, si riassume sinteticamente quanto sopra esposto:

la normativa vigente (risultato di diversi interventi legislativi orientati nella medesima direzione) stabilisce che l'unico percorso formativo idoneo ai fini del conseguimento di titoli abilitanti all'esercizio di professioni sanitarie è quello universitario;

il Consiglio di Stato ha nettamente distinto i due canali formativi (universitario e regionale), affermando che i relativi titoli conseguiti non hanno il medesimo valore;

dopo la sentenza già citata, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla questione con due distinte norme di legge che individuano l'Università come unica sede istituzionale di formazione per le professioni sanitarie;

il suddetto organo giurisdizionale ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, finalizzata alla nomina da parte del Ministero di propri rappresentanti;

l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha dichiarato ingannevole il messaggio pubblicitario sui corsi per Terapisti della riabilitazione.

Inoltre, si sottolinea che, anche se venisse designato il rappresentante ministeriale, gli studenti dell'Istituto Tecnica 2000 conseguirebbero un diploma di fatto non spendibile, considerata l'attuale inesistenza della figura del Terapista della riabilitazione, e che i soli titoli riconosciuti equipollenti

alla nuova figura del Fisioterapista sono quelli conseguiti prima dell'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

*Il Sottosegretario di Stato per la salute*

PATTA

(10 ottobre 2007)

---

QUAGLIARIELLO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BIANCONI, BIONDI, BONFRISCO, BURANI PROCACCINI, CANTONI, CARRARA, CASOLI, CENTARO, COLLI, COSTA, FAZZONE, FERRARA, GIRFATTI, LORUSSO, MAFFIOLI, MALVANO, MAURO, MONACELLI, NESSA, NOVI, PIANETTA, PICCIONI, SANCIU, SANTINI, SARO, SCOTTI, STANCA, VICECONTE, ZANETTIN. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

l'INRAN (Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione) è un ente pubblico di ricerca a vocazione esclusiva su alimenti e nutrizione. L'istituto coniuga l'attività di ricerca nel campo degli alimenti e della nutrizione con l'attività di informazione ed educazione del consumatore;

l'INRAN è il coordinatore del progetto triennale «OGM in agricoltura» finanziato con oltre 6 milioni di euro dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

le ricerche, basate sulla sperimentazione in campo aperto di mais resistente alla piralide, hanno analizzato, con una visione globale e multidisciplinare a 360 gradi, le problematiche connesse all'introduzione degli OGM (organismi geneticamente modificati) in Italia;

il materiale divulgato dall'INRAN il 7 marzo 2006 conteneva indicazioni in campo normativo, socioeconomico, agronomico, nutrizionale, oltre che sulla sicurezza d'uso degli OGM, le metodiche di rilevamento degli stessi ed il loro impatto sul suolo;

il mais studiato dall'INRAN è di proprietà di una multinazionale ed è stato approvato a livello comunitario dal 1998. Si tratta dell'unico prodotto OGM autorizzato dall'Unione europea non soltanto per l'alimentazione umana, ma anche per la coltivazione;

il prof. Monastra, direttore generale dell'INRAN, è apparso più volte in trasmissioni televisive del servizio pubblico per comunicare i risultati del progetto e la necessità di proseguire le ricerche;

in particolare, il prof. Monastra ha destato preoccupazioni nel diffondere all'opinione pubblica i presunti dati sulla risposta immunitaria dei topi di laboratorio nutriti con mais bt, per i quali sarebbe stata riscontrata una diversa risposta immunitaria sia intestinale che periferica;

nel divulgare questo dato, l'INRAN non ha reso noto il *test* utilizzato e la sua eventuale validazione a livello internazionale;

l'INRAN non ha invece reso pubblico alcun dato sulla differenza di livelli di fumonisine fra mais transgenico e non transgenico, che pure rientrava tra gli aspetti esaminati dallo studio. Le fumonisine sono tossine

prodotte da funghi sviluppati sulla pianta in conseguenza degli attacchi della piralide del mais. Le fumonisine sono considerate cancerogene e neurotossiche per gli animali e, in misura minore, anche per l'uomo. Recentemente il Parlamento italiano, con una risoluzione, avrebbe impegnato il Governo a chiedere all'Unione europea l'innalzamento dei limiti di presenza più severi previsti dalla nuova normativa comunitaria che dovrebbe entrare in vigore in autunno, poiché buona parte della filiera mais italiana sarebbe messa a repentaglio da queste misure;

lo studio in questione non risulta essere stato pubblicato da autorevoli riviste scientifiche, né sottoposto al vaglio di un comitato di esperti esterno all'INRAN;

la comunità scientifica internazionale raccomanda come prassi la divulgazione dei risultati di uno studio scientifico solo a seguito di un serio scrutinio dello stesso da parte di esperti indipendenti e della sua pubblicazione su riviste scientifiche,

a conferma di ciò recentemente l'INRAN ha pubblicato un libro con il proprio *logo* ricordando però nelle avvertenze che il contenuto degli scritti non poteva rappresentare la posizione ufficiale dell'INRAN sugli OGM ma solo le opinioni degli autori,

si chiede di sapere

quali siano le ragioni per le quali siano stati spesi oltre 6 milioni di euro per studiare un prodotto di una multinazionale quando il denaro avrebbe potuto essere investito in progetti più premianti per la già deficitaria ricerca italiana;

perché l'INRAN abbia divulgato i dati attraverso una strutturata campagna di comunicazione in assenza di lavori pubblicati e referati da un comitato di esperti esterni all'istituto di ricerca, prassi scientifica seguita a livello internazionale;

quali siano le ragioni che hanno portato invece l'INRAN a non divulgare un dato sensibile per la sicurezza alimentare quale quello dei livelli di fumonisine nei diversi tipi di mais.

(4-02104)

(6 giugno 2007)

RISPOSTA. – L'interrogazione in oggetto pone l'attenzione sull'attività svolta dell'INRAN in qualità di coordinatore del progetto triennale «OGM in agricoltura».

Al riguardo, si evidenzia, innanzi tutto, che il progetto «OGM in agricoltura», sottoposto al vaglio del Comitato ricerca, ha ottenuto parere favorevole al finanziamento delle attività proposte nell'ambito della riunione del 25 settembre 2002.

Il Comitato, infatti, ha ritenuto che il progetto di ricerca rientrasse tra gli obiettivi strategici individuati dal Ministro competente e la cui definizione era stata effettuata sulla base del Documento di Programmazione Economica Finanziaria 2002-2004, del programma di Governo presentato alle Commissioni Agricoltura della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica, del documento sulla qualità presentato a Parma il 29 novembre 2001, del documento sulla revisione della PAC presentato nel Consiglio europeo dei Ministri dell'agricoltura il 18 gennaio 2002, dei documenti presentati ai Tavoli agro-alimentari che si sono svolti nell'anno 2001 e, infine, possedesse una sua validità in contenuti scientifici.

Il progetto si caratterizza per la notevole ampiezza degli argomenti trattati e la forte multidisciplinarietà con la quale la «problematica OGM» viene affrontata.

Il programma, infatti, è stato impostato per fornire una panoramica a 360° sulle più recenti conoscenze in tema di agrobiotecnologie, trattando nel loro insieme gli aspetti legati alla sicurezza della salute del consumatore, alla salvaguardia dell'ambiente, alla convenienza economica, alla ricerca degli elementi che guidano le scelte del consumatore e degli agricoltori, nel rispetto della normativa di settore.

In particolare, si evidenzia che i motivi della scelta del mais MON810 quale genotipo di una prova in campo, sono da ricercare nella normativa all'epoca vigente che non permetteva la semina di eventi non già autorizzati.

Lo studio di tale prodotto, comunque, ha costituito solo una piccola parte dell'intero progetto.

Infatti, dal punto di vista strettamente economico, l'intera prova sperimentale, compresi i successivi test sui topi, è costata circa 75.000 euro, incidendo per poco più dell'1 per cento sui costi complessivi del progetto.

Quanto alle motivazioni che hanno portato l'INRAN a divulgare i dati attraverso una strutturata campagna di comunicazione in assenza di lavori pubblicati e refertati da un comitato di esperti esterni all'Istituto di ricerca, si fa presente che non è stata pianificata alcuna campagna d'informazione, ma si è semplicemente provveduto ad organizzare un Convegno, in data 7 marzo 2006, nel corso del quale sono stati presentati e discussi, in modo estremamente trasparente, i diversi risultati conseguiti (seppure non definitivi considerato che la scadenza del progetto è fissata al 31 dicembre 2007) per rendere conto, pubblicamente, dell'impiego dei finanziamenti erogati.

I risultati sono stati esposti e discussi dai diversi ricercatori che hanno preso parte al progetto.

Rendere pubblica attraverso i *mass-media* tale attività scientifica era una scelta doverosa in quanto attività finanziata con soldi pubblici e diretta agli utenti finali delle innovazioni conseguite.

La circostanza che non siano stati pubblicati i lavori trova la propria giustificazione nel fatto che il progetto non è ancora concluso sebbene, nel dicembre 2006, sia stata pubblicata a cura dell'INRAN la prima edizione di un testo di 526 pagine dal titolo «Agro Biotecnologie nel contesto italiano».

Quanto alle ragioni che hanno portato l'INRAN a non divulgare un dato sensibile per la sicurezza alimentare, quale quello dei livelli di fumonisine nei diversi tipi di mais, si evidenzia che tale parte di indagine è condotta dall'Istituto superiore di sanità, che non ha ancora ultimato le at-

tività di ricerca ma pubblicamente ha già espresso parere favorevole all'innalzamento del limite di presenza delle fumonisine stabilito dal regolamento (CE) n. 1881/2006, come ufficialmente richiesto da più Paesi ed Istituzioni della Comunità europea.

Infine, si fa presente che il limite, per gli adulti e per gli adolescenti, è rispettivamente di 7,9 e 6,2 volte inferiore all'ingestione giornaliera tollerabile.

*Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*

DE CASTRO

(12 ottobre 2007)

SCARPETTI. – *Al Ministro della giustizia.* – Risulta all'interrogante che:

l'attuale Vice Comandante del reparto di Polizia penitenziaria della Casa circondariale di Pistoia, ispettore capo Fais Claudio, nato il 18 maggio 1963 a Ardauli (Oristano) con matricola ministeriale n. 083992, in data 10 dicembre 2006 verso le ore 15.55, mentre percorreva l'autostrada A11 – all'altezza di Masotti Pistoia – unitamente alla propria famiglia, notava nel lato destro della propria corsia di marcia a circa cinquanta metri di distanza l'autovettura Opel Corsa targata PI 619054 condotta dal sig. Luchetti Giovanni (nato il 6 maggio 1932 a Urbisaglia – Macerata) con a fianco la propria moglie signora Cernetti Gabriella (nata il 3 aprile 1942 a Loro Piceno – Macerata) che, iniziava a sbandare e, subito dopo, usciva dalla propria carreggiata cappottandosi più volte nello sterato adiacente l'autostrada. Dopo detto violento impatto, all'esterno dell'autovettura in questione, si sviluppava improvvisamente un incendio probabilmente a causa della fuoriuscita del carburante. Oltre a ciò, l'ispettore notava che nell'autovettura in argomento erano ancora bloccati all'interno i citati passeggeri;

il citato ispettore arrestava la propria autovettura azionando il dispositivo di emergenza e, con le cautele del caso, riusciva a bloccare il traffico sull'autostrada A11 direzione Pisa senza causare conseguenze e/o danni a persone o cose. Dopo di ciò, informava telefonicamente i numeri di emergenza stradale e, precisamente, il 113 e il 118 per quanto di loro competenza;

il nominato si prodigava prontamente, incurante del grave rischio personale e della sua famiglia, per estrarre dall'autovettura in fiamme le suddette persone anziane. Le stesse, nell'immediatezza dei fatti, presentavano evidenti ferite in varie parti del corpo ed apparivano ancora sotto *shock*;

grazie all'intervento tempestivo del Fais Claudio, si è potuta evitare una tragedia ovvero la morte dei signori Luchetti Giovanni e Cernetti Gabriella (dichiarazione di tale circostanza fatta dagli stessi e dalla loro figlia);

il 25 gennaio 2007, la signora Luchetti Cristina (figlia dei signori tratti in salvo) inviava una lettera/fax al direttore della Casa circondariale di Pistoia ove segnalava che l'intervento dell'ispettore capo Fais Claudio era stato determinante per il salvataggio dei suoi genitori dall'autovettura in fiamme;

il 16 gennaio 2007 con nota n. 285/07287/707-06 il Comandante della sottosezione Polizia stradale di Montecatini Terme, faceva presente al comando di Polizia penitenziaria della Casa circondariale di Pistoia che l'ispettore capo Fais Claudio, nell'incidente stradale del 10 dicembre 2006, si adoperò per estrarre gli occupanti dall'interno dell'autovettura in fiamme;

l'11 febbraio 2007, il Comandante del reparto di Polizia penitenziaria di Pistoia – sostituto commissario – Giuseppe Merola, con propria annotazione di servizio, proponeva all'autorità dirigente della Casa circondariale di Pistoia un tangibile riconoscimento nei confronti del suo dipendente;

il 21 febbraio 2007 con nota n. 2610.11 il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria di Firenze, nella persona del dir. sup. Aldo Vitelli, con propria «nota di apprezzamento» esprimeva vivo compiacimento per l'attività svolta dal Fais;

l'intervento dell'ispettore rappresenta certamente un esempio significativo di spirito di servizio e di elevata capacità professionale: pertanto appare giusto, ed anzi doveroso, da parte del Ministro in indirizzo valutare la possibilità di addivenire ad un tangibile riconoscimento dei meriti del predetto ispettore capo;

l'articolo 75 del regolamento di servizio del corpo di Polizia penitenziaria, emanato con decreto presidenziale il 15 febbraio 1999, n. 82, prevede una serie di «ricompense e di riconoscimenti» al personale del corpo e fra essi, le cosiddette «ricompense per meriti straordinari e speciali», disciplinate dall'art. 77, comma 2;

l'art. 77, comma 2, prevede la promozione alla qualifica superiore per merito straordinario ed è conferita ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

le indiscutibili capacità professionali dell'ispettore capo, lo spirito di dedizione al servizio avuto nel corso degli anni (ventiquattro) di servizio concorrono a ritenere meritevole lo stesso della promozione alla qualifica superiore, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del regolamento di servizio del corpo di Polizia penitenziaria,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga meritevole l'ispettore capo Fais Claudio (vice comandante del reparto di Polizia penitenziaria della Casa circondariale di Pistoia) della ricompensa, prevista dall'articolo 77, comma 2, del regolamento di servizio del corpo di Polizia penitenziaria ovvero della ricompensa della promozione alla qualifica superiore (ispettore superiore di Polizia penitenziaria) per merito straordinario e/o speciale.

(4-01723)

(11 aprile 2007)

RISPOSTA. – Si rappresenta che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, a seguito della segnalazione fatta pervenire dalla Direzione della Casa Circondariale di Pistoia relativa all'eroico intervento dell'ispettore Claudio Fais, ha avviato l'istruttoria per una proposta di ricompensa ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 82/1999.

Il competente ufficio, acquisito il parere favorevole della Direzione, ha provveduto, in applicazione della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ad interessare il Ministero dell'interno per l'avvio della procedura di concessione di una ricompensa al valor civile nei confronti del predetto ispettore.

Si rappresenta, invero, che la ricompensa al valore civile, nella sua configurazione giuridica, si attaglia perfettamente alla vicenda di cui il Fais si è reso protagonista e costituisce un riconoscimento di maggior prestigio rispetto alla promozione per merito straordinario di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 82/1999 menzionata dal senatore interrogante, trattandosi di una attestazione premiale nei confronti di «atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara virtù civica», compiuti da «autori degni di pubblico onore».

*Il Ministro della giustizia*

MASTELLA

(12 ottobre 2007)

SODANO. – *Ai Ministri delle infrastrutture, dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

all'ingresso sud della città di Spoleto, sulla strada statale Flaminia, è prevista la costruzione di uno svincolo di notevoli dimensioni, costituito da diversi tunnel, strade e sopraelevate per un totale di oltre 7 chilometri di cemento, che andrebbe a distruggere irrimediabilmente uno dei paesaggi più suggestivi dell'Umbria;

il progetto inciderebbe negativamente sull'area che circonda Spoleto e in cui sono situati numerosi luoghi e costruzioni storiche di grande interesse paesaggistico e culturale quali il Ponte delle Torri, La Rocca, Monteluco, la chiesa di San Pietro con la sottostante Necropoli e la «Passeggiata» dei Cappuccini, il Colle Attivoli ed il Colle Risana;

il progetto in questione ha un costo complessivo previsto in 150 milioni di euro, di cui non si chiarisce la scansione sia temporale che finanziaria, con il rischio che il progetto non verrà mai portato a termine;

qualora venisse realizzato, lo svincolo con il suo dirompente insieme di tunnel e sopraelevate, rovinerà irreversibilmente un'area unica per via del suo particolare valore ambientale e culturale, quale quella della valle del Tessino, che rappresenta il naturale contorno al centro storico della città di Spoleto;

a seguito delle insistenze della cittadinanza, l'Amministrazione comunale ha ammesso l'esistenza del progetto in forma di studio di prefattibilità, presente nella forma di tracciato nel Piano regolatore generale



adottato dal Comune di Spoleto con deliberazione del Consiglio comunale n. 107 del 25 giugno 2003;

malgrado gli evidenti effetti che una tale opera avrebbe sull'ambiente e sul patrimonio culturale, l'Amministrazione comunale non ha proceduto alla valutazione ambientale strategica (VAS), che dovrebbe essere portata a termine in una fase precedente a qualsiasi tipo di approvazione in sede legislativa o amministrativa;

l'inutilità di un tale dirompente progetto è dimostrata da diversi elementi di fatto, dato che il completamento della strada statale Trevalli a Nord di Spoleto renderebbe superflua la costruzione dello svincolo, mentre il flusso di traffico previsto per il futuro momento del suo completamento non sarebbe tale da giustificare un'opera di queste dimensioni,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno intervenire *in primis* per riconsiderare l'effettiva necessità dell'intero progetto e solo in un secondo momento per eliminare dal progetto qualsiasi nuova opera che alteri ulteriormente quanto visibile da Colle Sant'Elia verso la Collegiata di San Pietro e la quinta di Colle Attivali;

se al Governo non appaia necessario che si proceda alla valutazione ambientale strategica (VAS) prima di continuare nell'*iter* amministrativo del progetto, in modo che si tenga conto dei costi e dei benefici di un tale svincolo e del suo impatto sull'area;

se il Governo sia a conoscenza della presenza di clausole cautelative in merito ai costi previsti e alla tempistica dei diversi interventi di attuazione del progetto;

se siano state esaminate eventuali alternative progettuali che evitino cambiamenti irreversibili ad un sito di tale spessore culturale e paesaggistico.

(4-02262)

(26 giugno 2007)

RISPOSTA. – Si informa che l'opera in questione fa riferimento ad un progetto del Comune di Spoleto.

L'ANAS S.p.A., per quanto di competenza, fa conoscere che eventuali interventi per la realizzazione di uno svincolo sulla strada statale Flaminia presso il Comune di Spoleto non risultano inseriti nei documenti di programmazione né sono allo stato oggetto di attività di progettazione di ANAS.

*Il Ministro delle infrastrutture*

DI PIETRO

(5 ottobre 2007)

SOLIANI, PIGNEDOLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

le gravi e preoccupanti notizie sulla situazione finanziaria degli istituti scolastici, provenienti da tutto il Paese, allarmano l'opinione pubblica già scossa dalle difficoltà e dal disagio che la scuola attraversa in questa fase;

la situazione è ben conosciuta a tutti i livelli dell'amministrazione scolastica, e tuttavia fino a questo momento non si ha notizia di soluzioni certe al riguardo;

i finanziamenti comunicati alle istituzioni scolastiche per l'anno 2007 risultano ridotti di circa un terzo (-31 per cento) rispetto a quelli dell'anno precedente, e l'assegnazione dei fondi per le supplenze risulta addirittura pressoché dimezzata rispetto alla spesa storica (-82 per cento);

l'assommarsi dei tagli che si sono succeduti negli anni 2002-2006, a seguito delle politiche economiche del Governo Berlusconi, ha finito per sottrarre al sistema scolastico circa 1.000 milioni di euro;

nell'attuale situazione di carenza – ormai generalizzata – di liquidità finanziaria, le istituzioni scolastiche si trovano spesso nell'impossibilità di pagare le supplenze (alcuni docenti sono senza stipendio da mesi), con grave pregiudizio non solo per l'attività didattica ma per la stessa custodia degli alunni, soprattutto nella scuola di base;

per far fronte alla mancanza di risorse le istituzioni scolastiche del secondo ciclo sono costrette a fare appello alla contribuzione spontanea delle famiglie degli studenti per spese di natura ordinaria che dovrebbero essere finanziate dallo Stato;

considerato che:

il buon andamento dell'attività amministrativa e finanziaria della scuola è condizione necessaria per la sua progettazione, la qualità del servizio erogato, la fiducia nella possibilità di conseguire gli obiettivi nel medio-lungo periodo, la possibilità stessa di una valutazione adeguata rispetto alle sfide che oggi investono l'istruzione;

la garanzia dell'effettività del diritto costituzionale all'istruzione è data innanzitutto dalle condizioni materiali che lo determinano: edifici, orari, personale docente (organico di diritto, di fatto, di sostegno, supplenze), continuità dell'attività didattica, pagamento del personale delle commissioni per gli esami di Stato, eccetera;

in questo quadro di forte carenza di risorse e di incertezza per la situazione futura, il personale dirigente e amministrativo delle istituzioni scolastiche è messo a dura prova dalle condizioni drammatiche in cui si trova ad operare, esposto al rischio di irregolarità amministrativo-contabili, contenziosi e paralisi della gestione della scuola;

negli ultimi anni è cresciuto anche il disagio del personale docente, ormai impegnato a orario pieno di cattedra, senza possibilità di assicurare la disponibilità per le supplenze e per le attività di arricchimento formativo, con grave detrimento per l'efficacia dell'attività didattica e l'efficienza dell'organizzazione scolastica,

si chiede di sapere:

considerato che al secondo punto del Piano del Presidente del Consiglio per il rilancio dell'azione di Governo figura un «Impegno forte per la cultura, scuola, università, ricerca e innovazione», quali valutazioni o circostanze abbiano indotto a ridurre il contributo per il funzionamento ordinario delle istituzioni scolastiche per l'anno 2007 a un livello significativamente inferiore a quello dell'anno precedente, tale da non consentire nemmeno lo svolgimento delle funzioni essenziali;

quali interventi il Governo intenda mettere in atto per affrontare da subito la questione della cronica insufficienza di liquidità finanziaria delle scuole e i conseguenti problemi di esposizione debitoria – a partire dall'imposta sui rifiuti dovuta dalle scuole ai Comuni (TARSU) – e di grave difficoltà gestionale posti in capo ai dirigenti scolastici;

in particolare, in quale modo intenda il Governo affrontare sul piano strategico per l'anno scolastico 2007-2008 il problema del finanziamento ordinario delle istituzioni scolastiche, tenuto conto delle spese per le supplenze, per il pagamento dei docenti degli esami di Stato, per la progettazione, per le spese di ordinaria gestione, e come intenda semplificare il procedimento per le supplenze.

(4-02200)

(19 giugno 2007)

RISPOSTA. – Su incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri si risponde all'interrogazione parlamentare, concernente le difficoltà finanziarie delle scuole e la richiesta di semplificazione della procedura per il conferimento delle supplenze.

In merito alla questione principale posta nell'atto di sindacato ispettivo, relativa alle difficoltà finanziarie delle istituzioni scolastiche, il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 57 del 28 giugno 2007, in occasione dell'esame ed approvazione del Documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2008-2011, ha deliberato importanti misure per la scuola in linea con il secondo punto del piano del Presidente del Consiglio per il rilancio dell'azione di Governo.

Per quanto riguarda in particolare gli aspetti squisitamente finanziari, la scuola ha ottenuto 342 milioni di euro, di cui 162 milioni sono previsti nel provvedimento di assestamento di bilancio e 180 milioni sono previsti nel decreto-legge n. 81 del 2 luglio 2007 per l'utilizzo delle maggiori entrate tributarie (cosiddetto «Tesoretto»), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

La voce più significativa, vista la mole di debiti accumulati negli anni scorsi – che, come è noto, stava producendo una vera e propria paralisi – è quella dei 180 milioni di euro destinati al finanziamento delle supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Altre importanti misure in materia sono contenute nel decreto-legge n. 147 del 7 settembre 2007. In particolare, questo provvedimento, all'ar-

articolo 2, comma 5, dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2007-2008, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente per motivi di maternità, nonché quello nominato per supplenze brevi e collocato in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché delle indennità di cui all'articolo 17 della medesima legge, sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione concernenti le spese per le supplenze a tempo determinato del docente, educativo-amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali; il decreto-legge prevede contestualmente l'integrazione degli stanziamenti degli stessi capitoli degli importi complessivi di 66 milioni di euro per l'anno 2007 e di 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e stabilisce che, a decorrere dal medesimo anno scolastico 2007-2008, la competenza alla ordinazione dei pagamenti, a mezzo dei ruoli di spesa fissa, delle suddette retribuzioni e indennità è attribuita al Servizio centrale del sistema informativo integrato del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Quanto alle cause delle segnalate criticità finanziarie delle istituzioni scolastiche, il Ministro Fioroni ha ampiamente riferito in proposito alla settima Commissione della Camera nel corso dell'audizione svoltasi il 24 aprile 2007; il rappresentante di Governo di questo Ministero ha anche riferito in Aula Senato nella seduta n. 74 del 21 giugno 2007 rispondendo all'interrogazione n. 3-00447 della Senatrice Capelli ed altri.

Come già fatto presente in quelle sedi, le difficoltà finanziarie delle scuole sono essenzialmente riconducibili alle leggi finanziarie varate del periodo 2002-2006, con le quali sono stati tagliati il 72,6 per cento dei fondi per gli esami di Stato, il 46,6 per cento dei fondi per le supplenze brevi e il 53 per cento dei fondi per il funzionamento amministrativo e didattico. Presumibilmente, i tagli sono stati fatti operando su cifre di bilancio ritenute eccedenti rispetto alle esigenze che sono state, quindi, sottostimate.

Nell'attuale legislatura, uno dei primi problemi che il Governo ha dovuto affrontare appena insediato è stato quello di reperire subito le risorse necessarie per assicurare il regolare svolgimento della sessione degli esami di Stato per l'anno scolastico 2005-2006. In un difficile contesto di finanza pubblica, si è provveduto a questa impellente esigenza con il decreto-legge n. 210 del 12 giugno 2006, convertito con modificazioni, dalla legge n. 235 del 17 luglio 2006, che ha elevato di 63 milioni di euro, per l'anno 2006, il limite di spesa stabilito dalla legge n. 448 del 2001. A decorrere dall'anno 2007, tale limite di spesa è stato innalzato a 138 milioni di euro dalla legge n. 1 dell'11 gennaio 2007, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore», ed è stato ora ulteriormente elevato ad euro 178.200.000 dal sopra citato decreto-legge n. 147 del 7 settembre 2007.

Non va dimenticato che la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007), pur contenendo misure di razionalizzazione della spesa, ha introdotto importanti misure a favore della scuola, per il potenziamento

dell'autonomia scolastica, per lo sviluppo e qualificazione del sistema dell'istruzione e per la valorizzazione del personale scolastico.

In particolare, come è noto, per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 601, della suddetta legge n. 296, i fondi assegnati alle istituzioni scolastiche sono stati accorpati in due soli grandi capitoli di bilancio (il capitolo 1203, denominato «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo indeterminato e determinato» e il capitolo 1204, denominato «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche») e sono assegnati direttamente dal Ministero alle istituzioni scolastiche.

Trattasi di una misura che mira alla valorizzazione dell'autonomia scolastica, oltre che alla semplificazione e snellimento del procedimento di accreditamento alle scuole. Infatti, l'accorpamento in due soli grandi capitoli del bilancio dello Stato consente alle scuole autonome di definire le priorità di spesa per l'attuazione del loro piano di offerta formativa, senza subire destinazioni vincolate e predefinite, come è invece avvenuto finora. Tale scelta, oltre a rendere più trasparente il processo di finanziamento delle scuole, lo accelera eliminando il passaggio dagli Uffici scolastici regionali alle contabilità speciali degli Uffici scolastici provinciali e da questi alle scuole.

Va aggiunto che la dotazione finanziaria assegnata direttamente dal Ministero alle istituzioni scolastiche, sulla base dei criteri e parametri contenuti nel decreto ministeriale n. 21 del 1° marzo 2007, non esaurisce la totalità delle somme da trasferire alle scuole per l'anno 2007, ma rappresenta soltanto una quota cui vanno sommati:

gli importi da determinarsi, autonomamente, dalle scuole, riguardo ad alcuni istituti contrattuali nonché ad altre spese già giuridicamente definite;

le integrazioni finanziarie che vengono disposte a seguito di rilevazione dei dati oggettivi relativi alla gestione dell'anno di riferimento;

le assegnazioni finanziarie che continuano ad essere disposte dagli Uffici scolastici regionali e dagli Uffici scolastici provinciali;

gli ulteriori fiminziamenti che vengono disposti, nel corso dell'anno, sulla base di specifiche disposizioni normative, quali quelli relativi al fondo per l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa istituito dalla legge n. 440 del 1997, somme aggiuntive da legge finanziaria, e così via.

Va anche ricordato che, per risolvere le situazioni più critiche e per evitare conseguenze negative sul funzionamento delle scuole, il Ministero ha da tempo dato indicazioni agli uffici scolastici periferici per l'urgente accreditamento alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie già disponibili sulle contabilità speciali; trattasi di somme importanti che, pur non risolvendo per intero le difficoltà, hanno consentito una copertura significativa dei debiti, soprattutto in relazione al mancato pagamento del personale supplente.

Inoltre, con riguardo ai finanziamenti disposti direttamente dal Ministero alle scuole per l'anno 2007, in attuazione della legge finanziaria, sono state già erogate alle istituzioni scolastiche la prima, la seconda, la terza e la quarta quota.

Si è altresì proceduto ad un puntuale monitoraggio delle spese finalizzato all'acquisizione dei necessari elementi finanziari, al fine della predisposizione delle opportune soluzioni. Gli anzidetti provvedimenti del Consiglio dei ministri costituiscono una significativa risposta per la soluzione dei problemi rappresentati.

Con riguardo poi all'esigenza di semplificare il procedimento per le supplenze, espressa nell'atto di sindacato ispettivo, l'esigenza stessa è condivisa e ad essa intende corrispondere il decreto ministeriale n. 131 del 13 giugno 2007 (Regolamento sulle supplenze del personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 194 del 22 agosto 2007.

Il nuovo Regolamento, nel rispetto della normativa primaria di riferimento, introduce innovazioni volte a garantire maggiore funzionalità, tempestività ed economicità del reclutamento dei supplenti che la normativa precedente non era in grado di assicurare.

Le disposizioni del nuovo Regolamento sono operative dal 1° settembre 2007; come già detto, sono tutte finalizzate ad una maggiore tempestività ed efficacia delle procedure e riguardano in particolare:

l'attivazione di una funzione informatica attraverso la quale disporre in tempo reale, da parte degli operatori scolastici e degli uffici, del quadro completo delle operazioni effettuate, delle disponibilità di posti e di ore, nonché della situazione aggiornata degli aspiranti a supplenza. Questo permetterà di abbattere sia i costi che la farraginosità delle procedure di nomina, eliminando gli sprechi oltre che le telefonate, i fax e i registri cartacei;

la diminuzione del numero delle istituzioni scolastiche richiedibili dagli interessati (da 30 a 20) per consentire operazioni più celeri;

l'istituzione per le scuole dell'infanzia e primarie di una particolare tipologia di supplenze brevi (fino a 10 giorni) con l'obbligo da parte degli aspiranti di dare il proprio assenso preventivo;

sanzioni più incisive in caso di non reperibilità all'atto della convocazione, di rinuncia o di abbandono della supplenza, in particolare nei confronti di coloro che si sono dichiarati disponibili all'assunzione di supplenze fino a 10 giorni;

diminuzione da 3 a 2 anni del periodo di validità delle graduatorie di istituto per allinearle a quello delle graduatorie ad esaurimento.

*Il Vice Ministro della pubblica istruzione*

BASTICO

(1° ottobre 2007)

SOLIANI, PIGNEDOLI. – *Al Ministro delle infrastrutture.* – Premesso che:

sono passati ormai dieci anni dalla data in cui hanno avuto inizio i lavori per la realizzazione della Variante di Boretto (Reggio Emilia) alla ex strada statale 358, fra il ponte sul Po e Poviglio;

da oltre due anni i lavori risultano essere completamente bloccati;

tale situazione sta arrecando gravissimi disagi e rilevanti danni economici non solo alla popolazione residente nel comune di Boretto e nei comuni circostanti, ma a tutta l'area e al Paese, trattandosi di un territorio particolarmente virtuoso anche sotto il profilo economico;

i lavori per la realizzazione dell'asse viario in oggetto sono stati finanziati con decreto del gennaio 1995, mentre le procedure di affidamento hanno avuto inizio nel 1997; dopo diverse vicissitudini procedurali e ricorsi amministrativi i lavori, completamente finanziati dall'ANAS, hanno avuto inizio e si sono protratti fino al marzo 2005, quando la Asfalti Sintex S.p.A., società aggiudicataria dei lavori, ha abbandonato il cantiere senza portare a compimento l'opera;

fino a quella data erano stati realizzati i manufatti in rilevato, ponti e sovrappassi, oltre ad essere delineate le opere a piano campagna, comprendenti l'intero tracciato viario e relativi svincoli;

nel dicembre 2005 il sottosegretario di Stato *pro tempore* per le infrastrutture Mauro Del Bue, ha organizzato un incontro alla presenza del Sindaco di Boretto e dell'Assessore provinciale di Reggio Emilia Claudio Ferrari a cui hanno preso parte anche i dirigenti nazionali ANAS; in quella stessa sede l'ANAS, si era impegnata a predisporre, entro il febbraio 2006, apposita convenzione per il trasferimento dell'opera, unitamente alle risorse residue, delegando al sistema delle autonomie locali il completamento dell'infrastruttura stessa;

considerato che:

ancora nell'autunno del 2006 l'impegno assunto dall'ANAS era stato completamente disatteso e non vi erano notizie circa la predisposizione della predetta convenzione; l'Amministrazione comunale e provinciale, ha chiesto ed ottenuto un nuovo incontro con i dirigenti nazionali dell'ANAS; l'incontro organizzato dal vice ministro delle infrastrutture Capodicasa e dall'onorevole Maino Marchi si è svolto nel dicembre nel dicembre 2006 alla presenza dell'assessore provinciale Luciano Gobbi e del Sindaco di Boretto; ancora una volta, in quella stessa sede, l'ANAS si impegnava a predisporre entro marzo 2007 tutti gli atti necessari per il trasferimento dell'opera a Provincia e Comune;

nell'aprile 2007, in occasione dell'inaugurazione dell'asse viario della Cispadana, i dirigenti regionali ANAS, a fronte delle vivaci proteste delle amministrazioni locali, dichiaravano che gli atti relativi al trasferimento dei lavori erano già in possesso della Provincia; tale dichiarazione si è rivelata non veritiera;

le garanzie fornite da ANAS in merito alla data di completamento dei lavori sono state puntualmente disattese e a tutt'oggi non ci sono indicazioni rispetto ai tempi necessari al completamento dell'opera;

in data 12 giugno 2007 il Consiglio comunale di Boretto ha approvato all'unanimità una mozione che impegna il Sindaco e l'intero Consiglio comunale ad attivare e promuovere forti e variegate manifestazioni di protesta prevedendo anche forme «simbolicamente plateali» al fine di rimarcare ulteriormente presso tutte le sedi competenti i gravi disagi che il paese sopporta da troppo tempo: tali manifestazioni dovranno essere intraprese subito,

si chiede di sapere:

quali misure e provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per consentire l'immediata ripresa e la conclusione in tempi rapidi dei lavori della variante di Boretto alla Strada statale 358;

se, alla luce dei fatti esposti, non ritenga di dover intervenire urgentemente presso l'ANAS affinché, nel rispetto degli accordi presi nelle sedi citate in premessa, predisponga urgentemente tutti gli atti necessari al trasferimento dell'opera e delle relative risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali;

se, infine, a fronte degli evidenti inadempimenti dell'ANAS relativamente alla questione in oggetto, non ritenga di dover procedere alla nomina di una specifica Commissione d'indagine per accertare i motivi in ordine agli incomprensibili ritardi e le eventuali responsabilità.

(4-02541)

(1° agosto 2007)

RISPOSTA. – I lavori di costruzione della variante di Boretto insistono su arteria trasferita alla provincia in sede di attuazione del decentramento amministrativo.

L'appalto originario, con una percentuale di avanzamento pari all'80 per cento, è stato oggetto di contenzioso con l'impresa affidataria, risolto da ultimo con lodo arbitrale, in forza del quale il contratto è stato rescisso consensualmente.

Per il completamento dei lavori residui, a seguito di intese intercorse con l'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia, è stato attivato l'*iter* procedurale per addivenire alla sottoscrizione di apposito accordo tra questa società e la provincia.

Con tale atto, la provincia di Reggio Emilia si impegnerà all'esecuzione dei residui lavori dietro la corresponsione da parte di ANAS di 4.320.000,00 euro, oltre le somme residue per il completamento delle pratiche espropriative.

L'accordo consentirà così il completamento delle opere relative ai lavori di costruzione delle varianti di Boretto e Gualtirolo – 1° stralcio – oggetto, come già precisato, di appalto all'impresa Asfalti Sintex, poi rescisso consensualmente.

Il progetto di detti lavori è stato predisposto da ANAS, nella forma di progetto esecutivo, e quindi trasmesso all'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia il 28 giugno 2007.



L'ANAS ha proceduto a predisporre la contabilità finale, che, alla luce del lodo arbitrale emesso, deve essere integrato con alcuni importi in via di definizione a breve.

Si deve infine evidenziare, che sugli interventi di completamento su rete ANAS trasferita agli enti locali, sussiste l'obbligo di completamento ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2000 modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2001.

Al riguardo, il Ministero delle infrastrutture ha invitato l'ANAS ad assumere le opportune iniziative per il completamento dell'intervento in questione comprese quelle di natura procedurale, al fine di assicurare una rapida definizione dei rapporti contrattuali con l'impresa Asfalti Sintex e delle pratiche relative alle occupazioni dei suoli.

*Il Ministro delle infrastrutture*

DI PIETRO

(15 ottobre 2007)

STIFFONI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale dell'Istituto per il Credito Sportivo sono stati nominati con decreto interministeriale del 20 settembre 2005;

il Presidente del C.d.A. ed i membri nominati dalla Conferenza Stato-Regioni hanno invece ricevuto l'investitura nel novembre 2005 e nel febbraio 2006;

nel suddetto decreto interministeriale non è stato previsto il compenso per i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale;

malgrado i ripetuti solleciti rivolti ai Ministri in indirizzo nulla è stato disposto in merito;

i suddetti organi, nel frattempo, a seguito dell'approvazione della legge finanziaria per il 2007, sono stati sciolti,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere al fine di attribuire ai suddetti amministratori e sindaci i compensi arretrati, stante che, fino ad oggi, essi hanno percepito solo i rimborsi delle spese sostenute.

(4-01644)

(29 marzo 2007)

RISPOSTA. – Si rappresenta che i compensi dei componenti degli organi dell'Istituto per il credito sportivo cessati dall'incarico, sono stati de-

terminati per il periodo 2005-2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2007.

*Il Sottosegretario di Stato per le politiche giovanili  
e le attività sportive*

LOLLI

(10 ottobre 2007)

STORACE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture.* – Premesso che:

la stampa nazionale ha pubblicato la notizia di una missiva inviata all'Amministratore dell'Acquedotto Pugliese nel gennaio 2007, il cui contenuto, reso noto, raccomandava massima allerta sul rischio di una possibile carenza idrica in Puglia;

la dirigenza dello stesso Acquedotto Pugliese sino a qualche mese addietro aveva assicurato la piena disponibilità di risorse idriche e che lo stesso ente godeva di buona salute;

come invece viene drammaticamente riportato sempre dalla stampa locale della Puglia e nazionale, la indisponibilità certamente non improvvisa di acqua sta penalizzando pesantemente le popolazioni della provincia di Taranto e tutto il Salento;

notoriamente l'Acquedotto Pugliese, uno dei più grandi d'Europa, vive uno stato di precarietà strutturale da decenni e la sua rete colabrodo perde circa il 50 per cento della preziosa risorsa, e nonostante tutti i cambi di gestione il suddetto ente brilla solo per i lauti stipendi alla dirigenza,

l'interrogante chiede di sapere:

se si non ritenga opportuno promuovere una urgente ispezione ministeriale per comprendere il perché della incapacità manageriale di un grande ente che negli ultimi decenni non è mai riuscito a realizzare una nuova canalizzazione capace di assorbire le perdite ed a costruire nuovi invasi capaci di trattenere acqua in periodi piovosi;

se non si ritenga di dover avocare alla responsabilità diretta del Ministero delle infrastrutture quegli appalti inderogabili finalizzati alla tutela e alla riorganizzazione dell'Acquedotto Pugliese.

(4-02420)

(18 luglio 2007)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri del 25 luglio 2007 e si forniscono i seguenti elementi di risposta.

L'Ente autonomo acquedotto pugliese non è più sottoposto alla vigilanza di questa Amministrazione, essendo stato trasformato in società per azioni (decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141) con la denominazione di Acquedotto Pugliese S.p.A., il cui capitale azionario, inizialmente attribuito all'allora Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, è stato successivamente trasferito alle Regioni Puglia e Basilicata.

*Il Ministro delle infrastrutture*

DI PIETRO

(15 ottobre 2007)

TURIGLIATTO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

il sig. Andrea De Lotto, insegnante di scuola elementare presso l'istituto italiano di San Paolo del Brasile «Eugenio Montale», informa che tale storica struttura scolastica (che comprende classi dalla materna al liceo, l'unica scuola nella grande metropoli con titolo riconosciuto in Italia) ha eliminato entrambi i posti di lavoro ricoperti dagli insegnanti italiani dipendenti dal Ministero degli affari esteri;

tale decisione rientrerebbe in un piano di riduzione di 70 docenti dipendenti dal Ministero sui 1.200 sparsi nel mondo. In Brasile i discendenti degli italiani sono circa 22 milioni e San Paolo conta una numerosissima comunità italiana: con tale provvedimento verrebbe cancellato il 100 per cento degli insegnanti italiani del Ministero degli affari esteri;

il risultato sarebbe, inoltre, il mero sostegno economico dello Stato italiano ad una struttura scolastica di fatto privata, recidendo il legame tra l'istituto «Eugenio Montale» e il sistema della pubblica istruzione italiana, attraverso chi vi opera quotidianamente;

paradossalmente tale misura del Ministero avviene in un contesto in cui per la prima volta i cittadini italiani all'estero hanno eletto propri rappresentanti al Parlamento italiano;

il sig. Andrea De Lotto, in particolare, occupante una delle due posizioni soppresses a San Paolo dopo solo un anno e mezzo dal suo arrivo (mentre il contratto del Ministero degli affari esteri prevedeva una presenza per un periodo dai 3 ai 5 anni) subirebbe gravi problemi familiari a causa del trasferimento d'ufficio in un'altra città dell'America latina,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda riconsiderare la decisione di eliminare gli insegnanti del Ministero dalla struttura scolastica «Eugenio Montale» di San Paolo;

se non ritenga opportuno prendere in considerazione la particolare condizione del sig. Andrea De Lotto, anche alla luce dei notevoli disagi familiari che tale provvedimento inevitabilmente provocherebbe.

(4-01936)

(15 maggio 2007)

RISPOSTA. – Il ridimensionamento del contingente scolastico all'estero si è reso purtroppo necessario a causa della sensibile riduzione delle risorse imposta dalla legge Finanziaria 2007 sul cap. 2503/1 relativo agli assegni di sede per il personale scolastico.

Per questo motivo il Ministero degli esteri è stato costretto ad individuare dei criteri per la riduzione dei posti, garantendo in primo luogo il servizio nelle scuole statali e in quelle straniere – laddove sussistono accordi internazionali – ed operando la maggior parte delle soppressioni nei corsi di lingua e cultura italiana e nelle scuole private sia paritarie che non.

La diminuzione dei fondi ha determinato la chiusura di settanta posti del contingente del personale scolastico con contratto a tempo indeterminato (ex di ruolo) in servizio all'estero. Comprendendo il disagio che tale inevitabile decisione ha provocato agli studenti, la cui attività scolastica è stata turbata da tali improvvisi e inaspettati cambiamenti, la Farnesina cercherà di assicurare contributi compensativi alle scuole colpite dai tagli, contributi che si spera possano pervenire attraverso la Legge di assestamento di bilancio di prossima presentazione al Parlamento. Ciò dovrebbe permettere alle scuole di garantire una continuità nell'insegnamento della lingua italiana, anche ricorrendo a docenti assunti con contratto privato. Allo stesso tempo si è assunta l'impegno di garantire al personale perdente posto – ove non in scadenza del mandato quinquennale – il trasferimento ad altra sede, cercando così di risolvere nel miglior modo possibile i problemi derivanti da tale diminuzione di fondi.

Il complesso scolastico italiano «Istituto Eugenio Montale» di S. Paolo è un istituto privato, a cui, in data 19 aprile 2004, il Ministero degli affari esteri ha concesso la parità scolastica, ai sensi del Decreto interministeriale n. 2752 del 24 marzo 2003. Gli alunni che frequentano un corso di studi presso tale istituto conseguono pertanto titoli intermedi e finali legalmente validi in Italia. Desidero precisare che il controllo sull'operato delle scuole private parificate viene esercitato attraverso gli uffici scolastici istituiti presso i nostri Consolati all'estero, a capo dei quali è posto un dirigente scolastico, anch'egli appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione e collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri. Un tale Ufficio scolastico è operante anche presso il nostro Consolato Generale a San Paolo e si occupa anche dei piani di studio della Eugenio Montale.

Per quanto riguarda in particolare il docente De Lotto, egli sarà invece ricollocato in altra sede estera ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 4 aprile 2007. La soppressione delle 70 unità del contingente di personale scolastico con contratto a tempo indeterminato (ex di ruolo) ha reso necessario in diversi casi il trasferimento di docenti presso altre sedi estere, eventualità questa espressamente prevista e disciplinata dal citato CCNL.

*Il Vice Ministro degli affari esteri*

INTINI

(10 ottobre 2007)

---

VALPIANA, RUSSO SPENA, BOCCIA Maria Luisa, NARDINI, GAGGIO GIULIANI, MARTONE, BONADONNA, ALBONETTI, CAPPELLI, ZUCCHERINI. – *Ai Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive, dell'interno, della solidarietà sociale e per le politiche per la famiglia.* – Risultando agli interroganti che:

il Comitato veronese della FIGC (Federazione italiana giuoco calcio), come del resto altri in Italia, rifiuta di tesserare bambini inseriti in nuclei familiari stranieri di origine extracomunitaria, regolarmente presenti in Italia, con permesso di soggiorno in fase di rinnovo e quindi in possesso di regolare ricevuta rilasciata dalla Questura di Verona, adducendo la necessità di prendere visione dell'originale del permesso di soggiorno;

il Comitato veronese richiama, a sostegno del diniego dell'istanza di tesseramento, disposizioni emanate dalla FIGC, secondo le quali, nei confronti dei bambini maggiori di dodici anni inseriti in nuclei familiari stranieri di origine extracomunitaria, il tesseramento sarebbe possibile unicamente previa esibizione del permesso di soggiorno originale;

considerato che:

il diniego dell'ammissione al tesseramento per queste categorie di bambini rappresenta una misura fortemente discriminatoria nei loro confronti, dal momento che essi vengono in tal modo privati del diritto allo svago, al gioco ed alla partecipazione – in condizioni paritarie rispetto ai loro coetanei – ad attività sportive necessarie per lo sviluppo psico-fisico del bambino;

a giudizio degli interroganti, la citata disposizione della FIGC appare in evidente contrasto con la normativa, di fonte legislativa e regolamentare, in materia di immigrazione, ed in particolare con le disposizioni emanate dal Ministero dell'interno, volte a precisare l'efficacia e la validità, anche ai fini amministrativi, della ricevuta relativa all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, mediante la quale «lo straniero potrà contare sulla piena legittimità del soggiorno e continuerà a godere dei diritti ad esso connessi»;

il diniego dell'ammissione al tesseramento per la FIGC nei confronti dei bambini inseriti in nuclei familiari stranieri di origine extracomunitaria viola, del resto, non soltanto la normativa vigente in materia di immigrazione, ma anche e soprattutto le norme costituzionali di cui agli artt. 30 e 31, che sanciscono come inviolabili i diritti dei bambini, in particolare all'educazione, allo sviluppo, alla formazione complessivamente intesa, in quanto comprensiva di ogni attività necessaria allo sviluppo psico-fisico del bambino; l'art. 24 della Carta di Nizza, di analogo contenuto; le norme di diritto internazionale pattizio in materia, ed in particolare la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, che sancisce espressamente il diritto al gioco come fondamentale per la formazione e l'armonico sviluppo del bambino,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno assumere ulteriori informazioni in ordine alla questione sopra esposta;

quali provvedimenti, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, intendano adottare, al fine di evitare che disposizioni illegittime, come quella della FIGC, si traducano in inammissibili violazioni dei diritti fondamentali dell'infanzia.

(4-01190)

(30 gennaio 2007)

RISPOSTA. – Va ricordato che, in applicazione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989 fatta a New York e ratificata con la legge del 27 maggio 1991 n. 176, che prevede espressamente il diritto al gioco del fanciullo, è stata emanata, dal Comitato per i minori stranieri istituito dall'articolo 33 del testo unico sull'immigrazione, la Circolare del 20 febbraio 2003, in base alla quale, qualora una società affiliata alla FIGC si trovi nella condizione di non poter tesserare un minore straniero perché temporaneamente privo di un permesso di soggiorno idoneo per il tesseramento o del certificato di residenza, può richiedere il nulla osta al Comitato per i minori stranieri per il tesseramento del minore, valido per tutto il periodo di attesa della concessione o del rinnovo del permesso di soggiorno.

A tal fine, il Comitato deve acquisire: copia del certificato di famiglia del minore o copia del decreto di nomina del tutore; copia del permesso di soggiorno scaduto o in scadenza o copia del cedolino di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno; scheda autocertificativa debitamente compilata dalla società presso la quale il minore ha richiesto l'iscrizione.

Tale agevolazione del tesseramento era prevista esclusivamente per i bambini da 6 a 12 anni.

La conseguenza è che, per le seconde generazioni, si verificavano spesso casi di minori regolarmente presenti da molti anni sul territorio italiano che, alla scadenza del permesso di soggiorno, se avevano compiuto 12 anni, dovevano sospendere l'attività sportiva in attesa del rinnovo del permesso.

Al fine di evitare inique sperequazioni, il Governo, con il Documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato per il triennio 2007-2009 si è impegnato ad estendere tale meccanismo a tutti i minori, che vantano un analogo diritto al gioco e alla pratica sportiva.

Inoltre, la «Direttiva sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno» del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2006 consente «al cittadino straniero che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e che attende la definizione del relativo procedimento, di continuare a permanere sul territorio nazionale con pienezza dei connessi diritti o delle altre posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, senza soluzione di continuità, essendo sufficiente la documentazione rilasciata dall'Ufficio, attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo».

La stessa F.I.G.C., prendendo atto delle difficoltà operative determinate dalle disposizioni di cui all'articolo 40, commi 11 e 11-bis delle

Norme Organizzative Interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio – in base alle quali ai fini del tesseramento dei calciatori dilettanti extracomunitari è necessaria la presentazione del permesso di soggiorno valido per un anno o comunque fino al termine della stagione sportiva di riferimento – delibera annualmente una parziale deroga alla predetta disposizione prevedendo che sia sufficiente presentare il permesso di soggiorno con scadenza anche anteriore al termine della stagione sportiva in corso. Peraltro, con il decreto legislativo dell'8 gennaio 2007, n. 3, emanato in attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo *status* di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, la portata limitatrice del richiamato articolo 40 si è notevolmente ridotta.

Infine, da quanto riferito dalla Prefettura di Verona – Ufficio territoriale del Governo, il Comitato provinciale di Verona di C.O.N.I-F.I.G.C. ha fatto presente di essersi sempre attenuto alle disposizioni emanate sia dal Settore Giovanile Scolastico Nazionale che dal Comitato Regionale Veneto dello stesso S.G.S.N. Al predetto Comitato consta infatti che non sia stato mai richiesto l'originale del permesso di soggiorno, essendo sufficiente la fotocopia di detto documento per il tesseramento di giovani di oltre 12 anni oltre agli altri documenti (stato di famiglia, frequenza scolastica). Per i minori dai 6 ai 12 anni bastava il cedolino di ricevuta per completare la documentazione da inviare al Comitato per i minori stranieri che, ultimata la visione della pratica, se regolare, trasmetteva il nulla osta per procedere al tesseramento dei minori in tale fascia d'età.

A decorrere dal 25 gennaio 2007, in base alle direttive emanate in tal senso dal settore Giovanile Scolastico – sedi Nazionale e Regionale, l'anzidetto comitato Provinciale F.I.G.C. osserva il principio che per tutti i giovani extracomunitari il tesseramento si può effettuare anche con la sola ricevuta (cedolino) di rinnovo del permesso di soggiorno, purché sia stata presentata la documentazione agli uffici competenti, nel rispetto dei termini consentiti.

*Il Sottosegretario di Stato per le politiche giovanili  
e le attività sportive*

LOLLI

(5 ottobre 2007)

---

VICECONTE, TADDEI. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il Ministero della pubblica istruzione ha emanato una circolare dalla quale si evince un taglio di 158 cattedre in Basilicata per effetto dell'attuazione dell'ultima legge finanziaria (circolare ministeriale n. 19 del 13 febbraio 2007, tabella 1);

i tagli al personale docente potrebbero indurre l'Ufficio scolastico regionale della Basilicata a sopprimere alcune sedi scolastiche situate in piccoli paesi o, in alternativa, a disporre il sovrappollamento delle classi nei grossi centri;

la normativa vigente prevede che, per motivi di igiene e sicurezza, le aule scolastiche debbano garantire 1,80 metri quadri per soggetto nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado e 1,96 metri quadri nelle scuole secondarie di II grado (si veda il decreto ministeriale 18 dicembre 1975 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 2 febbraio 1976, n. 29);

i parametri fissati dalla normativa sull'igiene e la sicurezza sono volti a consentire il ricambio dell'aria al fine di limitare al minimo il rischio di infezioni e a consentire l'evacuazione in caso di incendio o calamità;

il diritto allo studio è un diritto garantito dalla Costituzione e la Basilicata è una regione ad alto rischio sismico,

si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per garantire l'esercizio del diritto allo studio per tutti i cittadini della Basilicata in età scolare, senza ingenerare rischi per la salute e l'incolumità personale degli alunni e del personale scolastico.

(4-01395)

(20 febbraio 2007)

RISPOSTA. – Nella interrogazione parlamentare gli interroganti lamentano che dalla tabella 1 allegata alla circolare ministeriale n. 19 del 13 febbraio 2007, con la quale è stato trasmesso il decreto interministeriale relativo agli organici dell'anno scolastico 2007-2008, in corso di perfezionamento, risulta un taglio di 158 cattedre in Basilicata per effetto dell'attuazione della legge finanziaria 2007.

Va premesso che con la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007) il Parlamento ha approvato un articolato pieno di interventi per il rilancio complessivo del sistema di istruzione prevedendo misure per il potenziamento dell'autonomia scolastica, lo sviluppo e la qualificazione del sistema dell'istruzione e la valorizzazione del personale.

Rientra nel suddetto piano di interventi quello previsto dalla stessa legge all'articolo 1, comma 605, che, al fine di una più efficace determinazione e distribuzione delle risorse disponibili, ha disposto un incremento dello 0,4 per cento del valore medio nazionale del rapporto alunni/classi, portandolo dalle attuali 20,6 a 21,00 unità per classe, da realizzare nel rispetto della normativa vigente.

La relazione di accompagnamento della legge finanziaria 2007, facendo riferimento al rapporto tra docenti/alunni in base al quale è stato determinato l'organico di diritto dell'anno scolastico 2006-2007 – rapporto che è pari a un docente ogni 10 alunni – ha stimato in 19.039 i posti da ridurre per raggiungere l'obiettivo prefissato. Questo numero si è ridotto a 11.726 unità anche per effetto della disposizione dell'articolo 1, comma 622, della legge 296, che ha innalzato ad almeno 10 anni l'obbligo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2007-2008, nonché per l'incremento della popolazione scolastica, stimato in oltre 28.000 unità. Di queste 11.726 unità, soltanto 7.053 posti deriveranno dall'intervento di razionalizzazione degli organici di diritto, secondo le tabelle allegate allo



schema di decreto interministeriale sugli organici di diritto per l'anno scolastico 2007-2008; tale numero riteniamo non incida, peraltro, sulla qualità complessiva dell'offerta scolastica.

Ciò premesso in via generale, per quanto concerne in particolare la lamentata riduzione di n. 158 posti nella regione Basilicata, essa trova spiegazione nel progressivo decremento della popolazione scolastica della stessa regione che, come comunicato dal competente Direttore scolastico regionale, negli ultimi tre anni ha avuto una costante riduzione di alunni iscritti di circa 2000 unità all'anno.

L'Ufficio Scolastico Regionale ha predisposto interventi che hanno garantito il mantenimento in tutti i comuni del servizio scolastico esistente.

Va d'altra parte rilevato che dai dati in possesso, ricavabili dal Sistema Informativo del Ministero, la media regionale della Basilicata degli alunni per classe della scuola primaria è inferiore al parametro nazionale di 21 alunni per classe cui, come già detto, tende la legge finanziaria 2007: in particolare, nella provincia di Matera, nell'anno scolastico 2006/07 il rapporto era di 18,34 e in quella di Potenza era di 16,07 alunni per classe; nell'organico di diritto dell'anno 2007/08 nella provincia di Matera si registra un rapporto di 18,16 e in quella di Potenza un rapporto di 16,14 alunni per classe.

Tali rapporti sono inferiori alla suddetta media nazionale e sono anche al di sotto dei 25 alunni richiesti dal decreto ministeriale n. 331/98 per la formazione delle classi; essi risentono, evidentemente, della specifica situazione regionale.

Quanto, poi, ai paventati rischi per la salute e l'incolumità personale degli alunni e del personale scolastico, si conviene che vanno rispettati i parametri fissati dalla normativa attuale per garantire l'igiene e la sicurezza delle aule scolastiche; si fa comunque presente che non sono stati rappresentati al Ministero casi di costituzione di classi in deroga ai parametri previsti dalle norme vigenti in tema di sicurezza e igiene.

Va infine ricordato che, in presenza di eventuali situazioni non pienamente soddisfatte in organico di diritto o sopravvenute, è prevista la possibilità di soddisfarle nella fase di adeguamento di detto organico alle situazioni di fatto, in base alla circolare ministeriale n. 51 del 12 giugno 2007.

*Il Vice Ministro della pubblica istruzione*

BASTICO

(1° ottobre 2007)

---





